A. P. Biblioteca Gesuitica

REGOLA
DEL PADRE
S. BENEDETTO,

TRADOTTA IN LINGUA ITALIANA,

PER QUELLA PARTE SOLAMENTE che ſpetta alle Monache, che vivono ſotto la Regola di SAN BENEDETTO dell'Oſſervanza;

CON LE DICHIARAZIONI DE' DUBBJ, che pòſſono occorrere nell' oſſervazione di eſſa, e con aggiunta delli Decreti del Sacro Concilio di Trento, e di alcune Bolle Pontificie ſpettanti a Monache.

ORA NUOVAMENTE RISCONTRATA con gli Originali, ridotta alla ſua integrità, ed eſpurgata da molti errori corſi nelle ultime precedenti edizioni.

IN VENEZIA, MDCCLXXV.
Appreſſo Lorenzo Baſeggio.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

32-4-19-23

A' LETTORI.

PIU' volte io ſono ſtato ricercato da alcuni Confeſſori di Monache amici miei a voler far riſtampare la Regola di SAN BENEDETTO, *eſſendovene ora mancamento, aggiungendo gli Ordini del Sacro Concilio di Trento, e le Bolle Pontificie ſpettanti a Monache, tradotte in volgare, così per comodità de' Confeſſori, come delle Monache, e delle figliuole, che hanno da entrare nella Religione. Ho giudicato bene compiacerli, ſervendomi della medeſima Regola con le ſue dichiarazioni altre volte ſtampata, ed a queſta ho aggiunto nel fine i Decreti del Sacro Concilio di Trento, ed alcune Bolle Pontificie cavate dal Bollario. E ſebbene io non introduco coſa nuova, e che non ſia ſtata prima ſtampata, ſpero nondimeno che queſta mia picciola fatica riuſcirà molto comoda ed utile; perchè coſe tanto neceſſarie non ſi potevano pri-*

ma vedere ſe non ſparſe in diverſi libri, e ſtampate in latino nel Concilio, e nel Bollario, volumi che non poſſono eſſer avuti, letti, ed inteſi da tutti. Mi perſuado ancora, che avrò fatto coſa grata altrettanto alle Reverende Monache, quanto alli detti Reverendi Confeſſori; poichè non può eſſere che lor non ſia cariſſima ogni comodità, che vien loro data, per intender bene la volontà del ſuo dilettiſſimo Spoſo Gesù Criſto Signor noſtro, eſſendoſi ridotte in quei Santi Chioſtri per poterlo più degnamente ſervire, al quale ſi contenteranno raccomandarmi nelle ſue orazioni in ricompenſa della mia buona volontà verſo di loro.

Damian Zenaro.

NEL NOME DEL NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO.

Incomincia la Regola del Padre SAN BENEDETTO.

PROLOGO.

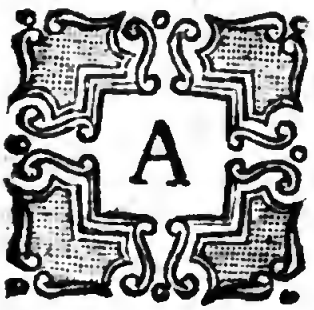

Scoltate, dilettiſſime Figliuole, i precetti del Maeſtro, ed umiliate le orecchie del voſtro cuore, ed accettate volentieri l'ammonizione del pio Padre, e mettetela efficacemente in opera, acciocchè colla fatica dell'ubbidienza ritorniate a quello, da cui per pigrizia d'inubbidienza vi eravate partite. A voi dunque è indirizzato il mio parlare, chiunque voi ſiate, che rinunziando a' proprj voleri, prendete le fortiſſime, e terſiſſime armi dell'ubbidienza, per ſervire al Signor Gesù Criſto, vero Re. Primieramente dimandate a lui con inceſſante orazione, che conduca a perfezione tutto quello di bene, che incominciate a fare, acciocchè eſſo, che già ſi è degnato computarvi nel numero di ſue figliuole, non debba contriſtarſi giammai delle voſtre male operazioni. Imperciocchè in guiſa tale dovete ſempre ubbidirgli per li ſuoi benefizj, che non ſolamente, come Padre adirato non diſeredi voi ſue figliuole, ma che ancora, come Signor terribile provo-

cato dalle voſtre colpe, non vi condanni, peſſime ſerve, all'eterno ſupplizio, per non aver voluto ſeguirlo alla gloria.

Prologo delle dichiarazioni.

AMmaeſtrati da quella pia iſtruzione della Regola, che l'Abbadeſſa in tal modo temperi, e diſponga tutte le coſe, che le anime ſi ſalvino, e quello che fanno le Monache facciano ſenza mormorazione; e da quell'altra, che dice: così temperi ogni coſa l'Abbadeſſa, che le ferventi abbiano che deſiderare, e le deboli non ſi ritirino; ed aſſiſtiti dall'autorità Apoſtolica dichiareremo alcune coſe nella Regola, modificando quelle coſe, che a' noſtri tempi pajono aſpre, ed accordando alcuni modi di vivere, acciocchè ſia ſervata uniformità di riti nella regolare oſſervanza.

Prima diviſione.

LEviamoci adunque finalmente una volta, deſtandoci la Scrittura con dire: *E' già l'ora che ſorgiamo dal ſonno;* e che aperti gli occhi noſtri alla luce Deifica, attentamente aſcoltiamo, di che ci ammoniſca la voce Divina, la quale chiamandoci ogni giorno, va dicendo: *Se udrete oggi la voce di Dio, non vogliate indurare i voſtri cuori.* Ed in altro luogo: *Chi ha orecchie da udire, oda quello, che lo Spirito dice alle Congregazioni de' Fedeli.* E che le dice? *Venite figliuoli, aſcoltatemi: e v'inſegnerò il timore del Signore. Correte, mentre vi riſplende il lume della Vita, acciocchè le tenebre della Morte non vi ſorprendano.* Ed altrove, cercando il Signore tra la moltitudine del Popolo il ſuo operario, parla a lui in tal guiſa: *Qual è quell'Uomo, che vuole la vita, e deſidera godere giorni felici?* Il che udendo, ſe tu riſponderai; Io ſono quella: Iddio ti ſoggiunge; *Se tu vuoi avere vera, e perpetua vita, raffrena la tua lingua dal male, e le tue labbra non profferiſcano menzogna; laſcia il male, ed opera il bene; cerca la pace, e ſeguita quella. E quando avrete fatte queſte coſe, gli occhi miei veglieranno ſovra di voi, e l'orecchie mie ſaranno aperte a' voſtri prieghi; e prima che*

m'in-

m' invocbiate, *disse*; *Eccomi a voi presente*. Sorelle carissime, qual cosa può riuscirci più dolce di questa voce del Signore, che a tanto bene c' invita? Ecco, che per sua pietà, esso ci mostra il sentiero della salute.

Seconda divisione.

FReniamo dunque colla fede, e coll'osservanza de' buoni insegnamenti, le nostre compiacenze, sotto la guida del Vangelo, camminiamo le di lui vie, per meritare di vedere quello, che ci ha chiamati nel suo Regno; nel Tabernacolo del cui Regno, se vogliamo abitare, non vi si giugne, che col corso delle buone operazioni. Ma interroghiamo col Profeta il Signore, dicendogli; *Signore, chi abiterà nel tuo Tabernacolo, ovvero chi riposerà nel tuo santo Monte?* Dopo questa interrogazione, ascoltiamo sorelle, il Signore, che risponde, e ci mostra la strada dello stesso Tabernacolo, e dice: *Chi cammina senza macchia, e fa la giustizia: Chi dice la verità nel suo cuore: Chi non ingannò colla sua lingua: Chi non fece male al suo prossimo, e non l' oltraggiò con parole.* Chi cacciando dagli occhi del suo cuore il maligno Demonio colla medesima persuasione, che lui suggeriva, lo ridusse a niente, e si rese padrone de' di lui primi attentati, e spezzolli in Cristo. Quelli pure, che temendo il Signore, non insuperbiscono per la buona loro osservanza, ma pensando, che li beni, che in essi sono, non possono essere da loro, ma dal Signore, magnificano il Signore, che opera in essi, dicendo col Profeta; *Non a noi Signore, non a noi, ma al tuo nome da' gloria.* In quella guisa, che Paolo Apostolo non attribuì a se stesso alcuna cosa della sua predicazione, dicendo: *Per grazia di Dio sono quello che sono.* Ed un' altra volta il medesimo dice: *Chi si gloria, nel Signore si glorii.* Onde ancora nel Vangelo il Signore: *Chi ode queste mie parole, e le porrà in esecuzione; sarà da me assomigliato all' Uomo saggio, che fabbricò la sua casa sovra la pietra: Vennero i fiumi, soffiarono i venti, ed urtarono in quella casa, e non cadde, perchè era fondata so-*

ora la pietra. Facendo il Signore queſte coſe, ogni giorno aſpetta, che con l'opere corriſpondiamo a queſte ſue ſante ammonizioni. A queſto effetto ci ſono prolungati i giorni della vita preſente, acciocchè ci emendiamo de' noſtri mali, dicendo l'Apoſtolo: *Non ſai forſe, che la pazienza di Dio t'invita a penitenza?* Poſciachè prima dice il Signore: *Io non voglio la morte del peccatore, ma che ſi converta, e viva.*

Terza diviſione.

AVendo noi dunque, o ſorelle, interrogato il Signore, dell'abitatore del ſuo Tabernacolo, abbiamo udito il precetto di abitarlo; però ſe adempiremo l'uffizio di sì fatto abitatore, faremo eredi del Regno de' Cieli. Dobbiamo per tanto preparare i cuori, ed i corpi noſtri a militare ſotto la ſanta ubbidienza de' comandamenti; e quello, che naturalmente non poſſiamo da noi medeſimi, preghiamo il Signore, che voglia, ci ſia ſomminiſtrato dall'ajuto della ſua grazia. E ſe fuggendo le pene infernali, vogliamo arrivare alla vita perpetua, mentre ancora v'è tempo, e ſiamo in queſto corpo, ed abbiamo comodità di fare tutte queſte coſe, col mezzo di queſta via di luce, ſi deve correre, e fare adeſſo tutto quello, che ci debba eſſere utile in perpetuo. Deeſi dunque ſtabilire da noi una ſcuola di ſervizio di Dio, nella cui iſtituzione ſperiamo non avere ad ordinare alcuna coſa, nè aſpra, nè grave. Pure, ſe per emendazione de' vizj, e per conſervazione della carità, dettando ciò la ragione dell'equità, in alcuna coſa ſi procedeſſe alquanto più ſeveramente, non dobbiamo fuggire ſulle prime, atterriti dallo ſpavento, la ſtrada della ſalute, la quale non è da cominciarſi, che con anguſto principio; poichè nel progreſſo del vivere ſpirituale e della ſede, dilatato che s'è il cuore, con una dolcezza ineſplicabile d'amore, ſi corre la via de' Comandamenti di Dio; ſicchè non partendoſi mai dalla ſcuola, e dal magiſtero, e perſeverando nella ſua dottrina ſino alla morte nel Moniſtero, participiamo, mediante la pazienza, delle paſſioni di Criſto, e meritiamo di eſſere conſorti del ſuo Regno.

CAP.

CAP. I.

Quale debba essere l' Abbadessa.

L'Abbadessa degna di essere preposta al Monistero, deve sempre ricordarsi, quale viene detta, e co' fatti adempiere il nome di maggiore: Imperocchè si crede, ch' ella nel Monistero tenga il luogo di Cristo, quando viene chiamata col di lui nome, dicendo l'Apostolo: *Voi avete ricevuto lo spirito dell' adozione di figliuoli, nel quale noi chiamiamo Dio, Abba, cioè Padre.* Per tanto l'Abbadessa non deve insegnare, nè stabilire, nè comandare alcuna cosa, che sia fuori del comandamento del Signore; ma il suo comandare, il suo insegnare sparga sempre nelle menti delle Monache il fermento della giustizia divina. Si ricordi sempre l' Abbadessa, che nel tremendo giudizio di Dio, si farà l'esame della sua Dottrina, e dell'ubbidienza delle Monache; e sappia essere imputato a difetto, e colpa del Pastore quel meno d' utile, che il Padre di famiglia potrà ritrovare nelle sue pecorelle: e che parimente allora solo sarà libero, quando averà posto ogni diligenza intorno al Gregge inquieto, e disubbidiente, ed usata ogni cura intorno alle loro inferme operazioni: Sicchè esso loro Pastore, assoluto nel giudizio di Dio, dica col Profeta al Signore: *Non ho nascosto la tua Giustizia dentro al mio cuore, ho pronunziato la verità, ed il tuo salutare, ma essi non ne facendo conto, m' hanno dispregiato.* E finalmente allora le pecore disubbidienti alla di lui cura, saranno punite di gravissima pena di morte.

Prima divisione.

QUando dunque alcuna riceve il nome d' Abbadessa, bisogna, che con doppia dottrina governi le sue Monache, cioè che dimostri più co' fatti, che con le parole tutte le cose buone, e sante, proponendo con parole i comandamenti di Dio alle Monache, che sono capaci, dove alle dure di cuore, ed alle più semplici deve proporli colle opere. Tutte poi quelle cose, che condannerà alle

le ſue Monache, come cattive, moſtri ancora ne' ſuoi proprj fatti, che non debbono farſi: acciocchè predicando eſſa alle altre, non ſia ritrovata colpevole, ed acciocchè peccando ella, Dio non le dica: *Perchè narri tu le mie giuſtizie, e pronunzj colla bocca il mio teſtamento; tu poi hai odiato la diſciplina, e gettati dopo di te i miei ragionamenti? E tu che vedevi la feſtuca nell' occhio della tua ſorella, nell' occhio proprio non vedeſti la trave?* Da lei nel Moniſtero non ſia fatta differenza da perſona a perſona. Non ſia l'una più amata, che l'altra, eccetto quella, che ella troverà migliore nelle opere buone, e nell'ubbidienza. Non ſia prepoſta la Nobile a quella, che ſi convertì, eſſendo di baſſa condizione, o ſerva, ſe non vi foſſe altra ragionevole cauſa; Che ſe poi all' Abbbdeſſa parerà, che la giuſtizia lo chieda, faccialo, e faccia lo ſteſſo di ciaſcun ordine: altrimenti tenghino tutte li proprj luoghi; Imperciocchè *o ſervi, o liberi, ſiamo tutti una coſa medeſima in Criſto, ed abbiamo tutti ſotto uno ſteſſo Signore una pari milizia, ed un' eguale ſervitù, perchè appreſſo Dio non v' è accettazione di perſone:* Ma ſolamente in queſto, appreſſo di lui ſiamo differenziati, ſe ſiamo ritrovati migliori degli altri nelle opere buone, e nell'umiltà. Dunque dall'Abbadeſſa ſieno tutte amate egualmente, ed una medeſima diſciplina ſia amminiſtrata a tutte, ſecondo i meriti.

Seconda diviſione.

DEve però l'Abbadeſſa nella ſua dottrina ſempre oſſervare quella forma Apoſtolica, in cui ſi dice: *Riprendi, prega, correggi*, cioè meſcolando tempi con tempi, luſinghe con minacce, dimoſtri la ſeverità di Maeſtra, e l'affetto pietoſo di Madre, cioè riprenda più duramente le indiſciplinate, ed inquiete, e preghi dolcemente le ubbidienti, e pazienti, acciocchè vadano di bene in meglio. L'avvertiamo però, che riprenda, e corregga le negligenti, e diſpregiatrici, e che non diſſimuli i peccati delle delinquenti; ma tolga, e sbarbi dalle radici, meglio che può, i vizj, toſto che incominciano a naſcere, ricordandoſi del pericolo di Eli

Sacer-

Sacerdote di Silo. Per la prima dunque, o seconda ammonizione, corregga con parole quelle, che sono di costumi più gravi, e di migliore capacità, ma le malvage, dure, superbe, ed inubbidienti raffreni, e gastighi con battiture, o altre corporali afflizioni nello stesso principio del peccato, sapendo che è scritto: *Lo stolto non si corregge per parole*. Ed altrove: *Batti con la verga il tuo figliuolo, e libererai l'anima sua dalla morte*.

Terza divisione.

DEve sempre ricordarsi l'Abbadessa, chi ella sia, e come viene nominata, e dee sapere, che da quello più si esige, a cui è più commesso. Sappia ancora, quanto difficile, ed ardua cosa si è addossata, avendo preso a regger anime, e servire a' costumi di molte; e che le abbisogna correggere altre con lusinghe, altre con riprensioni, ed altre con persuasioni: di modo che secondo la qualità, ed intelletto di ciascuna, sì fattamente a tutto si accomodi, e si conformi, che non solo non patisca alcun danno nelle pecorelle a se commesse, ma più tosto si rallegri dell'accrescimento del suo buon Gregge. Sopra tutto si guardi, che dissimulando, o stimando poco la salute delle anime a se commesse, non abbia sollecitudine maggiore delle cose transitorie, terrene, caduche, che delle anime stesse; ma pensi sempre, che ha preso a reggere anime, delle quali ha da render conto. Ed acciocchè forse non alleghi in discolpa la povertà del Monistero, ricordisi che è scritto: *Primieramente cercate il Regno di Dio, e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno somministrate*. Ed in altro luogo: *Niente manca a coloro, che temono Dio*. Sappia ancora, che chi ha tolto a regger anime, si deve preparare a renderne ragione. E quanto numero di sorelle vedrà di avere sotto la sua cura, tenga per certo, che di tutte le anime loro, niente meno che della propria, ha da render ragione nel dì del Giudizio. E così temendo sempre l'esame futuro del Pastore, circa le pecorelle a se commesse, tenendo conto de' fatti altrui, diviene sol-

leci-

lecita de' proprj ; e somministrando colle sue ammonizioni alle altre l'emenda, ella stessa si fa ancora emendata da' proprj vizj.

CAP. II.

Del chiamare a consiglio le Monache.

OGni volta, che occorrerà, si trattino nel Monistero cose d'importanza, convochi l'Abbadessa tutta la Congregazione, ed ella stessa proponga quello, che si ha da trattare. Ed udendo il parere delle sorelle, consulti seco stessa, e faccia quello, che giudicherà più utile. Nè per altro diciamo, che tutte sieno chiamate al consiglio, se non perchè spesso il Signore rivela alla più giovane quello, che è meglio. Le sorelle però dieno con tale, e tanta soggezione di umiltà il loro consiglio, che non presumano difendere con ostinazione il loro parere; ma più tosto il tutto dipenda, e sia rimesso nell'arbitrio dell' Abbadessa, ed in quello, che ella giudicherà più salutevole, tutte l'ubbidiscano. Come però conviene al discepolo ubbidire al Maestro, così conviene allo stesso disporre tutte le cose providamente, e giustamente. In ogni cosa dunque tutte seguitino la Regola, come Maestra; nè da lei alcuna temerariamente si parta.

Dichiarazione

DOve dice: *Cose d' importanza*. Tra le cose d'importanza, nelle quali spezialmente si debbono ricercare i pareri, e i voti di tutta la Congregazione, o sia Convento di qualsisia Monistero, sono il ricevere le Monache Novizie alla Professione, far Sindichi, locazioni, alienazioni de' beni del Monistero, accettare alcuna che voglia venire alla Religione, accettare Capellano ovvero Confessore, e simili cose d'importanza. Acciocchè dunque non siano facilmente alienati i beni del Monistero, quando occorrerà tal bisogno, faccia con licenza del Reverendissimo Monsignore Vescovo nostro superiore, ovvero suo Vicario, acciocchè il contratto passi con evidente utilità del Monistero, ed acciocchè li contraenti non incor-

incorreſſero in cenſure, partecipando ancora con i parenti del Moniſtero dei più pratichi, acciocchè il tutto paſſi con utilità del Moniſtero.

Dove dice: *Convochi l' Abbadeſſa tutta la Congregazione.* Avanti che l' Abbadeſſa proponga la cauſa, di cui ſi deve trattare, eſorti le Sorelle, che dieno con umiltà il loro conſiglio, conforme a queſto capitolo: Proibiamo però, che alcuna delle Sorelle ardiſca paleſare quelle coſe, che ſi ſaranno trattate ne' Capitoli, e dalle Seniori ſaranno vietate rilevarſi. E ſe alcuna ſarà trovata delinquente, ſiale ingiunto per queſta grave inubbidienza, che dica ſua colpa in Capitolo, alla preſenza di tutte, e digiuni una volta in pane ed acqua in Refettorio, e per lo ſpazio di ſei meſi ſia privata di voce attiva, e paſſiva nel Capitolo. E perchè per tali eccеſſi i Monaſteri patiſcono danno ſpirituale e temporale, vergogna e confuſione appreſſo i popoli, come per eſperienza ogni giorno ſi vede; però in queſto non ſi vuole avere riſpetto, nè remiſſione ad alcuna; e per quanto tempo ſi oſſerverà quello precetto, ſi conſerverà la riputazione del Moniſtero, e anderà aumentando di bene in meglio nei beni ſpirituali e temporali: e non oſſervandoſi, Dio vi permetterà tutti i mali, e diſordini, a confuſione e danno del corpo e dell' anima.

Diviſione.

NIuna nel Moniſtero ſegua la volontà del proprio cuore, nè alcuna preſuma di contendere oſtinatamente coll' Abbadeſſa ſua, dentro, o fuori del Moniſtero. E ſe vi ſarà chi tanto ardiſca, ſoggiaccia alla correzione della Regola. Però la ſteſſa Abbadeſſa faccia tutte le coſe col timore di Dio, e coll' oſſervare la Regola, ſapendo di dovere ſenza dubbio rendere conto di tutt' i ſuoi giudizj a Dio giuſtiſſimo Giudice. Dovendoſi poi trattare ad utilità del Moniſtero alcuna coſa di minore importanza, uſi ſolamente il conſiglio delle Seniori, ſecondo che è ſcritto: *Fa tutte le coſe col conſiglio; e non ti pentirai dopo il fatto.*

Di-

Dichiarazione.

DOve dice: *Uſi ſolamente il conſiglio delle Seniori.* Per nome delle Seniori dichiariamo importarſi la Priora, le Decane, la Maeſtra delle Novizie, e la Celleraria nelle coſe temporali; con le quali ſole poſſa l' Abbadeſſa liberamente ſpedire tutte le occorrenze ſpirituali, e temporali del Monaſterio nelle coſe minori.

CAP. III.

Quali ſieno gli ſtrumenti delle buone opere.

IL primo, e principale ſtrumento è: Amare il Signore Iddio con tutto il cuore, con tutta l'anima, e con tutte le forze della propria virtù: dappoi il proſſimo, come ſe ſteſſo. Non ammazzare. Non far adulterio. Non commettere furto. Non deſiderare coſa, che ſia mala. Non fare falſa teſtimonianza. Onorare tutti gli uomini. Non far ad altri quello, che non vorreſſi foſſe fatto a te. Negar la propria volontà, per ſeguitare Criſto. Gaſtigare il corpo. Non abbracciare le delizie. Amare il digiuno. Ricreare i poveri. Veſtire il nudo. Viſitare l' infermo. Seppellire il morto. Sovvenire i tribolati. Conſolare gli afflitti. Allontanarſi dalle azioni del ſecolo. Non anteporre coſa veruna all' amore di Criſto. Non mettere in opera l' ira. Non ſerbare tempo all' iracondia. Non tenere inganno dentro al cuore. Non dare la pace falſa. Non abbandonare la carità. Non giurare, per non incorrere caſualmente in qualche ſpergiuro. Dire la verità col cuore, e colla bocca. Non rendere male per male. Non far ingiuria, ma con pazienza ſopportare le ingiurie fatte. Amare i nemici. Non rimaledire, ma più toſto benedire quelli, che ci maledicono. Soſtenere le perſecuzioni per la giuſtizia. Non eſſer ſuperba. Non dedita al vino. Non gran mangiatrice. Non ſonnolenta. Non pigra. Non mormoratrice. Non detrattrice. A Dio ſolo commettere la ſua ſperanza. Vedendo in ſe alcun bene, attribuirlo a Dio, e non a ſe. Ma il ma-

il male ſtimarlo ſempre fatto da ſe, ed a ſe imputarlo. Temere il giorno del Giudizio. Avere ſpavento del fuoco infernale. Deſiderare la vita eterna con ogni affetto ſpirituale. Avere ogni giorno avanti gli occhi la conſiderazione della morte. Cuſtodire ad ogni ora le azioni della ſua vita. Avere per coſa certa, che Dio in tutt'i luoghi ci guarda. Spezzare ſubito in Criſto i penſieri cattivi, che vengono al proprio cuore. E manifeſtargli al Padre ſpirituale. Cuſtodire la ſua bocca dal male, e da' diſcorſi inconvenienti. Non amare il troppo parlare. Non dire parole vane, o atte a far ridere. Abborire il molto, ovvero diſſoluto ridere. Udire volentieri le ſante Lezioni. Attendere frequentemente all' orazione. Confeſſare ogni giorno a Dio nell'Orazione, con lagrime, e con gemiti le colpe paſſate; ed emendarſene por l'avvenire. Non dar effetto a' deſiderj della carne, ed aver in odio la propria volontà. Ubbidire in tutte le coſe a' comandamenti dell' Abbadeſſa, ancorchè ella (che Dio non voglia) faceſſe il contrario, avendo ſempre nella mente quel precetto del Signore: *Fate quelle coſe, ch dicono: ma non fate quelle che fanno.* Non volere eſſer chiamata Santa prima di eſſerlo; ma prima eſſerlo, affinchè ſi dica più il vero. Adempiere ogni dì co' fatti i precetti di Dio. Amare la Caſtità. Non avere in odio perſona alcuna. Non avere zelo cattivo, nè invidia. Non amare le conteſe. Fuggire la ſuperbia. Venerare le vecchie. Amare le giovani. Pregare per i nemici a riguardo di Criſto. Tornare in pace colle diſcordanti, prima che tramonti il Sole. Nè mai diſperate della miſericordia di Dio. Ecco queſti ſono gli ſtrumenti dell' Arte Spirituale, i quali dappoichè ſenza intermiſſione ſaranno da noi di giorno, e di notte adempiuti, e nel dì del Giudizio preſentati, ci otterranno in ricompenſa da Dio quella mercede, che egli ſteſſo promiſe; ciò, che occhio non vide, nè orecchio udì, nè cuore umano concepì mai; quello, che Dio ha preparato a coloro, che l'amano. Il luogo poi, nel quale dobbiamo diligentemente fare tutte queſte coſe, ſono i Chio-

ſtri

ſtri del Moniſtero, e la ſtabilità nel buon propoſito di operare per amor di Dio.

CAP. IV.

Dell' Ubbidienza delle Monache.

IL primo grado dell' umiltà è l' ubbidienza ſenza dimora. Queſta convienſi a quelle, che niuna coſa ſtimano a ſe più cara di Criſto, o ſia per timore del fuoco infernale, o ſia per la gloria della vita eterna; le quali ſubito che alcuna coſa è loro comandata dalla Maggiore, come ſe lor foſſe da Dio comandata, non ſanno mettere indugio a farla. Delle quali dice il Signore: *Per l' udir dell' orecchio mi ubbidì*. E parimente dice ai Superiori: *Chi ode voi, ode me*. Quelle tali adunque, trajaſciando, ſubito le proprie coſe, ed abbandonando la propria volontà, toſto diſoccupate le mani, e laſciando imperfetto ciò che facevano, col pronto piede dell' ubbidienza ſeguitano co' fatti la voce di chi loro comanda; e quaſi in un momento il predetto comando della Maeſtra, e l' opera compiuta della Diſcepola preſtamente inſieme finiſcono nella velocità del timore di Dio. Sollecite amendue di ſalire alla vita eterna, prendono perciò la ſtrada ſtretta: Onde dice il Signore: *Stretta è la via, che conduce alla vita*. Di modo che, non vivendo a loro arbitrio, nè ſervendo a' proprj deſiderj e piaceri, ma camminando ſecondo il parere e comandamento altrui, deſiderano ſtando nel Moniſtero avere l' Abbadeſſa ſopra di ſe. Senza dubbio queſte tali imitano quella ſentenza del Signore, che dice: *Io non ſono venuto a fare la volontà mia, ma di colui, che mi ha mandato* Queſta ſteſſa ubbidienza però allora ſarà accetta a Dio, e grata agli uomini, quando quello, che è comandato, non ſi farà con timore, nè tardamente, nè con tiepidezza, o mormorazione, ovvero con rifpondere, che non le piace di farlo; perchè l' ubbidienza, che ſi rende a' Maggiori, ſi rende a Dio, giacchè diſſe egli ſteſſo: *Chi ode voi, ode me*. Ed abbiſogna, che dalle Monache ſia fatta con animo

mo buono, ed allegro, perchè *Dio ama chi dà con allegrezza*. Imperciocchè se la Monaca ubbidisce mal volontieri, e mormora, non solo colla bocca, ma ancora col cuore; benchè adempia il comandamento, nondimeno non sarà accetto a Dio, che risguarda il cuore di quello, che mormora; sicchè per un' opera tale non acquista grazia alcuna, anzi incorre nella pena de' mormoratori, se già soddisfacendo non si emenderà.

CAP. V.

Della Taciturnità, ovvero Silenzio.

FAcciamo quello, che dice il Profeta: *Io mi proposi di custodire le vie mie, per non peccare colla mia lingua, posi sotto guardia la mia bocca, divenni muto, e mi umiliai, ed ho taciute ancora le cose buone*. Quì dimostra il Profeta, che se alcuna volta si debbono tacere per rispetto del silenzio le cose buone, quanto maggiormente si deve cessare dalle male parole per la pena del peccato. Dunque per la gravezza del silenzio di raro si conceda licenza alle perfette discepole di parlare ancora delle cose buone, sante, e di edificazione, perchè è scritto: *Nel molto parlare non scamperai dal peccato*. Ed altrove: *La morte, e la vita sta nelle forze della lingua*. Imperocchè parlare, ed insegnare conviene al Maestro, tacere, ed udire al discepolo. E perciò se abbisognerà dimandare alla maggiore alcuna cosa, dimandisi con ogni umiltà, e soggezione di riverenza. Le scurrilità poi, o parole oziose, e che muovono a riso, in tutt' i luoghi condanniamo ad eterna clausura; e non permettiamo, che la discepola in verun modo a così fatto parlare apra la bocca.

Dichiarazione.

DOve dice: *Scurrilità*. Scurrilità si è il parlar disonesto da far ridere. Mossi da questa terribile sentenza del P. S Benedetto, li Monaci osservanti dell'ordine predetto hanno per dichiarazione di questo ordinato ciò, che noi similmente imponiamo all' Abbadessa, ch' ella studii con tutte le forze di fare osservare diligentemente que-

ſta parte della Regola, ed imponga gravi penitenze per così fatti eccessi. Ed acciò siano levate le cagioni delle scurrilità, e leggerezze, proibiamo il tenere uccelli, come colombi, pappagalli, merli, storni, ec., e animali, come conigli, cagnuoli, e simili, quali provochino a giuoco, e levità Proibiamo ancora giuochi mondani, come di carte, dadi, e simili; parimente gli spettacoli vani, ogni trasformazione di abito, ed in tutto qualsivoglia cosa da trastullo. Ma in qualunque tempo si ritrovino le Sorelle insieme, a cagione di ricreazione, guardinsi dalle dissolutezze, dal mettersi vicendevolmente le mani addosso, e da altri simili scherzi, non convenienti all' onestà religiosa; e sieno i loro passatempi modesti, e misti di gravità, i quali secondo il detto di S. Bernardo più tosto apportino sollievo, che snervamento. Chi nelle cose predette avrà fatto altrimenti, digiuni in pane, ed acqua, mangiando in terra, in Refettorio tante volte, quante avrà contraffatto. Le quali cose acciò sieno meglio osservate, vogliamo, che a tali ricreazioni si trovi presente l' Abbadessa, o almeno la Priora, o pure una delle Seniori.

CAP. VI.

Dell' Umiltà.

SOrelle, la Scrittura Divina ci grida, dicendo: *Chiunque si esalta, sarà umiliato, e chiunque si umilia, sarà esaltato.* Quando dunque così dice, viene a mostrarci, che ogni esaltazione è spezie di superbia: Da cui dimostra guardarsi il Profeta, con dire: *Signore non si è esaltato il mio cuore, nè gli occhj miei si sono levati in alto; nè camminai in cose grandi, nè in cose maravigliose sovra di me. Ma che? Se non sentiva umilmente di me medesimo, ma esaltai l' anima mia; come a fanciullo slattato dalla sua madre, così retribuisci all' anima mia.* Onde, Sorelle, se vogliamo salire alla più alta cima della somma umiltà, e giugnere velocemente a quella celeste esaltazione, alla quale si ascende coll' umiltà della vita presente, ci abbisogna colle opere nostre ascendenti drizzare quella scala, che apparve nel sonno a Giacobbe,

sulla

ſulla quale venivano a lui moſtrati Angeli, che diſcendevano e ſalivano. Per il quale diſcendere e ſalire noi ſenza dubbio niente altro intendiamo, ſe non che colla ſuperbia ſi diſcende, e coll'umiltà ſi aſcende. La ſteſſa diritta ſcala poi ſignifica la noſtra vita nel ſecolo, la quale, umiliato che ſi è il cuore, è dal Signore dirizzata al Cielo; per lo che diciamo, che i lati di queſta ſcala ſono il corpo e l'anima noſtra, ne' quali lati la Divina vocazione ha inſeriti diverſi gradi di umiltà o di diſciplina, acciocchè per eſſi aſcendiamo.

Grado primo.

IL primo grado adunque dell'umiltà è, ſe ponendoſi la Monaca ſempre avanti gli occhj il timore di Dio, ſi guardi con ogni attenzione di mai dimenticarſelo; e ricordandoſi ſempre di tutte le coſe comandate da Dio, e che quelli, i quali diſpregiano Dio, incorrono per li loro peccati nelle pene infernali, nell'animo ſuo continuamente rivolga la vita eterna preparata a coloro, che temono Dio. Ed aſtenendoſi ogni ora da' peccati, e da' vizj, cioè de' penſieri, della lingua, degli occhj, delle mani, de' piedi, e della propria volontà, s'affretti di recidere i deſiderj carnali. Penſi dunque di eſſere ſempre, e ad ogni ora dal Cielo riſguardata da Dio, ed in ogni luogo i ſuoi fatti eſſer veduti dall'aſpetto della Divinità, ed ogni ora eſſere dagli Angeli rapportati a Dio: Il che ci manifeſta il Profeta, quando moſtrandoſi Iddio ſempre preſente alli noſtri penſieri, dice: *Dio eſamina ſottilmente i cuori, e le reni*; Ed ancora: *Il Signore ſa i penſieri degli uomini*. E parimente dice: *Tu hai inteſo li miei penſieri da lontano*: E che *il penſiero dell' uomo ſi confeſſerà a te*. Onde acciocchè l'umile Sorella ſia ſollecita circa i perverſi penſieri, dica ſempre nel ſuo cuore: *Allora ſarò ſenza macchia avanti la preſenza Divina, quando mi guarderò dalle mie iniquità*. Ed in tal guiſa ci viene proibito il fare la propria volontà, quando la Scrittura ci dice: *E partiti dalle tue volontà*; E ſimilmente preghiamo il Signore nell'Orazione, che ſia fatta in noi la ſua volontà.

Diviſione.

RAgionevolmente adunque ci è inſegnato di non fare la propria volontà, quando ci guardiamo da quello, che dice la Scrittura: *Vi ſono alcune vie, che pajono diritte agli uomini, il fine delle quali s' immerge ſino nel profondo dell' Inferno.* E quando ancora ci guardiamo da quello, che è detto de' negligenti: *Sono corrotti, e fatti abbominevoli ne' loro piaceri.* Dobbiamo però credere quanto a' deſiderj carnali, che Dio ci è continuamente preſente, dicendo al Signore il Profeta: *Innanzi a te, Signore, è ogni mio deſiderio.* Deve adunque fugirſi il deſiderio cattivo, perchè la morte è poſta preſſo l' entrata della dilettazione. Onde la Scrittura comanda, dicendo; *Non ſeguire le tue concupiſcenze.* Dunque ſe gli occhj del Signore veggono ſottilmente i buoni, ed i rei, e ſe *il Signore dal Cielo riſguarda ſempre i figliuoli degli uomini, per vedere ſe alcuno conoſce, o cerca Dio:* Di più ſe dagli Angeli a noi deputati, ogni dì, giorno e notte, ſono annunziate le opere noſtre al Signore Iddio, noſtro Fattore, e Creatore di tutte le coſe; Per certo, Sorelle, dobbiamo ſempre guardarci, ſiccome nel Salmo dice il Profeta, che mentre decliniamo nel male, e diventiamo inutili, Dio alcuna volta non ci riſguardi; e perdonandoci in queſto tempo per ſua pietà, ed aſpettando che ci convertiamo in meglio, non ci dica nel ſecolo futuro: *Tu faceſti tali e tali coſe, ed io mi tacqui.*

Grado ſecondo.

IL ſecondo grado dell' umiltà è, ſe l' uomo, non amando la propria volontà, non ſi diletti di adempiere i ſuoi deſiderj, ma ſeguiti co' fatti quella voce del Signore, che dice: *Non ſono venuto a fare la mia volontà, ma quella di colui, che mi ha mandato.* Similmente dice la Scrittura: *La volontà ha pena, e la neceſſità partoriſce corona.*

Grado terzo.

IL terzo grado dell' umiltà è, che l' uomo per amor di Dio ſi ſottoponga con ogni ubbidienza al ſuo Maggiore,

giore, imitando il Signore, di cui dice l'Apostolo: *Che fu ubbidiente fino alla morte.*

Grado quarto.

IL quarto grado dell'umiltà è, se incontrando nella stessa ubbidienza cose dure e contrarie, ovvero essendogli fatta qualsivoglia ingiuria, con tacita coscienza abbracci la pazienza; e sopportando non si stanchi, o si parta, dicendo la Scrittura: *Chi persevererà fino al fine, quegli sarà salvo.* Parimente: *Si conforti il tuo cuore, ed aspetta il Signore.* E mostrando in che modo il fedele debba pel Signore sopportare tutte le cose, eziandio contrarie, in persona de' sofferenti dice: *Per tua cagion siamo tutto giorno tormentati a morte, e stimati come pecore da macello.* E sicuri della speranza della retribuzione Divina soggiungono con allegrezza, e dicono: *Ma in tutte queste cose siamo vincitori per amore di colui, che ci ha amati.* Ed in altro luogo dice similmente la Scrittura: *Dio, tu ci hai provati, ed esaminati col fuoco, come si esamina l'argento; ci conducesti nel laccio, ed hai posto le tribulazioni sovra le nostre spalle.* E per mostrarne, che ci abbisogna stare sotto il Prelato, soggiugne dicendo: *Tu hai posto uomini sovra i nostri capi.* Questi tali adempiendo ancora nelle cose avverse, e nelle ingiurie, il precetto del Signore mediante la pazienza, *essendo percossi in una guancia porgono l'altra, ed a chi toglie loro la tonaca lasciano ancora il mantello, ed essendo forzati al cammino di un miglio ne fanno due*: e coll'Apostolo Paolo sopportano i falsi fratelli, e la persecuzione, benedicendo coloro che li maledicono.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Grado quinto.

IL quinto grado dell'umiltà è, se la Monaca non asconderà alla sua Abbadessa tutt'i mali pensieri, che le vengono al cuore, ovvero le colpe, che occultamente ha commesse, ma umilmente ne la farà consapevole. Al che ci esorta la Scrittura, dicendo: *Manifesta al Signore la via tua, e spera in lui.* Ed altrove: *Confessatevi al Signore, perchè in eterno dura la sua misericordia.* Ed il

Profeta ſimilmente dice: *Io ti ho manifeſtato il mio peccato, nè ti ho naſcoſto le mie ingiuſtizie; anzi ho detto, confeſſerò contro me ſteſſo le mie ingiuſtizie al Signore, e tu perdonaſti l'empietà del mio cuore.*

Grado ſeſto.

IL ſeſto grado dell'umiltà è, ſe la Monaca ſia contenta d'ogni viltà, o eſtremità; ed a tutte le coſe comandatele ſi giudichi come operatrice cattiva ed indegna, dicendo col Profeta: *Son ridotta a nulla, e nol conobbi: come un giumento diventai appreſſo di te, ed io ſempre teco.*

Grado ſettimo.

IL ſettimo grado dell'umiltà è, ſe non ſolamente ſi dica colle parole, ma ancora nel più intimo del ſuo cuore ſi creda l'inferiore, e la più vile di tutte, umiliandoſi, e dicendo col Profeta: *Io ſono un verme, e non creatura umana; obbrobrio degli uomini, ed abbiezione della plebe: eſſendo eſaltata, mi ſono umiliata, e confuſa.* E parimente: *Buon per me, che mi hai umiliato, acciocchè impari li tuoi comandamenti.*

Grado ottavo.

L'Ottavo grado dell'umiltà è, ſe la Monaca non altro faccia, che quello a cui l'eſortano la comune regola del Moniſtero, o gli eſempj de' Maggiori.

Grado nono.

IL nono grado dell'umiltà è, ſe la Monaca raffreni la lingua dal parlare; ed oſſervando il ſilenzio non parli prima d'eſſere interrogata, moſtrando la Scrittura, che *nel molto parlare non ſi sfuggirà il peccato; e che l'uomo loquace non ſarà indirizzato ſopra la terra.*

Grado decimo.

IL decimo grado dell'umiltà è, che non ſia facile nè pronta a ridere; perchè è ſcritto: *Lo ſtolto eſalta la ſua voce nel riſo.*

Gra-

Grado undecimo.

L'Undecimo grado dell' umiltà è, che la Monaca quando parla, parli pianamente, e ſenza ridere, umilmente, e con gravità, poche parole rogionevoli, e con voce ſommeſſa, eſſendo ſcritto: *Il ſavio ſi dà a conoſcere con poche parole.*

Grado duodecimo.

IL duodecimo grado dell' umiltà è, che la Monaca non ſolamente col cuore, ma collo ſteſſo corpo dimoſtri ſempre umiltà a coloro, che la veggono, cioè nell' Opera, nell' Oratorio, nel Moniſtero, nell' Orto, in ſomma ovunque ſi ritroverà, ſedendo, andando, o ſtando in piedi: Stia ſempre col capo chino, con gli occhi fiſſi in terra; e ſtimandoſi ſempre colpevole de' ſuoi peccati, penſi di già eſſere preſentata al tremendo Giudizio di Dio, dicendo continuamente a ſe ſteſſa col cuore ciò, che diſſe il Pubblicano Vangelico con gli occhi fiſſi in terra: *Signore non ſono degno io peccatore di levare gli occhj miei verſo il Cielo.* E ſimilmente col Profeta: *Io mi ſono piegato ed umiliato da ogni parte.* Saliti dunque tutti queſti gradi d' umiltà, ſubito giugnerà la Monaca a quella carità di Dio, che *per eſſere perfetta ſcaccia fuori il timore*; mediante la quale comincierà ad eſeguire ſenza fatica veruna, quaſi naturalmente, e per uſanza, tutte quelle coſe, che prima non ſenza timore oſſervava; non già più per paura dell' Inferno, ma per amore di Criſto, e per la ſteſſa buona conſuetudine, e dilettazione delle virtù. Il che ſi degnerà moſtrare il Signore nella ſua ſerva monda da' vizj, e da' peccati, mediante lo Spirito Santo.

CAP. VII.

Degli Uffizj Divini nel tempo della notte.

NEl tempo del Verno, cioè delle Calende di Novembre ſino a Paſqua, ſecondo una ragionevole conſiderazione, deve levarſi all' ottava ora della notte, acciocchè ripoſato che avranno le Monache poco più della

metà della notte, ſorgano già digeſte. Quel tempo poi, che reſta dopo le vigilie, ſia ſpeſo nel meditare, eccetto da quelle Sorelle, che hanno ancora biſogno d'imparare alcuna coſa circa il Salterio, ovvero le Lezioni: Ma da Paſqua inſino alle ſopraddette Calende di Novembre, così ſi temperi l'ora delle vigilie, che fatto un breviſſimo intervallo, nel quale le Sorelle poſſano uſcire a' biſogni della natura, ſi ſoggiungano le Laudi, le quali ſi debbono dire incominciandoſi la luce.

Dichiarazione.

Circa l'ordine del Divino Offizio per tutto l'anno, ſia ſervata la conſuetudine del Breviario noſtro Monaſtico, nel quale è ordinato tutto quello, che appartiene al Divino Offizio.

Dove dice: *Deve levarſi all' ottava ora.* Perchè fra le maggiori virtù, la diſcrezione è ſopra tutte commendata, perciò giudichiamo eſſerſi abbaſtanza provveduto ad ogni ſorta di compleſſione, ſe ſi concedano per dormire otto ore di tempo. Onde ſecondo l'antica oſſervanza Monaſtica, nel tempo del Verno ſi ſuoni la dormizione a un' ora di notte, dopo la quale ſonata abbiano le Sorelle ſpazio d'una mezz'ora, nel quale laſciato ogni eſercizio s'apparecchino ad andare a dormire: e ſe alcuna ſarà trovata, paſſata quella mezz'ora non eſſer andata a dormire, ceſſando legitimo impedimento, ſia ripreſa dall'Abbadeſſa, o da alcuna delle Seniori. Dopo eſſa mezz'ora diano ſette ore a dormire, paſſate le quali levandoſi ſiano dette levarſi circa le otto ore ſecondo la Regola.

Dove dice: *Ma da Paſqua* ec. Eccetto ſe la Feſta di Paſqua veniſſe nel meſe d'Aprile, nel qual caſo diſpenſando dichiariamo, che il tempo della dormizione del mezzodì comincia nel giorno feſtivo del P. S. Bendetto, ed allora dovrà talmente diſporſi la dormizione della notte, che computata la dormizione del giorno, ſi dieno ſempre per otto ore da dormire. Si dee però notare, che dal principio della Quareſima ſino alle Calende di Novembre, ſi dee ſonare la dormizione a mezz' ora di notte: ma nella Feſta di S. Croce di Settembre co-

min-

minciamo a lasciare la dormizione del mezzodì. Ancora grande intervallo tra' Notturni, e le Laudi incominciasi a fare dalle Calende di Novembre fino alla Festa della Purificazione della Madonna, eccetto se fusse Festa di dodici Lezioni: ed ogni volta che le Laudi si dicono insieme con Prima, siano dati cinque botti a una campana poco innanzi, che si sonino le Laudi, acciò si apparecchino le Sorelle, ed a tempo debito possano venire all'Offizio. Ma nell'altro tempo, secondo la Regola, sia fatto un breve intervallo tra i Notturni, e le Laudi, almeno nella Quaresima per pigliare le Stazioni. Ancora ordiniamo, che dalla predetta Festa del Padre San Benedetto fino alle Calende d'Ottobre; i Notturni e le Laudi della Madonna non si dicano in Coro conventualmente, per la brevità delle notti, ed acciocchè l'Offizio ordinario si dica più posatamente, e con maggior divozione: la qual cosa vogliamo sia osservata anco tutte le Feste di dodici Lezioni per tutto l'anno, per la lunghezza delli Divini Offizj.

CAP. VII.

Quanti Salmi si debbono dire nelle ore della notte;

NEl tempo del Verno, detto prima il verso *Deus in adjutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina*, si dee dire tre volte: *Domine labia mea aperies, & os meum annuntiabit laudem tuam*: Al qual verso deesi soggiugnere il terzo Salmo *Domine quid multiplicati sunt &c.* col *Gloria*. Dopo questo si dee dire, o cantare il Salmo nonagesimo quarto, cioè *Venite exultemus* coll' Antifona. Indi seguiti l'Inno, ed appresso sei Salmi colle Antifone, forniti li quali, e detto il verso, dia l'Abbadessa la benedizione, e sedendo tutte nelle loro Sedie, siano lette dalle Sorelle scambievolmente nel libro posto sopra il Lettorio tre Lezioni, fra le quali si cantino tre Responsorj. Due di essi dicansi senza il *Gloria*, ma dopo la terza Lezione quella, che canta detti Responsorj, dica *Gloria*, il quale subito che sarà incominciato, tutte si levino da sedere ad onore, e riverenza della Santissima Trinità. I libri poi,

ne'

ne' quali hanno da leggerſi le ſopradette Lezioni, ſieno d'autorità Divina, così del Vecchio come del Nuovo Teſtamento, e le loro eſpoſizioni ſieno fatte da nominatiſſimi ortodoſſi, e cattolici Padri. Dopo queſte tre Lezioni, e loro Reſponſorj, ſeguitino altri ſei Salmi da cantarſi coll' *Alleluja:* E detti queſti, ſi reciti la Lezione dell' Apoſtolo, cioè il Capitolo, poſcia il verſo, la ſupplicazione delle Litanie, cioè *Kyrie eleiſon*; e così ſi finiſcano le vigilie notturne.

CAP. IX.

Come ſi debbano celebrare le Vigilie della notte, nel tempo della State.

DA Paſqua ſino alle Calende di Novembre, dicaſi tutta la quantità de' Salmi, che ſi è detta di ſopra: Non ſi leggano però le Lezioni nel libro per la brevità delle notti, ma in luogo delle tre ſopraddette ſe ne dica a memoria una del Teſtamento Vecchio, alla quale ſoggiungaſi un Reſponſorio breve, e tutte le altre coſe ſi facciano come di ſopra ſi è detto, cioè alle vigilie della notte non ſi dica mai meno di dodici Salmi, oltre al terzo *Domine quid multiplicati ſunt &c.* ed il nonageſimo quarto *Venite exultemus.*

CAP. X.

Come ſi debbano celebrare le Vigilie nelle Domeniche.

NEl giorno della Domenica ſi levi alle vigilie più per tempo, nelle quali ſi tenga queſt' ordine; cioè detti, come ſopra ordinammo, ſei Salmi ed il verſo, ſedendo tutte per ordine, e diſtintamente nelle ſedie, ſi leggano nel libro, come dicemmo di ſopra, quattro Lezioni con i loro Reſponſorj, e ſolo nel quarto Reſponſorio dicaſi dalla Cantora il *Gloria*; il quale ſubito che comincia, tutte con riverenza ſi levino: dopo le quali Lezioni ſeguitino per ordine ſei altri Salmi colle Antifone, come quelli di prima, ed il verſo. Dopo queſto ſi leggano di nuovo altre quattro Lezioni colli loro Reſponſorj, ſecondo l'ordine ſopraddetto: dopo le quali dicanſi tre Cantici de' Profeti, ſecondo che ordinerà l'Abbadeſſa; i quali Cantici

tici ſi ſalmeggino coll' *Alleluja*. E detto che ſarà il verſo, ed avrà l'Abbadeſſa data la benedizione, ſi leggano altre quattro Lezioni del Nuovo Teſtamento coll'ordine di ſopra. Ma dopo il quarto Reſponſorio cominci l'Abbadeſſa l'Inno *Te Deum laudamus*, finito il quale legga l'Abbadeſſa la lezione del Vangelo con onore, e tremore, ſtando tutte in piedi; e letta che ſarà, riſpondano tutte *Amen*, e ſubito eſſa Abbadeſſa ſoggiunga l'Inno *Te decet laus*, e data la benedizione, ſi comincino le Laudi. Il qual ordine delle Vigilie ugualmente ſi tenga nel dì della Domenica in ogni tempo, ſiaſi di State, o di Verno; ſalvo ſe a caſo (il che non ſia) più tardi ſi levaſſero, imperocchè allora ſi deve abbreviare alcuna coſa delle Lezioni, o Reſponſorj. Abbiaſi però ſomma cura, che ciò non avvenga: E ſe pure avverrà, colei in Coro degnamente ſoddisfaccia a Dio, per la cui negligenza ſarà ciò accaduto.

CAP. XI.

In che modo ſi debba celebrare la ſolennità delle Laudi nel giorno di Domenica.

ALle Laudi del dì della Domenica ſi dica in prima il Salmo ſeſſageſimo ſeſto *Deus miſereatur noſtri* alla diſteſa ſenza Antifona; dopo il quale dicaſi il quinquageſimo *Miſerere mei Deus* coll' *Alleluja*. Poi ſi dica il centeſimo decimo ſettimo *Confitemini Domino*, ed il ſeſſageſimo ſecondo *Deus Deus meus*; dappoi *Benedicite omnia opera Domini Domino*, ed il *Laudate Dominum de Cœlis*. Soggiungaſi una Lezione dell'Apocaliſſe a memoria, cioè il Capitolo, ed il Reſponſorio, e l'Inno, il verſo, il Cantico del Vangelo *Benedictus Dominus Deus Iſrael*, le Litanie *Kyrie eleiſon*, e *Pater noſter*; e ſieno fornite.

CAP. XII.

In che modo ſi debbano celebrare le Laudi ne' giorni privati.

NE' giorni privati così ſi celebri la ſolennità delle Laudi, cioè dicaſi il ſeſſageſimo ſeſto Salmo *Deus miſereatur noſtri* ſenza Antifona, ed alla diſteſa, prolungan-

gandolo alquanto, come ſi fa la Domenica, acciocchè tutte ſi ritrovino al quinquageſimo *Miſerere mei Deus*, il quale ſi dica coll'Antifona. Dopo di eſſo ſi dicano due altri Salmi, ſecondo l'uſo, cioè la ſeconda feria il quinto *Verba mea*, ed il trigeſimo quinto *Dixit injuſtus*. La terza feria il quadrageſimo ſecondo *Judica me Deus*, ed il quinquageſimo ſeſto *Miſerere mei Deus*, *quoniam in te confidit anima mea*. La quarta feria il ſeſſageſimo terzo *Exàudi Deus orationem meam*, *cum deprecor*, ed il ſeſſageſimo quarto *Te decet Hymnus Deus*. La quinta feria l'ottanteſimo ſettimo *Domine Deus ſalutis meæ*, e l'ottantateſimo nono *Domine refugium*. La ſeſta feria il ſettuageſimo quinto *Notus in Judæa Deus*, ed il nonageſimo primo *Bonum eſt confiteri Domino*. Nel Sabato ſi dice il centeſimo quadrageſimo ſecondo *Domine exaudi orationem meam*; *auribus percipe obſecrationem meam*, ed il Cantico del Deuteronomio *Audite Cœli*, *quæ loquor*, il quale ſi divida in due *Gloria*; perciocchè tutti gli altri Cantici de' Profeti ſi debbono dire uno per giorno, ſiccome ſalmeggia la Chieſa Romana. Dopo queſti ſeguiti *Laudate Dominum de Cœlis*, dappoi a memoria una Lezione dell'Apoſtolo, cioè il Capitolo, il Reſponſorio, l'Inno, il Verſo, il Cantico del Vangelo, le Litanie; e così ſieno finite. Non paſſi però mai l'Uffizio delle Laudi, o del Veſpro, che la Superiora in Coro non dica nell'ultimo, udendo tutte, l'Orazione del Signore, cioè *Pater noſter*, per le ſpine degli ſcandali, che ſogliono naſcere, acciocchè le congregate, mediante la promeſſa della detta Orazione, nella quale dicono *Dimitte nobis debita noſtra*, *ſicut & nos dimittimus debitoribus noſtris*, ſi purghino da così fatto vizio. Nelle altre ore poi l'ultima parte di detta Orazione, cioè *Et ne nos inducas in tentationem*, in tal modo ſi dica, che da tutte ſi riſponda *Sed libera nos a malo*.

Dichiarazione.

DOve dice: *Le Litanie*. Per le Litanie intendiamo *Kyrie eleiſon*, *Chriſte eleiſon*; *Kyrie eleiſon*, *Pater noſter*; e prononciato *Et ne nos inducas in tenta-*

tio-

tionem, immediatamente ſeguiti l'Orazione: eccetto che a Prima, ed a Compieta; ed eccetto ancora ne' tre giorni avanti Paſqua, nel qual tempo ſi dice l'Offizio ſecondo la Chieſa Romana.

CAP. XIII.

In che modo ſi celebrino le Vigilie nelle Feſte de' Santi.

NElle Feſte de' Santi, ed in tutte le Solennità ſi faccia, come abbiamo detto doverſi fare il giorno della Domenica; eccetto che ſi dicano i Salmi, le Antifone, e le Lezioni appartenenti ad eſſo giorno. Sia però oſſervato il modo ſopraddetto.

Dichiarazione.

DOve dice: *Come abbiamo detto doverſi fare il giorno della Domenica.* Dichiariamo de' Santi non doverſi fare altro, che dodici Lezioni, ovvero commemorazioni, eccetto che fra le Ottave, nel qual tempo ſi devono dire ſolamente tre Lezioni. Ordiniamo ancora, che ſi faccia l'Offizio del titolo del Monaſterio ſolennemente, ſimilmente del Padre San Benedetto, in tal modo che tutte le Sorelle e le Converſe ceſſino da ogni opera, non altrimente che ſe eſſa Feſta fuſſe comandata per la Chieſa.

CAP. XIV.

In quali tempi ſi dica l'Alleluja.

DAlla Santa Paſqua ſino alla Pentecoſte, così ne' Salmi, come ne' Reſponſorj, ſenza intermiſſione ſi dica l'*Alleluja*: Ma dalla Pentecoſte inſino al principio di Quareſima, ogni notte ſi dica ſolo a' Notturni con gli ultimi ſei Salmi. Fuori poi della Quareſima ogni Domenica i Cantici, le Laudi, Prima, Terza, Seſta, e Nona ſi dicano coll'*Alleluja*. Il Veſpro ſi dica colle ſue Antifone; e li Reſponſorj non ſi dicano mai coll'*Alleluja*, ſe non da Paſqua ſino alla Pentecoſte.

Di-

Dichiarazione.

DOve dice: *Insino al principio di Quaresima.* L'uso ecclesiastico moderno, il quale osserviamo ancora noi, finisce l'*Alleluja* nel Vespero del Sabbato innanzi la Domenica della Settuagesima.

CAP. XV.

In che modo si celebrino di giorno gli Uffizj Divini.

COme dice il Profeta: *Io ti ho lodato sette volte il giorno*: il quale sagrato numero settenario sarà da noi così adempiuto, se nel tempo delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta pagheremo il debito di nostra servitù, perchè di queste Ore intese il Profeta, quando disse: *Sette volte il giorno io ti lodai*. Dunque in questi tempi delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta rendiamo lodi al nostro Creatore sopra li giudizj della sua giustizia; e leviamoci la notte a confessarlo e lodarlo.

Dichiarazione.

DOve dice: *Nel tempo delle Laudi*. Queste Laudi, quando si dicono separate dalli Notturni, per tutto l'anno si devono temperare in tal modo, che si dicano quando il giorno comincia.

CAP. XVI.

Quanti Salmi si debbano dire nelle ore predette.

ABbiamo già stabilito l'ordine della Salmodia de' Notturni, e delle Laudi; ora veggiamo, che deggia farsi nell'ore seguenti. Primieramente dunque all'ora di Prima si dica il verso *Deus in adjutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina*, il Gloria, e l'Inno dell'ora medesima, e poi tre Salmi distintamente, e non sotto un Gloria: finiti li quali si reciti una Lezione, cioè il Capitolo, il Verso, ed il *Kyrie eleison*; e sia finita.

Terza,

Terza, Sesta, e Nona si dicano coll'ordine medesimo, cioè il Verso, gl'Inni di ciascuna di dette Ore, tre Salmi, il Capitolo, ed il verso, *Kyrie eleison*; e sieno finite. L'Uffizio poi del Vespro si termini con quattro Salmi colle loro Antifone, dopo de' quali si dica il Capitolo, il Responsorio, l'Inno, il Verso, il Cantico del Vangelo, cioè *Magnificat*, le Litanie, l'Orazione del Signore; e sia fornito. Compieta sia terminata con dire tre Salmi, i quali debbono dirsi alla distesa, e senza Antifona; dappoi si dica l'Inno dell'Ora stessa, il Capitolo, il Verso, il *Kyrie eleison*, e la Benedizione; e sia finita.

Dichiarazione.

DOve dice: *All'Ora di Prima &c.* Secondo la nostra antica consuetudine, detta Prima, uscendo immediatamente di Chiesa processionalmente, facciamo commemorazione delle nostre Sorelle, Familiari, e Benefattori Defonti, dicendo il Salmo *De profundis*, e l'Orazione *Deus veniæ largitor*; ed andando al Capitolo, ovvero restando in Chiesa si pronunziano nel Martirologio le Feste de' Santi, che corrono, e dicesi *Pretiosa in conspectu Domini* al modo della Chiesa Romana. Nell'ultimo si legge una Lezione della Regola, e si dà la benedizione secondo l'uso della Chiesa Romana; e si dicono le colpe, eccetto le Domeniche, e le Feste comandate, ovvero che si osservano per consuetudine delle Città, nelle quali si legge il principio dell'Evangelio, con una particella dell'Omelia della Festa, e non della Domenica.

Dove dice: *La Benedizione*. Questa benedizione di Compieta si dà dalla Superiora, e basta per le Sorelle presenti, ed assenti; di modo che non è bisogno, eziandio alle assenti, cercare altra benedizione per la dormizione. Lodiamo nondimeno, che le Sorelle piglino detta benedizione, caso s'incontrino coll'Abbadessa. Ma le Novizie, e le Professe più giovani vadano per essa benedizione alla loro Maestra, la quale esortiamo che le spedisca presto. Dopo Compieta si dà ancora dalla Superiora l'acqua benedetta, con dire *Asperges me Domine &c.*, replicato il quale, senz'altra Orazione, dicesi il Salmo *De profundis*

colle

colle Orazioni *Deus qui inter Apoſtolicos* per Papa Eugenio IV., e *Deus veniæ largitor* per le Sorelle, e Benefattori defonti.

CAP. XVII.

Con che ordine debbano dirſi eſſi Salmi.

PRimieramente nell'Ore del giorno dicaſi ſempre il verſo *Deus in adjutorium meum intende, Domine ad adjuvandum mè feſtina*, e il *Gloria*; indi l'Inno: Dappoi all'ora di Prima, la Domenica, ſi debbono dire quattro Capitoli del Salmo centeſimo decimo ottavo *Beati immaculati in via &c.* Alle altre Ore poi, cioè Terza, Seſta, e Nona ſi dicano tre Capitoli per ciaſcun' Ora del Salmo ſopraddetto. A Prima della feria ſeconda ſi dicano tre Salmi, cioè *Beatus vir* il primo, *Quare fremuerunt gentes* il ſecondo, e *Domine ne in furore* il terzo, e così per ciaſcun dì ſino alla Domenica dicanſi tre Salmi per ordine inſino al decimo nono, *Exaudiat te Dominus*, in modo tale però che il nono cioè *Confitebor*, ed il decimo ſettimo, cioè *Diligam te Domine*, ſi dividano in due *Gloria*; e così ſi faccia, che alle Vigilie la Domenica s'incominci ſempre dal Salmo vigeſimo *Domine in virtute tua*. Ma a Terza, Seſta, e Nona della ſeconda feria ſi dicano nove Capitoli, che reſtano del Salmo centeſimo decimo ottavo, cioè tre Capitoli per ciaſcuna delle Ore predette. Finito dunque il detto Salmo centeſimo decimo ottavo nelli due giorni, cioè della Domenica, e feria ſeconda, nella terza feria a Terza, Seſta, e Nona ſi ſalmeggino tre Salmi per Ora, cominciando dal centeſimo decimo nono, cioè *Ad Dominum cum tribularer clamavi*, ſino al centeſimo vigeſimo ſettimo *Beati omnes qui timent Dominum*, che ſono nove Salmi, li quali ſteſſi ſino alla Domenica alle Ore medeſime ſempre ſi replichino, ſervando ancora ogni dì una ſteſſa, ed uniforme diſpoſizione d'Inni, Verſi, e Capitoli, di maniera che ſempre ſi cominci la Domenica dal centeſimo decimo ottavo Salmo.

Pri-

Prima diviſione.

A Veſpro ogni dì ſi cantino quattro Salmi, i quali comincino dal centeſimo nono *Dixit Dominus*, continuando inſino al centeſimo quadrageſimo ſettimo *Lauda Jeruſalem Dominum*, eccetto quelli che ſi diſtribuiſcono in diverſe Ore, i quali incominciano dal centeſimo decimo ſettimo, cioè *Confitemini*, e finiſcono nel centeſimo vigeſimo ſettimo *Beati omnes*; eccetto ancora il centeſimo trigeſimo ſettimo *Ecce nunc benedicite Dominum*, ed il centeſimo quadrageſimo ſecondo *Domine exaudi orationem meam, auribus percipe*. Tutti gli altri ſi debbono dire a Veſpro. Ma perchè vengono a mancarvi tre Salmi; però ſi debbono dividere quelli, che nel ſopraddetto numero ſono più lunghi, cioè il centeſimo trigeſimo ottavo *Domine probaſti me*, ed il centeſimo quadrageſimo terzo *Benedictus Dominus Deus meus*, ed il centeſimo quadrageſimo quarto *Exaltabo te Deus meus Rex*; ed il centeſimo decimo ſeſto, cioè *Laudate Dominum omnes gentes*, perchè è picciolo, ſi congiunga col centeſimo decimo quinto, cioè *Credidi propter quod*. Accomodato dunque l'ordine de' Salmi Veſpertini, le altre coſe, cioè Capitoli, Reſponſorj, Inni, Verſi, e Cantici, ſi dicano nel modo, che abbiamo ordinato di ſopra. Alla Compieta poi ſi replichino ogni giorno gli ſteſſi Salmi, cioè il quarto *Cum invocarem*, il nonageſimo *Qui habitat*, ed il centeſimo trigeſimo terzo *Ecce nunc*.

Seconda diviſione.

DIſpoſto l'ordine della Salmodia del giorno, tutti gli altri Salmi, che reſtano, ugualmente ſi dividano nelle Vigilie di ſette notti, in modo tale che dividendo quelli, che ſono fra loro più lunghi, ne ſieno ſtabiliti dodici per ciaſcuna notte. Sopra tutto ammoniamo, che ſe per ſorte queſta diſtribuzione de' Salmi diſpiaceſſe ad alcuno, ordini eſſo ſecondo che altramente giudicherà eſſer meglio, purchè in ogni modo a queſto ſi attenda, che ogni ſettimana ſi reciti tutto il Salterio, cioè centò cinquanta Salmi. E il dì

della Domenica alle Vigilie sempre si cominci da capo: imperocchè le Monache, che per il corso della settimana non salmeggiano tutto il Salterio colli soliti Cantici, mostrano troppo pigro il servizio della loro divozione, quando leggiamo, che i nostri Santi Padri hanno questo ferventemente adempiuto in un giorno, il che piaccia a Dio che noi tiepidi facciamo perfettamente in tutta la settimana.

Dichiarazione.

DOve dice: *Che noi tiepidi*. Il nostro Padre S. Benedetto non fa esente alcuno dal dire l'Uffizio Divino: ogni Professa è tenuta, ed obbligata a dire l'Uffizio del suo Ordine. E però ordiniamo, che ciascuna Monaca Professa, che sa dire l'Uffizio, lo dica.

CAP. XVIII.

Della disciplina del salmeggiare.

CRediamo che in ogni luogo sia la Presenza Divina, e che gli occhj del Signore per tutto sottilmente considerino i buoni, ed i rei; Nondimeno senza alcun dubbio crediamo, che questo massimamente avvenga, quando stiamo all'Uffizio Divino. Perciò ricordiamoci sempre di quello che dice il Profeta: *Servite al Signore con timore*; ed in altro luogo: *Salmeggiate sapientemente*, cioè con gusto: *e nel cospetto degli Angeli salmeggierò a te*. Consideriamo adunque in che modo ci bisogni stare alla presenza di Dio, e degli Angeli, e stiamo in modo tale a salmeggiare, che la nostra mente si accordi colla nostra voce.

Dichiarazione.

DOve dice: *Crediamo che in ogni luogo sia la Presenza Divina*. Ordiniamo, che secondo l'usanza de' Monaci osservanti, si salmeggi con voce alta, sonora, ed uguale. Non sieno prolungate le parole: Il verso sia insieme cominciato; e con decente pausa nel mezzo insieme finito. Vogliamo ancora, che si dica l'Uffizio della Beata Vergine, e colla medesima diligenza dell'

Uffi-

Uffizio Divino; ma in voce alquanto più bassa. E perchè grande sollievo del canto figurato hanno i Monaci; però permettiamo, che le Monache possano per sua divozione cantare in canto figurato, non le Ore canoniche, ma solamente qualche Laude, e cose di divozione, non per compiacere agli uomini, ma solo per lodar Dio. Proibiamo ancora, che le Monache non abbiano a sonare stromenti musici di alcuna sorte. Quelle che contrafaranno, mangino in terra in Refettorio in pane, ed acqua tante volte, quante contraffaranno, e l' Abbadessa che lo permetterà, dica per ordine tutto il Salterio pazimente tante volte, quante contraffarà.

CAP. XIX.

Della riverenza dell' Orazione.

SE volendo noi persuadere agli Uomini potenti alcuna cosa, non persumiamo ciò fare se non con umiltà, e riverenza, quanto maggiormente dobbiamo supplicare Iddio, Signore di tutte le cose, con ogni umiltà, e pura divozione. Massimamente sapendo, che non siamo esauditi pel molto parlare, ma per la purità e nettezza del cuore, e per le lagrime di compunzione. Pertanto l' Orazione deve esser breve, e pura, salvo se per affetto d' ispirazione della Grazia Divina non sia prolungata. Nel Convento però al tutto si abbrevj l' Orazione; e fatto segno dalla Maggiore, tutte insieme si levino.

Dichiarazione.

DOve dice: *Con umiltà, e riverenza*. Dichiariamo negli Uffizj Divini dovetsi osservare riverenza nel modo infrascritto. Quando le Sorelle entrano in Coro, in mezzo innanzi all' Altare s' inchinino profondamente con il capo; poi andando alle loro sedie, facciano riverenza verso la sedia dell' Abbadessa. E se sarà giorno feriale fuori del tempo Pascale, le Sorelle stiano genuflesse nel principio dell' Uffizio fino al segno, che si fa per la Superiora detto il *Pater noster*, e similmente quando si dice

Kyrie eleiſon, e *Pater noſter*, e l'Orazione dell'Uffizio del Signore, avanti ſi incominci l'Uffizio della Madonna, il quale ſi dice ſtando in piedi. Si s'inginocchia ancora quando s'incomincia *Ave maris Stella*, quando ſi dice *O Crux ave ſpes unica* nell'Inno *Vexilla Regis prodeunt*, e quando ſi dice *Te ergo quæſumus* nell'Inno *Te Deum laudamus*, e quando ſi dice *Salve Regina*, *ed Ave Regina Cœlorum*; eccetto che dalla Vigilia dell'Aſcenſione inſino a tutta l'Ottava delle Pentecoſte incluſive. Ancora s'inginocchino quando ſi dice l'Inno *Veni Creator Spiritus*, *Flectàmus genua* nella Meſſa, e *Adjuva nos Deus*, e nell'Introito *Salve Sancta parens*. Ma ſe ſarà Feſta, ovvero tempo Paſcale, nel principio dell'Uffizio le Sorelle ſtando in piedi ſi inchinino profondamente, mentre ſi dice *Pater noſter*, e così profondamente, riverentemente ſtiano inchinate, quando tra l'Uffizio ſi dice il *Pater noſter*, e la prima Orazione in ciaſcuna Ora, e nella Meſſa. Ma quando ſi cantaſſe la Meſſa nei giorni feriali fuori del tempo Paſcale, a tutte le Orazioni ſtiano le Sorelle genufleſſe, eccetto quando ſi cantaſſe la Meſſa della Madonna, nella quale alle prime Orazioni non ſi inginocchino. Ma quando ſi canta la Meſſa de' Morti, in ogni tempo ſtiano genufleſſe all'Orazioni, così nelle Feſtività, e nelle Ottave, come anco nel tempo Paſcale, eccetto che nel giorno che ſi celebra la ſolenne Commemorazione de' Morti, e quando ſi fa l'Uffizio ſolenne per alcuna Sorella. Quando s'incomincia l'Uffizio ſino al *Gloria Patri*, e quando ſi dice il Capitolo, ſtiano le Sorelle con il capo chinato voltate verſo l'Altare: e quando ſi dice *Gloria*, e quando nel fine degl'Inni ſi fa commemorazione della Santiſſima Trinità, ſi chinino profondamente l'una verſo l'altra, diviſi i Cori; le Cantore ſe ſaranno fuori delle ſedie loro, ſi inchinino l'una verſo l'altra. Quando alla Meſſa, a Prima, ed a Compieta ſi dice il *Confiteor*, ſi faccia menzione del Padre San Benedetto, e di Santa Giuſtina. All'Evangelio ſtiano tutte in piedi voltate verſo l'Altare, con il capo alquanto chinato. E poi che ſarà cantato l'Offertorio, le Sorelle ſtiano genufleſſe, ovvero proſtrate inſino

alla

alla fine della Messa, eccetto nelle cose, che si cantano al leggìo, ed eccetto che al Verso dell' Offertorio de' Morti, nel quale quelle che non cantano siedano. Ma se non si canta la Messa, stiano in essa le Sorelle genuflesse, o prostrate, eccetto all' Evangelio, al quale stiano in piedi, com' è detto di sopra. Sia nel Monistero una tavola, nella quale sia scritto in che Feste, ed a quali Ore si devono portare le cocolle secondo la consuetudine: il qual modo ed ordine si osservi inviolabilmente da tutte le Sorelle.

CAP. XX.

Delle Decane del Monistero.

SE la Congregazione sarà numerosa, scelgansi Sorelle della stessa di buon testimonio, e di santa conversazione, e constituiscansi Decane, le quali abbiano cura in tutte le cose delle loro Decanìe, secondo i comandamenti di Dio, ed i precetti della loro Abbadessa. Le quali Decane siano elette tali, che sicuramente l' Abbadessa possa loro compartire i suoi pesi. Non si eleggano per ordine, ma per merito di vita, di dottrina, e di sapienza. Ma se alcuna di esse gonfiata forse di superbia sarà trovata riprensibile, se corretta una, due, o tre volte, non vorrà emendarsi, sia deposta, e sia sostituita in suo luogo un' altra, che ne sia degna; ed il medesimo ordiniamo si faccia della Prepositа, ovvero Priora.

Dichiarazione.

DOve dice: *Abbiano cura*. Dichiariamo appartenere all' uffizio della Priora, e delle Decane, l' essere sollecite, che nel Monistero sia tenuta l' osservanza Regolare. Visitino alle ore competenti le Officine del Monistero. Correggano le disubbidienze, e gli eccessi delle Sorelle, salvo se fossero così notabili, che meritassero d' essere riservati all' Abbadessa. Abbiano ancora diligente cura, che si osservino le ceremonie della Congregazione, e le cose ordinate dal Capitolo, dall' Abbadessa, e dal Reverendissimo Monsignor Vescovo nostro, ovvero suo Vicario, ovvero dalle Costituzioni del Monistero. Sie-

no vigilanti, che l'Uffizio Divino si dica divotamente, e si studino d'intervenire con le Sorelle agli esercizj comuni, ed al Capitolo delle colpe. Le Maestre delle Novizie tengano il luogo superiore, e possano udire le colpe in Capitolo, come le altre Decane. Procurino che siano servati i silenzj. Guardinsi che nelle loro correzioni, e ammonizioni non siano tepide, o troppo severe. Quelle cose e tutte l'altre facciano, o lascino secondo la disposizione dell'Abbadessa, contro il comandamento della quale niente presumano. Abbiano ancora presso di se la Regola con le Dichiarazioni, acciò possano ammaestrare le Sorelle.

Dove dice: *Le quali Decane siano elette tali ec.* Niuna delle nostre Sorelle possa per l'avvenire essere promossa a grado alcuno di superiorità, nè anco alla cura delle Novize, eziandio senza luogo, se non passati i quattro, o sei anni dopo la Professione; e che sia almeno di anni venticinque, o più tosto trenta, secondo la qualità loro, e la necessità del Monistero, per conservare la carità, e pace; ed acciò le Superiore possano più liberamente esprimere le loro volontà, e concetti, ordiniamo che se alcuna di esse Superiori averà palesato alcuna delle cose tra le deputate trattate, in tal modo che ne possa nascere scandalo, per un anno intiero sia privata subito del consorzio di esse deputate in tutte le cose, che si hanno a trattare.

CAP. XXI.

Come debbano dormire le Monache.

Ciascuna delle Sorelle dorma in un letto da se, ed abbiano i letti suoi fornimenti, secondo il modo della conversazione, ed ordine dell'Abbadessa. Tutte, se si può fare, dormano in uno stesso luogo; ma se la moltitudine nol permetre, dormano a dieci a dieci, ovvero a venti a venti con le più vecchie, che di loro abbiano sollecitudine; e nella Cella medesima stia continuamente fino alla mattina il lume acceso. Dormano vestite, e cinte con cingoli, o funi; e mentre dormono non abbiano col-

coltelli a canto, acciocchè dormendo casualmente non si feriscano, ed acciocchè le Monache sieno sempre apparecchiate al servizio Divino; e fatto il segno; e levatesi senza dimora, s'affrettino (però con gravità, e modestia) di prevenirsi l'una l'altra all'Uffizio Divino. Le Sorelle più giovani non abbiano letti l'uno appresso l'altro, ma stieno mescolate con le più vecchie, e levandosi all'opra di Dio moderatamente si sveglino, e si consortino l'una l'altra per rispetto delle sonnolenti.

Dichiarazione.

DOve dice: *Ciascuna in un letto da se.* Dormano in dormentorio con le copertine intorno alle lettiere per l'onestà, ed acciò le Sorelle possano più liberamente esercitarsi nelle orazioni, ed altri spirituali esercizj. Niuna Sorella dorma con l'altra, nè vada a ragionare con l'altra nell'ora della dormizione: e chi contraffarà, digiuni tante volte in pane, ed acqua in terra in refettorio. Niuna abbia chiave nè a cassa, nè a scabello, nè in qualunque altro luogo, eccetto la Priora, e le Uffiziali, secondo la disposizione dell'Abbadessa. Niuna tenga lume alla lettiera, e chi contraffarà dica sua colpa in Capitolo. Sia tenuto continuo silenzio da tutte in dormentorio, e non solo all'ora della dormizione, ma ad ogni ora, salvo se alcuna vorrà dire qualche cosa brevemente, e con voce bassa. Andando le Sorelle per lo dormentorio, vadano pianamente con il passo leggiero, e senza strepito: ed in ogni cosa si portino sì modestamente, che non inquietino le altre. Ogni settimana si spazzi esso dormentorio per l'immondizia.

Dove dice: *Stia il lume acceso.* Questo lume si accenda dalla Sacristana a tal ora, che le Sorelle uscendo da Compieta sempre trovino il lume nel dormentorio: ed arda tutta la notte fino al giorno nella medesima cella, cioè in esso dormentorio, se pure così parerà all'Abbadessa.

Dove dice: *Dormano vestite.* Dichiariamo, che le Sorolle in questo modo dormano vestite, cioè nell'inverno con le gonnelle, e con lo scapolare largo di sopra,

il quale ha quasi di forma di cocolla, secondo la Clementina: e nella estate con esso medesimo scapolare sopra la tonicella di lana, per i troppo gran caldi, e per l' immondizia: ovvero dormano secondo la disposizione dell' Abbadessa, quanto a' vestimenti.

CAP. XXII.

Della Scomunica delle colpe.

SE alcuna Sorella sarà trovata contumace, o disubbidiente, o superba, o mormoratrice, o in alcuna cosa contraria alla santa Regola, o spregiatrice delli comandamenti de' suoi Maggiori, questa tale, secondo il precetto di nostro Signore, sia ammonita la prima, e seconda volta segretamente da' suoi Maggiori. Se non si emenderà, sia pubblicamente ripresa in presenza di tutte. Ma se nè anche così si correggerà, se intende quale pena sia la Scomunica, sia scomunicata; ed essendo ancora rubella, ed ostinata, sia gastigata con pena corporale.

CAP. XXIII.

Quale debba essere il modo della Scomunica.

LA misura della Scomunica, o correzione deve estendersi secondo il modo della colpa; il qual modo, e qualità di colpe penda dal giudizio dell' Abbadessa. Se dunque alcuna Sorella sarà trovata rea di colpe più lievi, sia solamente privata della participazione della mensa, e la pena della privata del consorzio della mensa sarà questa: Che nell' Oratorio non intuoni Salmo, o Antifona, e non reciti Lezioni, insino che non avrà soddisfatto; e che dopo la refezione delle Sorelle, sola, e da se prenda la refezione del cibo, con quella misura, ed in quell' ora, che l' Abbadessa avrà giudicato convenirsele: Come per esempio, se le Sorelle mangiano a Sesta, quella Sorella mangerà a Nona; e se le Sorelle a Nona, quella a Vespro; e ciò finattantochè con soddisfazione conveniente ottenga il perdono.

CAP. XXIV.

Delle colpe più gravi.

QUella Sorella, che è obbligata alla pena di colpa più grave, sia sospesa dalla mensa, e dall' Oratorio. Niuna delle Sorelle si accompagni con lei in

cosa

cosa alcuna, nè seco ragioni. Stia sola all'opera imposta le, perseverando in pianto di penitenza, ricordandosi di quella terribile sentenza dell'Apostolo, che dice, *essere dato un sì fatto uomo a Satana in morte di carne, acciocchè nel dì del Signore sia salvo lo spirito*. Prenda sola ancora la refezione del cibo, in quella misura, ed a quell'ora, che l'Abbadessa giudicherà esserle conveniente. Non sia benedetta da alcuna che passi, nè similmente il cibo, che se le dà.

Dichiarazione.

DOve dice: *Quella Sorella, che è obbligata ec.* Perchè in più luoghi, e casi si sono tassate in queste dichiarazioni, e costituzioni certe pene, e penitenze, secondo la qualità, e gravità delle colpe, per la pace delle buone, e per reprimere l'audacia delle temerarie, acciocchè il timore della pena raffreni quelle, che per amore di Dio, e della Virtù non si astengono dal male, comandiamo perciò alle Superiori, che facciano inviolabilmente osservarle dalle delinquenti. Se dunque il delitto, e trasgressione sarà segreta, non tardi la delinquente di farne ancora segretamente la penitenza tassata, nè possa da alcuno essere dispensata: Ma se il delitto, o la trasgressione sarà manifesta, faccia ancora pubblicamente la penitenza tassata: E se sprezzerà, o ricuserà di farla non possa esser dispensata da veruno. Se poi fra tre dì non avrà pubblicamente fatta detta penitenza, per un tale dispregio sia tenuta duplicare la stessa; Ma se fra tre altri giorni seguenti avrà protervamente differito, sia costretta ancora triplicare la medesima penitenza. Finalmente se per altri tre dì [che a Dio non piaccia] starà pure con animo indurato, e contumace; subito come incorrigibile, rubella, ostinata, e dispregiatrice della santa Regola, e delle Costituzioni sia posta in carcere finattantochè sarà tornata in se stessa, e prometterà di fare la suddetta penitenza tante volte, quante come di sopra avrà differito, o ricusato di farla. Nè in veruna delle cose predette possa essere dispensata dall'Abbadessa, nè da verun altro, se non forse in alcuna picciola dimora de' sopraddetti termini, e questo per qualche causa ragionevole: imperciocchè

chè, come disse il nostro S. P. Benedetto nella Regola, *colui deve più gravemente punirsi, che non vuole per umiltà correggere quello, che commise per colpa di negligenza;* Ma se stando nella carcere non verrà a piegarsi, tanto vi sia lasciata, che vi finisca la vita, o venga a penitenza. E se per caso morisse in detta ostinazione, non sia sepolta in luogo sacro in segno della sua dannazione.

CAP. XXV.

Di quelle, che senza comandamento dell' Abbadessa praticano con le Scomunicate.

SE alcuna Sorella senza comandamento dell' Abbadessa presumerà in alcun modo praticare colla Sorella scomunicata, o parlarle, o mandarle ambasciate, incorra in simile vendetta di Scomunica.

CAP. XXVI.

Come debba essere sollecita l' Abbadessa circa le Scomunicate.

CON ogni sollecitudine abbia cura l' Abbadessa delle Sorelle, che peccano, perciocchè *non hanno bisogno di Medico i sani, ma gl' infermi.* E per tanto deve, come savio medico, usare ogni rimedio, e mandare, quasi occulte consolatrici, alcune delle Sorelle più vecchie savie, le quali quasi segretamente consolino la travagliata Sorella, provocandola ad umile soddisfazione, e consolandola, acciò non sia assorta da maggiore malinconia, ma come dice l' Apostolo *in lei si confermi la Carità*; e sia da tutte pregato per essa. Imperciocchè dee l' Abbadessa avere grandissima sollecitudine circa le Sorelle che peccano, e con ogni sagacità ed industria procurare, che non si perda veruna delle pecorelle a se commesse. Conosca di avere ricevuto la cura delle anime infirme: non la tirannide sopra le sane. Tema le minaccie del Profeta, per bocca del quale Dio dice: *Voi pigliavate quello, che vedevate esser grasso; e quello, che era debole, scacciavate.* Imiti l' esempio del buon Pastore,

re, il quale lasciate novantanove pecore sopra i monti, andò a cercarne una sola, che era smarrita, all' infermità della quale ebbe tanta compassione, che si degnò porsela sopra le sue sagre spalle, e così riportarla alla greggia.

CAP. XXVII.

Di quelle, che essendo più volte corrette, non si emendano.

SE alcuna Sorella per alcuna colpa più volte corretta, ed anche scomunicata, non si emenderà, sia di nuove più acerbamente corretta, cioè si proceda contro di lei con gastigo di battiture. Che se nè anche a questo modo si correggerà, ovvero forse insuperbita [che a Dio non piaccia] vorrà difendere le opere sue, allora l' Abbadessa faccia come il Medico saggio, il quale avendo usato fomenti, ed unguenti d' esortazioni, medicamenti di Scritture Divine, ed in ultimo luogo il fuoco delle scomuniche, e delle battiture, se finalmente vede nulla giovare la propria industria, usa ancora quella cosa, che è maggiore di tutte, cioè l' Orazione sua, e di tutte le Sorelle per lei, acciocchè il Signore, che può tutte le cose, dia salute all' inferma Sorella. Ma se nè anche per questo modo sarà risanata, allora finalmente adoperi il ferro da tagliare come dice l' Apostolo: *Separate da voi l' Uomo malvagio*: Ed altrove: *Se l' infedele si parte, partasi*: acciocchè una pecora infetta non contamini tutta la Greggia.

Dichiarazione.

DOve dice: *Adoperi il ferro da tagliare*. Questo modo di tagliare pare, che sia rivocato dal Capitolo finale *de Regularibus & transeuntibus ad religionem*, dove espressamente si comanda, che questi tali non si possano scacciare; ma che i fuggitivi siano ricercati, e se è bisogno posti in carcere. La qual cosa vogliamo ancora noi sia osservata, imponendo strettamente all' Abbadessa presente, e che sarà pel tempo avvenire, che abbia un luogo nel Monastero, sano, e sicuro, dove siano rinchiuse

que-

queste tali fuggitive, ribelli, e incorrigibili. E neghiamo totalmente a tutte le Abbadesse, Priore, Decane, e Capitoli presenti, e futuri del Monastero, dar licenza ad alcuna Sorella del suo Monastero di andare ad altra Religione eziandio maggiore; Ma le incorrigibili si tengano incarcerate, come è detto di sopra. Similmente sia fatta provisione d'abitazione separata alle pazze, ovvero inferme d'infermità contagiosa, con tal modo però che non si manchi loro delle cose necessarie per l'anima, e per il corpo. Le Commesse ancora incorrigibili, se non averanno fatta la Professione, sia in disposizione dell'Abbadessa, e Seniori incarcerarle, ovvero cacciarle via: e se fossero scacciate, mai più non accettarle. E che dette Commesse portino l'abito distinto dalle Monache, e cacciandole via dal Monastero, siano spogliate dell'abito della Religione. Vogliamo ancora, che quelle, le quali per qualche grande eccesso saranno una volta state incarcerate, non possano per l'avvenire esser promosse a grado alcuno di superiorità, se tutte le Seniori con l'Abbadessa non consentiranno.

CAP. XXVIII.

Delle fanciulle di minore età, come si debbano correggere.

OGni età, o intelletto dee avere le proprie misure, e perciò quante volte le fanciulle, ovvero le più giovani d'età, o quelle, che non possono intendere quanto grande sia la pena della Scomunica, commettono alcun delitto, queste tali, o sieno afflitte con grandi digiuni, o raffrenate con aspre battiture, acciocchè si emendino.

Dichiarazione.

DOve dice: *Ogni età, o intelletto.* Circa questo esortiamo, che non sia vestita alcuna dell'abito di Religione, che non abbia almeno compiuto tredici anni, e che nei quindici faccia poi la sua Professione, ovvero che si osservino le Costituzioni del Monastero.

CAP.

CAP. XXIX.

Della Celleraria del Monistero.

LA Celleraria del Monistero sia eletta di essa Congregazione, savia, di costumi maturi, sobria, non gran mangiatrice, non superba, non turbolenta, non ingiuriosa, non tarda, non prodiga, ma che tema Iddio; la quale sia come Madre a tutta la Congregazione. Abbia cura d'ogni cosa, e niente faccia senza comandamento dell'Abbadessa: Offervi le cose, che le vengono imposte, nè contristi le Sorelle. Ma se alcuna Sorella dimandasse a lei qualche cosa fuori di ragione, non la conturbi spregiandola; ma ragionevolmente, e con umiltà le nieghi quello, che malamente dimanda. Custodisca l'anima sua, ricordandosi sempre di quel precetto Apostolico; *che chi avrà ben ministrato, si acquisterà buon grado*. Con ogni sollecitudine abbia cura delle Inferme, delle Fanciulle, de' Forestieri, e de' Poveri, sapendo che di tutti questi senza dubbio è per dovere renderne ragione nel dì del Giudizio.

Dichiarazione.

DOve dice: *Sia eletta*; cioè dall'Abbadessa, con il consiglio delle Seniori.

Dove dice: *Custodisca l'anima sua*. Le Cellerarie non s'immergano talmente nelle cose temporali, che non attendano anco alle spirituali; ma passino di modo per questi beni temporali, che non perdano quelli di vita eterna.

Dove dice: *Niente faccia senza comandamento dell'Abbadessa*. Spezialmente niuna Celleraria fabbrichi dentro, o fuori del Monastero senza saputa, o licenza dell'Abbadessa: la quale farà consigliatamente la fabbrica necessaria. Le altre cose ancora, le quali saranno di qualche momento ovvero considerazione, come vendere robbe del Monastero, faccia l'Abbadessa con consiglio.

Dove dice: *Con ogni sollecitudine abbia cura delle Inferme*. La Celleraria con ogni diligenza, e con timore di Dio, offervi questa parte della Regola, di somministra-

re

te alle Infermiere le cose necessarie, e si governi in dispensare talmente, che ne possa rendere buona ragione del tutto il Giorno del Giudizio.

Divisione.

ABbia cura di tutt' i vasi del Monistero, e d' ogni altra sostanza, come se fossero vasi sagrati dell' Altare. Non istimi, doversi fare poco conto di cosa alcuna, nè attenda all' avarizia: Non sia prodiga, nè dissipatrice della sostanza del Monistero, ma ogni cosa faccia misuratamente, e secondo il comandamento dell' Abbadessa. Sopra tutto sia umile, ed a chi non ha da dare sostanza temporale, dia buona risposta, perchè è scritto: *Il buon parlare supera ogni gran dono.* Abbia sotto la sua cura tutte le cose a se impotte dall' Abbadessa, nè presuma di intromettersi in quelle, che saranno a lei proibite. Senza alcuna alterezza, o tardanza dia alle Sorelle l' ordinaria provvisione del vivere, acciocchè non si scandalezzino, ricordandosi, secondo il divino parlare, qual pena meriti chi scandalezzerà uno de' picciolini. Se la Congregazione sarà maggiore, le siano dati ajuti, dalli quali sollevata ancor ella con buono, e quieto animo adempia l' uffizio a se commesso. Alle ore competenti si dieno quelle cose, che si hanno da dare, e si dimandino quelle, che si debbono dimandare, di modo che nella Casa di Dio niuno si perturbi, o si contristi.

Dichiarazione.

DOve dice: *Non istimi, doversi fare poco conto di cosa alcuna.* In questo uffizio le Celleraric facciano secondo l' approvata consuetudine del Monastero, e le Constituzioni di esso, ovvero secondo la disposizione dell' Abbadessa. Se alcuna Celleraria averà fatto qualche cosa notabile contro la proibizione dell' Abbadessa, ovvero non averà voluto far quello, che le è stato commesso da lei, dica per ogni volta irremissibilmente i sette Salmi Penitenziali, ed oltre a questo sia punita ad arbitrio dell' Abbadessa.

Dove dice: *Le siano dati ajuti.* Ordiniamo, che le cose tem-

se temporali del Monastero più tosto siano trattate per il Fattore, e Sindici, parenti, uomini dabbene esperti nelle cose temporali, che per le Monache, cioè fuori del Monastero.

CAP. XXX.

De' Ferramenti, ed altre cose del Monistero.

PER conservare la sostanza del Monistero, siasi in ferramenti, o vestimenti, o in qualunque altra cosa, provveda l'Abbadessa le Sorelle, della vita, e costumi delle quali sia sicura, e secondo che giudicherà esser utile, ciascuna di dette cose segni loro, acciocchè sieno da esse custodite, e rassettate. Di tutte le quali tenga l'Abbadessa un Inventario, acciocchè succedendo una Sorella all'altra nel custodire le dette cose assegnate, sappia che cosa dà, e che cosa riceve. Ma se alcuna lordamente o con negligenza tratterà le cose del Monistero, sia ripresa; e non emendandosi, sia sottoposta alla correzione della Regola.

Dichiarazione.

DOve dice: *Per conservare la sostanza del Monistero* Ciascuna Uffiziale, poichè sarà pubblicata, faccia un inventario delle cose del Monistero, che s' appartengono all' uffizio suo, secondo l' usanza, e costume del Monastero; ovvero secondo la disposizione dell' Abbadessa, la quale abbia appresso di se l' inventario universale di tutte le cose del Monastero, così mobili come immobili, acciò non si perdano. Tutti i libri del Monastero siano ancora notati in detto inventario. Li tapeti, ed altri ornamenti ecclesiastici, i quali essendo dedicati al culto divino non si devono trasferire più all' uso degli uomini, non si prestino a secolari, eccetto se occorresse pericolo di qualche gran scandalo, nel quale caso l' Abbadessa, considerata la condizione delle persone, e dei tempi, prudentemente proveda.

Dove dice: *Acciocchè sappia, che cosa dà, e che cosa riceve.* Acciò più diligentemente siano trattate le cose del Monastero, ordiniamo che l' Abbadessa con le Seniori deb-

debba diligentemente visitare almeno due volte l'anno, cioè circa la Festa di tutti i Santi, e innanzi la Quaresima; E delle robbe del Monastero in generale, ed in particolare faccia la visita tante volte, quante le pare ispediente. Si conservi ancora il sigillo del Monastero, e niuna possa usarlo, se non con licenza dell' Abbadessa; sotto pena di digiunare in pane, ed acqua una volta in Refettorio.

CAP. XXXI.

Se le Monache debbano avere alcuna cosa propria.

SOpra tutto il vizio della proprietà dee dal Monistero essere dalle radici estirpato, in modo che niuna presuma nè di dare, nè di ricevere alcuna cosa senza comandamento dell' Abbadessa, nè avere cosa veruna di proprio: Cosa veruna al tutto, nè libro, nè tavolette, nè stilo, ma totalmente niente; come che alle Monache nè pure è lecito avere in sua possanza li proprj corpi, e le proprie volontà. Tutte poi le cose a loro necessarie, debbano sperare dalla Madre del Monistero, nè sia lecito loro avere alcuna cosa, che non le sia stata data, o permessa dall' Abbadessa. Tutte le cose sieno a tutte comuni come è scritto; nè alcuna presuma dire, qualche cosa essere sua: E se alcuna sarà trovata dilettarsi di questo pessimo vizio, sia ammonita la prima, e la seconda volta, e non emendandosi sia sottoposta alla correzione.

Dichiarazione.

DOve dice: *Dalle radici estirpato*. La intenzione della Regola è, che non solamente nelle cose di fuori si debba tagliare la proprietà; ma ancora se l' Abbadessa si accorgesse alcuna cosa esser tenuta, ed usata con troppa affezione, sicchè forse farebbe resistenza quella, che tal cosa usa, se le fosse tolta. E però guardisi l' Abbadessa di conceder ad alcuna cosa alcuna ad uso in tempo di sua vita, perchè questa tal concessione è molto simile alla proprietà. Ma conceda le cose a beneplacito suo, o dell' Abbadessa che succederà. Concediamo però alle Sorelle, che con licenza dell' Abbadessa abbiano per loro uso

Bre-

Breviarj, e Diurni, i quali dopo l'uso, ovvero morte di tali Sorelle, insieme con tutti gli altri libri, siano consegnati a detta Abbadessa: ed acciocchè non abbia a nascere alcuno scaddalo, l'Abbadessa proibisca alle Sorelle per se, o per altri dimandar danari disordinatamente dalli parenti, o da altri secolari, per comprare Breviarj, o altri libri. Proibiamo ancora alle Sorelle comprare, o vendersi cosa alcuna l'una all'altra: E quelle che contraffaranno, subito siano private delle cose, e de' danari: e per ogni volta mangino pane, ed acqua in terra in Refettorio; Sotto la medesima pena ancora niuna presuma comprare cosa alcuna per secolari. Ordiniamo ancora, e comandiamo, che niuna Professa, eccetto quella che disporrà l'Abbadessa, abbia ardire di tenere, o spendere danari senza licenza speziale: Ma ogni pecunia, che lor venisse in mano per qualunque modo si sia, portino all'Abbadessa: alla quale comandiamo, che faccia offervare fedelmente, ed in effetto questa ordinazione. Ordiniamo ancora, che niuna abbia ardire di pigliar danari, o robe de' secolari in governo, eccetto l'Abbadessa, ovvero quella a cui ella commetterà, sotto la predetta pena, la quale ogni dì patisca fino che avrà soddisfatto.

CAP. XXXII.

Se tutte egualmente debbano ricevere le cose necessarie.

SIccome è scritto *Si divideva a ciascheduno, secondo era a lui di bisogno*. Per le quali parole non diciamo, che nel Monistero sia accettazione di persone [che a Dio non piaccia) ma considerazione delle infermità: Di maniera che, chi ha bisogno di meno, ringrazj Dio, e non si contristi; e chi ha bisogno di più, si umilj per l'infermità, e non s'insuperbisca per la misericordia: così tutte le membra saranno in pace. Sopra tutto non apparisca il male della mormorazione per qualsivoglia causa; in alcuna quantunque picciola parola, o segno. E se alcuna sarà trovata rea di questa colpa, sia punita con gastigo più rigoroso.

CAP. XXXIII.

Delle Settimanarie della Cucina.

LE Sorelle così ſervano l'una all'altra, che niuna ſia ſcuſata dall' uffizio di Cucina, ſalvo che per infermità, o per occupazione in coſa di maggiore utilità; conciofſiachè per queſto ſi acquiſta maggior mercede. Alle deboli ſieno procurati ajuti, acciocchè non facciano queſto con triſtezza, ma tutte abbiano ſollevamento, ſecondo il modo della Congregazione, ed il ſito del luogo. Se la Congregazione ſarà maggiore, la Celleraria ſarà ſcuſata dalla Cucina; e così ſe le altre (come abbiamo detto) foſſero occupate in coſe di maggiore utilità, Tutte le altre con carità ſi ſervano l'una l'altra. Quella che dovrà uſcire dalla ſettimana, nel ſabbato netti tutto, lavando i panni, co' quali le Sorelle ſi raſciugano le mani, ed i piedi, Così quella che eſce di ſettimana, come quella che entra, lavino i piedi a tutte, e riconſegnino i vaſi dell' eſercizio loro mondi, e ſani alla Celleraria, la quale ſimilmente li conſegni a quella che entra, acciocchè ſappia che coſa dà e che coſa riceve.

Dichiarazione.

DOve dice: *Niuna ſia ſcuſata*. Adunque nè la Priora deve eſſere ſcuſata dalla Cucina, eccetto la Celleraria, come ſopra ſi dice in queſto medeſimo Capitolo. Ordiniamo, che in queſto ſi oſſervino le Coſtituzioni, e le buone conſuetudini del Monaſtero e che l'Abbadeſſa diſponga ogni coſa con carità.

Diviſione.

LE Settimanarie un' ora avanti alla refezione piglino, oltre la loro parte ordinaria, un poco di pane, ed alquanto da bere, acciocchè all'ora della refezione ſervano alle loro Sorelle ſenza mormorazione, e ſenza grave fatica. Ma ne' giorni ſolenni aſpettino fino dette le Meſſe. Le ſopraddette Settimanarie, tanto che entrano, quanto che eſcono, finite in Coro le Laudi il dì della Domenica,

ſi

ſi gettino a' piedi di tutte le Sorelle, dimandando che ſia pregato per loro. Quella, che eſce dalla Settimana, dica queſto verſo *Benedictus es Domine Deus, qui adjuviſti me, & conſolatus es me*: E ciò detto tre volte, uſcendo pigli la benedizione. Quella poi, che entra, ſeguiti, e dica *Deus in adjutorium meum intende: Domine ad adjuvandum me feſtina*. E replicato tre volte il detto verſo da tutte, preſa la benedizione, entri al ſuo uffizio.

Dichiarazione.

DOve dice: *Un poco di pane &c* Di ſotto nel Capitolo della Settimanaria Lettora dice *Miſto*: il quale intendiamo una coppa di vino di quelle, con le quali ſi beve in Refettorio, e circa due oncie di pane in circa. Quello poi, che ſi dice della Settimanaria della Cucina s' intende ancora detto di tutte le altre Uffiziali, che eſſendo occupate ne' loro uffizj, non poſſono intervenire alla prima menſa.

Dove dice: *Si gettino a' piedi di tutte*. Dichiariamo, che ſtiano genufleſſe innanzi all' Altare; e quella, che eſce, dica tre volte il Verſo *Benedictus &c.* il qual verſo poi che altre volte ſarà ripetuto dal Coro, la Superiora in Coro dice il verſo *Salvas fac ſervas tuas*. ℟. *Deus meus ſperantes in te*. ℣ *Convertere Domine uſquequo*, ℟. *Et deprecabilis eſto ſuper ſervas tuas*. ℟. *Domine exaudi orationem meam*. ℣. *Et clamor meus ad te veniat*. Oremus, *Deus cui humiliatum &c.* Ma quella, che entra in eſſo uffizio, dice ſimilmente tre volte il verſo *Deus in adjutorium meum intende*, e riſpoſto quello medeſimo dal Coro tre volte, la Superiora dice *Salvam fac ſervam*. ℟. *Deus meus &c.* ℣. *Mitte ei Domine auxilium de Sancto*. ℟. *Et de Sion tuere eam*. ℣ *Domine exaudi*. ℟. *Et clamor*. Oremus. *Miſericors, ac piiſſime Deus, &c*

CAP. XXXIV.

Delle Sorelle inferme.

INnanzi a tutto, e ſopra tutto ſi dee aver cura delle inferme, di modo che ſia così loro ſervito, come veramente ſi ſerve a Criſto, giacchè egli ſteſſo diſſe: *Io fui in-*

fermo, e voi mi visitaste. E tutto quello che, faceste ad uno di questi miei minimi, faceste a me medesimo. Le inferme poi considerino anch'esse, che si serve loro ad onore di Dio, e non contristino le Sorelle, che le servono, colle loro superfluità. Le quali però debbono sopportarsi pazientemente, poichè per queste tali si acquista mercede, e merito più copioso. L' Abbadessa dunque abbia grandissima cura, che in niuna cosa circa loro sia commessa negligenza. Alle quali Sorelle inferme sia deputata una camera da per se, ed una servente, che tema Dio, e che sia diligente, e sollecita.

Dichiarazione.

DOve dice: *Sia deputata una camera da per se*: Vogliamo, che quando si può fare, ciascuna inferma abbia il letto separato in un luogo con il caminò. Ordiniamo ancora, che niuna Sorella parli con il Medico, o a lui dimandi consiglio, senza licenza dell' Abbadessa: nè pigli medicina alcuna, senza speziale licenza del Medico: Chi farà il contrario in alcuno delli due predetti casi, dica tre volte i sette Salmi Penitenziali con le Litanie. Sia avvisato il Medico, che udita diligentemente dalla inferma la qualità della infermità, non notifichi ad essa i rimedj, nè le medicine, o il modo di vivere: ma alle Infermiere. A mensa, se saranno più inferme, stiano con disciplina, e si legga qualche cosa, almeno nel principio del mangiare: nè mangino due volte il dì carne, se non con consiglio del medico. Siano le inferme ubbidienti alle sue Infermiere, e le Infermiere siano discrete, ed abbiano compassione alle inferme. Siano ben caute le Infermiere a toccare i corpi nudi delle inferme: e richiedendo questo la necessità, si faccia con ogni onestà.

Divisione.

L'Uso de' bagni sia offerto alle inferme quante volte fa di bisogno, ma alle sane, e massimamente alle giovani, sia più difficilmente concesso. Similmente il mangiar della carne sia concesso alle inferme, ed al tutto deboli, acciocchè si riabbiano, ma poichè saranno mi-

glio-

gliorare, tutte secondo il loro stato si astengano dalla carne. L'Abbadessa poi abbia grandissima cura, che le inferme nè dalle Cellerarie nè dalle servienti sieno dispregiate, perchè a lei è imputato ciò, che si fa di delitto dalle Discepole.

Dichiarazione.

DOve dice: *L'uso de' bagni*. Intendiamo de' bagni, che si fanno nel Monastero: ma alli bagni, che sono fuori nel Monastero, non vogliamo per modo alcuno, nè per causa alcuna, che alcuna Monaca esca fuori della clausura del Monastero, secondo la proibizione Apostolica,

Dove dice: *Nè sieno dispregiate*. Non solamente nelle cose temporali, ma ancora nelle spirituali, cioè che siano avvisate, che per l'infermità non lascino la Confessione, e la santa Comunione nei tempi consueti, anzi le confortino a far ciò più spesso che prima.

CAP. XXXV.

Delle Vecchie, e delle Fanciulle.

ANcorchè l'umana natura per se stessa si muova a misericordia verso quelle età delle Vecchie, e delle Fanciulle, nondimeno l'autorità della Regola è bene che a' loro bisogni provveda. Pertanto sia sempre in esse considerata la loro debolezza, ed in niun modo negli alimenti sia con esse osservato il rigore della Regola, ma si abbia intorno al loro bisogno pietosa considerazione; e prevengano le Ore Canoniche.

Dichiarazione.

DOve dice: *Delle Vecchie*. Intendiamo delle altre, le quali secondo il giudizio dell'Abbadessa fossero simili in debolezza alle vecchie. Ma le Fanciulle non si dovrebbono ricevere alla Religione, come è detto di sopra nel Capitolo delle Fanciulle.

CAP. XXXVI.

Della Settimanaria Lettora.

ALle Menſe delle Sorelle, quando mangiano, non dee mancare la lezione: Nè quella, che a caſo avrà preſo il Libro, ardiſca leggere in quel luogo, ma chi ha da leggere tutta la Settimana, entri la Domenica La quale Lettora dopo la Meſſa, e Comunione dimandi umilmente a tutte, che preghino per lei, acciocchè da eſſa tolga Dio lo ſpirito di ſuperbia, e dicaſi nell' Oratorio tre volte da tutte queſto Verſo, cominciando però eſſa Lettora, *Domine labia mea aperies & os meum annunciabit laudem tuàm*: Così preſa la benedizione, entri a leggere, ed alla Menſa ſia tenuto ſommo ſilenzio, in guiſa che non vi ſi oda mormorio, o voce d'altra, che di quella ſola che legge. Le coſe poi neceſſarie a quelle, che mangiano, e bevono, così ſi porgano le Sorelle l'una all'altra, che niuna abbia biſogno di chiedere alcuna coſa, e ſe pure ſarà biſogno, ſia dimandata più preſto col ſuono di qualche ſegno, che della voce. Nè quivi preſuma alcuna di dimandare della lezione, o ricercare d'altro acciocchè non ſi dia occaſione di ragionamento, ſalvo ſe la Superiora voleſſe dire alcuna coſa brevemente per edificazione. La Sorella Settimanaria, prima che cominci a leggere, prenda il miſto, a cagione della S. Comunione, ed acciocchè non le ſia forſe grave ſoſtenere il digiuno; e dopo mangi colle Settimanarie della Cucina, e le altre ſervienti. Le Sorelle però non leggano, o cantino per ordine, ma leggano, o cantino quelle ſole, che ſono atte ad edificare le aſcoltatrici.

Dichiarazione.

DOve dice: *Alle menſe delle Sorelle.* Alla ſeconda menſa, dove la Congregazione ſarà maggiore, non manchi la Lezione.

Dove dice: *Non dee mancare la Lezione.* Nelle lezioni della prima menſa ſia ſerbato queſt'ordine. Se quel gior-

giorno avrà il proprio Vangelo, si legga la sua Omilia, dappoi li Sermoni sopra esso, secondo la disposizione dell' Abbadessa. Appresso si leggano le Vite de' Santi, finalmente la Sagra Scrittura. Dopo della quale leggasi ogni cosa in lingua volgare, perchè pochissime intenderebbero il latino. Particolarmente però non si lasci la Lezione della Regola volgare con tutta la sua dichiarazione nel Capitolo; la quale Lezione sia parimente replicata alla seconda Mensa. Quando poi occorre, che legga quella, che è Superiora nel Convento (eccetto l' Abbadessa) quella, che segue dopo detta Superiora, faccia i segni particolari.

Dove dice: *E Comunione*. Da quello, che dice quì il Padre S. Benedetto, ed ancora più abbasso in questo stesso Capitolo, cioè *a cagione della Santa Comunione*; si dimostra, che le Sorelle si comunicavano in ciascuna Domenica: la qual cosa esortiamo, che si faccia per quanto si può massime nella Quaresima, e nell' Avvento; ovvero almeno una volta al mese, secondo la Clementina *Ne in agro*; nel qual tempo lo comandiamo, eccetto se detta Comunione non si differisse, ovvero anticipasse per riverenza di qualche Solennità occorrente, o per altra buona cagione, secondo la licenza data alli Monaci da Papa Eugenio IV.

Dove dice: *Dimandi a tutte, che preghino per lei*. Stia in mezzo del Coro, voltata verso l' Altare, genuflessa, e dica *Domine labia mea aperies*, e risponendo il Coro quello medesimo, poi la Superiora dica *Salvam fac servam tuam*, ℟. *Deus meus sperantes in te*. ℣. *Mitte ei Domine auxilium de Sancto*. ℟. *Et de Sion tuere eam*. ℣. *Domine exaudi orationem meam &c.* Oremus, *Aufer ab hac famula tua &c.*

Dove dice: *Entri a leggere*. Fatta la benedizione, la Lettora non cominci a leggere, se prima le Sorelle non sono poste a sedere a mensa, e letta una breve particella della Lezione, la Superiora faccia segno, dopo le Sorelle comincino a mangiare: e questo, acciocchè prima si cominci a pascere l'anima, e poi il corpo: Et al fine della mensa niuna si levi da sedere, se prima non si è risposto *Deo gratias*.

Dove dice: *L'una all'altra*. Quello s'intende, che ciascuna serva, e legga per una settimana, succedendo l'una all'altra in questi uffizi.

Dove dice: *Il misto*. Quello, che dice qui *Misto*, di sopra nel Capitolo delle Settimanarie della Cucina dice *Un poco di pane, ed alquanto di bere*: l'esposizione delle quali parole guarda ivi.

CAP. XXXVII.

Della misura de' Cibi.

CRediamo per la refezione d'ogni giorno, così di Sesta come di Nona, bastare a tutte le Mense, per le infermità di diverse, due vivande cotte, acciocchè quella, che a caso non potrà mangiare dell'una mangi dell'altra. Bastino dunque due vivande cotte alle Sorelle, e se oltre queste vi saranno pomi, o legumi, si aggiunga la terza. Una libbra di pane per giorno basti a ciascuna, o sia per una sola refezione, o sia per desinare, e per la cena. Se hanno poi da cenare, sia serbata dalla Celleraria la terza parte di detta libbra per darla loro a cena. Ma essendosi forse durata fatica maggiore, sarà in arbitrio, e possanza dell'Abbadessa, parendole spediente aggiugnere alcuna cosa, purchè sopra tutto si fugga il troppo mangiare, ed alla Monaca non avvenga indigestione; Imperocchè niuna cosa è tanto contraria ad ogni Cristiano, quanto il superfluo mangiare; siccome dice il Nostro Signore, *Guardate, che i vostri cuori non sieno aggravati dalla crapula, e dall'ebbrezza*. Alle Fanciulle però di minor età non sia data la quantità medesima, ma ne sia data minore, serbata in tutte la parsimonia. Si astenga poi ognuna dal mangiar carne d'animali di quattro piedi, eccetto le deboli al tutto, ed inferme.

Dichiarazione.

DOve dice: *Crediamo bastare &c.* Secondo l'antica consuetudine Monastica si dà la minestra, la pietanza, e delle frutta, ovvero alcun'altra cosa in luogo di frutta; ed alcuna volta vi s'aggiunge l'insalata cruda, o cot-

cotta. Ma quando non si digiuna, si dà la minestra, ovvero insalata, e la pietanza, e delle frutta.

Dove dice: *Una libbra di pane*. Conciossiacosachè il peso d'una libbra, secondo che si è inteso dal Monastero di Monte Cassino, sia trentatre oncie, e mezza, ed appena una Sorella possa comunemente mangiare tanto pane in un dì; vogliamo che sia osservata la consuetudine, cioè che si dia a mensa del pane tanto che basti: e non solamente nel pane, ma eziandio nelle altre vivande l'Abbadessa abbia in arbitrio suo disponere più, e meno, secondo la qualità del tempo, facoltà del Monastero, e necessità delle Sorelle.

Dove dice: *Carne di animali di quattro piedi*. Molto più degli uccelli: la qual proibizione vogliamo che sia osservata dalle sane tutte, come è detto di sopra: altrimenti se alcuna trapassasse questa nostra Costituzione, quante volte averà mangiato carne, tanti giorni digiuni in pane, ed acqua in terra in Refettorio.

CAP. XXXVIII.

Della misura del bere.

Ciascuno ha qualche dono proprio da Dio, chi in un modo, chi in un altro: E perciò noi con alcuna scrupolosità poniamo la misura pell'altrui vivere; nondimeno avendo riguardo alla debolezza delle inferme, crediamo bastare a ciascuna un'emina di vino al giorno. Ma quelle, a cui dona Iddio la grazia dell'astinenza; sappiano di averne a ricevere propria, e particolare mercede. Se poi la necessità del luogo, o la fatica, ovvero l'ardore della State ne richiedesse più, sia nell'arbitrio dell'Abbadessa, la quale consideri in tutti li detti casi, che non vi sia sazietà, o ebbrezza, benchè leggiamo non convenirsi il vino in modo alcuno alle Monache. Ma perchè a' nostri tempi questa cosa non può alle Monache persuadersi, almeno a questo solo acconsentiamo, di non bere fino alla sazietà, ma più parcamente, perchè *il vino fa apostatare anche i saggi*. Dove però la necessità del luogo fosse tale, che nè anche la sopraddetta misura si potesse ritrovare,

ma

ma bensì molto minore, o al tutto niente; quelle, che ivi abitano, benedicano Dio, e non mormorino: mentre sopra tutte le cose ammoniamo, che sieno senza mormorazione.

Dichiarazione.

DOve dice: *Un'emina di vino.* Siccome si è inteso dal Monastero predetto di Monte Casino, una emina di vino è molto più di quello, che basta alla necessità d'una Sorella in un giorno: Però noi concediamo del vino a ciascuna quanto basta, sì fattamente però che secondo la Regola, non caschi in ebbrietà ovvero sazietà. Per la qual cosa ammoniamo le Sorelle, che non bevano vino puro, salvo se per infermità non fossero astrette: ed acciocchè sieno aliene dal costume de' secolari, bevano in Refettorio nelle coppe di terra, tenendole con due mani quando bevono; ma in altri luoghi possano usare bicchieri di vetro.

CAP. XXXIX.

A che ora sia conveniente, che mangino le Sorelle.

DAlla santa Pasqua fino alla Pentecoste le Sorelle mangino a Sesta, e la sera cenino. Ma dalla Pentecoste in poi tutta la State digiunino la quarta, e sesta feria infino a Nona (salvo se avessero ad affaticarsi, ovvero il troppo caldo le molestasse) ma gli altri giorni mangino a Sesta. Il qual desinare di Sesta, lavorando esse, oppure essendo il caldo della State troppo eccessivo, sia continuato, se non parrà altrimenti alla prudenza dell'Abbadessa, la quale temperi, e disponga ogni cosa in guisa tale, che le anime si salvino, e che le Sorelle facciano tutto senza mormorazione. Da' tredici poi di Settembre fino al principio di Quaresima le Sorelle mangino sempre a Nona, e nella Quaresima infino a Pasqua mangino a Vespro. Esso Vespro però si dica in tal modo, che quelle che mangiano non abbiano bisogno della lucerna, ma sia finita ogni cosa colla luce del giorno: Anzi in ogni tempo si temperi in modo l'ora, o della cena, o della refezione, che tutto sia fatto colla luce del giorno.

Dichia-

Dichiarazione.

Dove dice: *Dalla santa Pasqua*. Confortiamo le Madri, che persuadano alle Sorelle digiunare il Venerdì in questo tempo, cioè dall'una all'altra Pasqua, per riverenza di esso giorno, nel quale il nostro Signore Gesù Cristo fu crocifisso, e per edificazione de' prossimi, ed anche in ricompensa de' digiuni, i quali dispensiamo negli altri tempi.

Dove dice: *Da' tredici di Settembre*. Intendi esclusivamente, secondo che si dichiarerà nel Capitolo dell' opera delle mani quotidiana, sopra quella parola: *fino alle Calende di Ottobre*.

Dove dice: *Sino al principio di Quaresima mangino sempre a Nona*. Dichiariamo secondo la consuetudine della Chiesa, questo digiuno non essere da osservare nelle Domeniche. Ma negli infrascritti giorni dispensiamo, che non si digiuni per riverenza di esse solennità; cioè nel giorno di S. Matteo Apostolo, della Dedicazione di San Michele, di Santa Giustina da Padova, di S. Luca, delli SS. Simone, e Giuda, di tutti i Santi, di S. Martino, di S. Andrea quando viene fuori dell' Avvento; della Natività di nostro Signore Gesù Cristo, e delle due seguenti Solennità, della Circoncisione di nostro Signore, dell' Epifania, di S. Antonio, della Purificazione della Madonna, di S. Mattia, quando viene fuori della Quaresima, e del titolo della Cattedrale della Città, e per il titolo del Monastero. E benchè ammaestrati dalla esperienza, di tutte le cose maestra, apertamente conosciamo, che le troppe ricreazioni, e rilassazioni più tosto distraggano, e snervino, che diano ricreazione, e materia di far profitto, nondimeno condiscendendo all'umana fragilità concediamo alle Sorelle, che innanzi l' Avvento solo un giorno, ed innanzi alla Quaresima due giorni sia loro dispensato il digiuno; acciocchè premessa tale rilassazione, con maggiore alacrità, e fervore paghino poi il debito della loro servitù. Ed acciocchè non si abbia a confondere la disciplina dell'osservanza regolare; le Sorelle in questi tempi non mangino fuori del Refettorio per la refezione ordinaria.

ria. Diſpenſiamo ancora, che dagli Idi di Settembre inſino all' Avvento, e dalla Natività di noſtro Signore inſin al principio della Quareſima, il Martedì, Giovedì, e Sabato ſi dia la ſera a collazione due, o tre oncie di pane, eccetto ſe foſſe digiuno comandato dalla Chieſa.

Dove dice: *Nella Quareſima inſino a Paſqua mangino a Veſpro.* In queſto tempo della Quareſima ſi temperino in tal modo gli Uffizj divini, che ſiano finiti all' ora del mezzodì, e poi mangino le Sorelle.

Dove dice: *Tutto ſia fatto colla luce del giorno.* A' noſtri tempi li divini Uffizj, e le ſolennità di eſſi ſono tanto creſciute, che nelle Solennità, nelle quali non ſi digiuna, occorrenti nell' Inverno, quando ſono i giorni breviſſimi, non vediamo poterſi fare la cena con la luce del giorno ſenza manifeſta leſione de' corpi: o ſe ſi voleſſero la mattina per tempo ſpedire li divini Uffizj, ſi genererebbe ſcandalo, e malo eſempio dell'una, l'altra refezione, fatta tanto per tempo. Onde attendendo, che non ſi devii dalla giuſtizia a mutare alcuna volta le coſe vecchie, per le cauſe legittime di nuovo occorrenti diſpenſando ordiniamo, che dalla feſta di tutti i Santi inſino alla Purificazione della Madonna incluſive, le Sorelle nei giorni ſopraddetti cenino dopo Compieta, ſervando nondimeno il ſilenzio.

CAP. XL.

Che niuna parli dopo Compieta.

IN ogni tempo debbono le Monache attendere al ſilenzio, ma ſpezialmente nelle ore di notte. Per tanto in ogni tempo, o di digiuno, o di deſinare, ſe ſarà tempo che non ſi digiuni; ſubito che ſi ſaranno levate da cena, ſi pongano tutte a ſedere in un luogo, ed una di loro legga le Collazioni, ovvero le Vite de' SS. Padri, o altra coſa che edifichi le aſcoltatrici. Ma non ſi leggano già i primi ſette Libri della Bibbia, ovvero i Libri de' Re, perchè agli intelletti infermi non ſarebbe utile a tale ora udire queſta Scrittura; ſi leggano però le altre ore. Se ſarà poi giorno di digiuno, detto il Veſpro, e fatto alquanto d'intervallo, vadano ſubito alla lezione delle Collazioni,

come

come abbiamo detto, e letti quattro, o cinque fogli, ovvero quanto l'ora permette, ragunandoſi tutte inſieme per lo ſpazio che ſi legge la lezione, eziandio quelle che per avventura foſſero in alcuna coſa a ſe commeſſa occupate, dicaſi da tutte unitamente Compieta: Ed uſcendo dalla Compieta, non ſia più lecito parlare ad alcuna di veruna coſa. E ſe ſi troverà, che alcuna traſgrediſca queſta regola del ſilenzio, ſia gaſtigata con pena più grave: eccetto però ſe ſopravvenendo Foreſtieri abbiſognaſſe parlare, oppure l'Abbadeſſa comandaſſe per ſorte qualche coſa ad alcuna; il che nondimeno ſi faccia onestiſſimamente, con ſomma gravità, e modeſtia.

Dichiarazione.

DOve dice: *Subito che ſaranno levate da cena.* Intendiamo quello *ſubito* largamente; perocchè più volte ſi ſtà un'ora, o più, acciocchè tale lezione non ſia tediosa avendo così cenato di freſco: Per la qual lezione ſi ſuona il primo ſegno di Compieta, e le Sorelle ſi adunano in Capitolo ad udire eſſa lezione.

Dove dice: *Quanto l'ora permette.* Comprendiamo (ſecondo che di ſotto ordiniamo) gli ſpazj del dì, delli quali ciaſcuno ha l'opera ſua, che queſta lezione non può comodamente durare ſe non un quarto d'ora.

CAP. XLI.

Di quelle, che vengono tardi all'Uffizio Divino, o alla Menſa.

ALl'ora dell'Uffizio, ſubito che ſi ſarà udito il ſegno, laſciate tutte le coſe che la Monaca faceſſe, con ſomma preſtezza ſi corra, però con gravità, acciocchè la ſcurrilità non trovi occaſione. Niuna coſa adunque ſia prepoſta all'opera di Dio. Che ſe alcuna andrà alle Ore della notte dopo la Gloria del Salmo nonageſimo quarto, cioè *Venite exultemus Domino* (quale vogliamo per queſto riſpetto ſi dica al tutto adagio, e moroſamente) non ſia in coro nell'ordine ſuo, ma nell'ultimo luogo dopo tutte, o ſeparatamente in quel luogo che l'Abbadeſſa avrà aſſegnato a sì fatte negligenti, dove ſia veduta dall'Abbadeſſa,

dessa, e da tutte, finattantochè finito l'Uffizio con pubblica soddisfazione dia segno di pentimento. Nè per altro giudichiamo dovere queste tali stare nell'ultimo luogo, o in disparte, se non perchè essendo vedute da tutte, almeno si emendino per la stessa loro vergogna, imperocchè se rimanessero fuori di Coro, vi sarebbe forse alcuna tale, che o si ricoricherebbe, e dormirebbe, o standosi fuori attenderebbe a tavole, e così darebbesi occasione al Maligno: Entri pertanto dentro, per non perdere tutto, e per aver occasione d'emendarsi in avvenire. Nelle Ore poi del giorno chi andrà all'opera di Dio dopo il Verso, e il Gloria del primo salmo, che si dice dopo il Verso, stia nell'ultimo luogo, secondo la legge detta di sopra; nè presuma di accompagnarsi al Coro che salmeggia, se prima non soddisfa. Salvo però se l'Abbadessa per sua permissione non le desse licenza, di maniera però che la colpevole soddisfaccia per questo.

Dichiarazione.

DOve dice: *All'ora dell'Uffizio.* Quanto il nostro Padre S. Benedetto voglia che siamo solleciti all'Uffizio Divino, lo mostra in queste parole dette di sopra: e però abbiamo giudicato, non si partendo però dalla Regola, doversi ordinare alcuna cosa più strettamente, persuadendolo la ragione, cioè che la notte alle Vigilie ovvero al Maturino sia servata la Regola, ma quando si dice l'Uffizio della Madonna nel principio dell'Uffizio della notte, chi verrà dopo l'Inno, s'inginocchi, e vada al luogo suo. Ma chi verrà dopo il Gloria del primo Salmo, s'inginocchi, e si scusi, ovvero vada al luogo delle negligenti, il quale deputiamo essere l'ultimo luogo basso del Coro. Alle Laudi quando si dicono separate dalli Notturni, chi verrà dopo il Gloria del Salmo *Deus misereatur nostri*, s'inginocchi, e fatto segno dalla Superiora vada al luogo suo: ma se verrà dopo il Gloria del Salmo seguente, s'inginocchi, e poi si scusi; e se sarà stata negligente, stia nell'ultima sedia del Coro. Nelle Ore del giorno chi verrà dopo l'Inno, il quale precede i Salmi, s'inginocchi, e vada al suo luogo: ma se verrà dopo la

Glo-

Gloria del primo Salmo, eziandio nelle Ore, nelle quali l'Inno non precede i Salmi, s'inginocchi, e si scusi, o faccia la penitenza, come è detto di sopra. Alla lezione innanzi Compieta, chi verrà dopo che data la benedizione la Lettora avrà cominciato a leggere, s'inginocchi, e si scusi, ovvero stia a sedere nell'ultimo. Se non sarà stata alla lezione, venendo a Compieta a che tempo si voglia, s'inginocchi, e si scusi, ovvero stia nell'ultimo: ma se si sarà scusata, ovvero se sarà stata alla lezione, e da ivi si partirà con licenza, venendo a Compieta dopo l'Assoluzione, che si dà nel principio di Compieta, s'inginocchi, e vada al suo luogo. Ma se verrà dopo il Gloria del primo Salmo, s'inginocchi, e si scusi, ovvero stia nell'ultimo luogo.

Dove dice: *Finattantochè finito l'Uffizio con pubblica soddisfazione.* Questa soddisfazione pubblica sia fatta in atto, più presto che in parole, per rispetto del silenzio: e però quella tale Sorella finito l'Uffizio stia genuflessa in mezzo del Coro innanzi alla Superiora, fino che le faccia segno.

Divisione.

MA chi per sua negligenza, o difetto non andrà alla Mensa innanzi al Verso, acciocchè tutte insieme dicano il Verso, ed orino, e tutte insieme vadano a tavola, sia per questo ripresa fino alla seconda volta; e non emendandosi venga esclusa dalla participazione della mensa comune, anzi separata dal consorzio di tutte mangi sola, e fino che non avrà soddisfatto, e non si sarà emendata, resti priva della sua parte del vino. Similmente ancora sia punita chi non si troverà presente a quel Verso, che si dice dopo preso il cibo. Nè alcuna presuma avanti, o dopo l'ora determinata mangiare, o bere cosa veruna. Ma se qualche cosa sarà offerta dalla Superiora ad alcuna, ed ella ricuserà pigliarla, quando poi essa avrà volontà di quello che prima ricusò, o d'altra cosa non sia a lei conceduta in modo veruno, fino che non sia venuta ad una conveniente emendazione.

Dichia-

Dichiarazione.

DOve dice: *Acciocchè tutte insieme dicano il Verso.* Dichiariamo bastare che la Sorella sia dentro all' uscio del Refettorio, innanzi, che le altre comincino a proseguire la benedizione cominciata dalla Superiora.

Dove dice: *Sia per questo ripresa.* Ordiniamo che tanto le negligenti, quanto ancora quelle che per giusta cagione saranno state occupate nell' esercizio, per mostrare umiltà, e disciplina, venendo tardi in Refettorio s' inginocchino, e fatto segno si levino, e dicano alla Superiora la causa della loro tardanza con voce bassa, acciocchè si conosca la negligente, e la legittimamente occupata. Ma le servitrici della cucina, avvegnachè s' inginocchino, non bisogna però che si scusino; perchè assai è manifesto che sono state legittimamente occupate. Chi fosse legittimamente occupata, e non potesse andare all' Uffizio, o all' esercizio, o alla mensa, quando si riduce la Congregazione, venga, o mandi a fare la sua scusa, dicendo alla Superiora la causa della sua occupazione. E se bisognasse ad alcuna partirsi dall' Uffizio, ovvero esercizio, o dalla Congregazione in qualunque modo radunata, per qualche breve causa, dimandi licenza a chi si trova ivi Superiora con segno. Ma chi avesse bisogno partirsi per non ritornare ad esso Uffizio, ovvero esercizio, dica la causa alla Superiora, e sopra di ciò abbia particolare licenza.

CAP. XLII.

Come debbano soddisfare le Scomunicate.

QUella che per grave colpa è scomunicata dall' Oratorio, e dalla Mensa, alle ore che nell' Oratorio si celebra l'opera di Dio, giaccia prostrata avanti la porta dell' Oratorio, senza dire cosa veruna. Ma solamente posto il capo in terra, stia prostrata, ed inchinata a' piedi di tutte quelle, che escono dall' Oratorio: E faccia questo, finattantochè l' Abbadessa giudicherà che abbia soddisfatto. La qaale colpevole essendo dimandata dall' Abbadessa, andandovi si getti a' piedi di lei, e di tutte le altre Sorelle,

le, acciocchè preghino per essa. Ed allora se l' Abbadessa lo comanderà, sia ricevuta in Coro, ovvero in quell' ordine, che la detta Abbadessa determinerà, in modo tale però che non presuma nell' Oratorio imporre Salmo, dire Lezione, o fare altra cosa, se di nuovo l' Abbadessa non glielo comanderà. A tutte le Ore poi nel finire dell' Uffizio si getti in terra nel luogo dove sta, e così soddisfaccia, finattantochè l' Abbadessa di nuovo le comandi, che cessi omai da questa soddisfazione. Ma quelle che per colpe leggiere sono scomunicate solamente dalla Mensa, soddisfacciano nell' Oratorio insino a quanto piace all' Abbadessa, e questo facciano finattantochè le benedica, e dica, basta.

CAP. XLIII.

Di quelle, che fallano nell' Oratorio.

SE alcuna pronunziando Salmo, Responsorio, Antifona, ovvero Lezione, fa qualche errore, se non si umilierà ivi alla presenza di tutte, sia più gravemente punita, perchè non vuole con umiltà correggere quel difetto, che ha per negligenza commesso. Ma le fanciulle per così fatti errori sieno battute.

Dichiarazione.

DOve dice: *Alla presenza di tutte*. Quando l' errore è picciolo, basti toccare colla mano la terra; ma se l' errore sarà notabile, come pel suo eccesso avrà fatto errare le altre, o sarà stato bisogno emendarla leggendo o cantando, ovvero avrà fatto in Coro qualche strepito grande, o altro simile; subito finita detta Lezione, Antisona, o canto [se in tali cose sarà stata occupata] s' inginocchi avanti alla Superiora, sino che le verrà fatto segno che si levi.

CAP. XLIV.

Di quelle, che errano in qualunque altra cosa.

SE alcuna in qualsisia lavoro, in Cucina, in Cantina, nel Forno, nell' Orto, in qualunque arte, mentre fatica, o in qualsivoglia luogo farà qualche male, o romperà cosa alcuna, o la perderà, oppure ovunque si

commetterà qualche errore, e non verrà subitò innanzi all' Abbadessa, o alla Congregazione, a manifestare spontaneamente il suo difetto, ed a soddisfare; quando per altri si sarà saputo, sia gastigata con penitenza maggiore. Ma se la cagione del peccato dell' anima sarà segreta, la manifesti solamente all' Abbadessa, ovvero al Padre spirituale, che sappia curare le proprie, e le altrui ferite, e non iscoprirle, o pubblicarle.

Dichiarazione.

DOve dice: *Non verrà subito*. Dichiariamo questo doversi fare, quando l'Abbadessa fosse presente ovvero appresso, e ciò sapesse quella che ha errato; altrimenti soddisfaccia innanzi al Convento nel seguente Capitolo, dicendo sua colpa. Il qual Capitolo per questo vogliamo sia tenuto ogni giorno dopo Prima, eccetto che nelli dì festivi, come abbiamo detto di sopra. Questo però è da notare, che se occorresse (il che non piaccia a Dio) peccato mortale, ed esso peccato fosse notorio, dato che ne dica sua colpa in Capitolo per soddisfazione delle Sorelle; nondimeno se ne confessi con il Padre spirituale, dal quale si faccia assolvere sagramentalmente nella forma della Chiesa, che altrimenti non sarebbe assoluta.

Dove dice: *Se la cagione del peccato sarà secreta*. Quì è da considerare diligentemente, che se la Regola comanda per la rottura delle cose sensibili, e per gli eccessi fatti in offesa del prossimo, presto doversi soddisfare manifestandogli all' Abbadessa, quanto più si deve questo intendere di questi occulti, e spirituali difetti, e peccati, i quali immediatamente offendono Dio, e fanno perire l' anima, cioè che si devono presto confessare, e soddisfare al Signore Iddio: E perchè quasi continuamente offendiamo Dio, e sette volte il giorno cade il giusto, ed acciocchè il Padre spirituale non sia tenuto tutto il giorno occupato, ordiniamo che ciascuna Sorella si confessi almeno una volta il mese; benchè al tempo del Padre S. Benedetto, secondo che si comprende per questo che si dice nel Capitolo della Settimanaria Lettora, che pigli il Misto per la S. Comunione; questa si faceva ogni Domenica, e conseguentemente la Confessione. Chi con-

contraffarà dica ſua colpa in Capitolo, e mangi in terra in Refettorio, ſe per qualche giuſta cauſa non è ſcuſata appreſſo l'Abbadeſſa. Ordiniamo ancora, che niuna Monaca, o Commeſſa, o Novizia, fuori della Confeſſione ſacramentale fatta con lo legittimo Sacerdote, riceva da alcuna perſona del Convento alcuna coſa in ſecreto ſotto ſigillo di Confeſſione: E quelle che contraffaranno, non poſſano eſſere aſſolute di tali inobbedienze, ſe non con penitenza di digiunare tre dì in pane, ed acqua tra lo ſpazio di un meſe, o più preſto, ſecondo meglio parrà al Confeſſore.

CAP. XLV.

Del ſignificare l'ora dell'Uffizio Divino.

SIA cura dell'Abbadeſſa annunziare di giorno, e di notte l'ora dell'Uffizio Divino, di modo che o l'annunzj ella ſteſſa, o commetta queſta cura ad una Sorella, la quale ſia talmente ſollecita, ſicchè tutte le coſe ſieno finite alle ore competenti. I Salmi poi, o le Antifone dopo l'Abbadeſſa, ſieno impoſte da quelle, alle quali ſarà comandato. Niuna però preſuma cantare, o leggere, eccetto quella che può adempiere detto uffizio, acciocchè chi ode reſti edificato. Il che ſi faccia con umiltà, gravità, e tremore da quella ſola, alla quale l'Abbadeſſa l'avrà comandato.

Dichiarazione.

DOve dice: *Annunziare l'ora dell'Uffizio Divino.* Sia impoſto queſto uffizio alla Sacriſtana.

Dove dice: *Niuna preſuma cantare, o leggere.* Però quelle, che devono cantare, o leggere, prevedano le ſue lezioni che hanno da leggere, o cantare, e ſiano preparati i libri a tempo, ſicchè non ſegua ſcandalo: e chi contraffaceſſe, ſia gravemente punita.

Dove dice: *Che può adempiere detto uffizio.* Però ordiniamo, che l'Abbadeſſa con le Seniori elegga le Sorelle atte ad imparare, e faccia loro inſegnare leggere, e cantare, quando abbiano la voce diſpoſta. Ma eſſendo coſa

empia, ed al tutto aliena dalla disciplina Monastica, darsi all'ozio, ed alla pigrizia; per evitare dunque tal ignominia, e peccato, e per fuggire l'ozio, e le parole oziose, che sono un veleno molto efficace del diavolo, esortiamo le Sorelle, le Feste spezialmente, darsi all'orazione, ed allo studio di qualche devota lezione, o santa meditazione, acciocchè non si spenda il tempo inutilmente.

CAP. XLVI.

Dell'opera cotidiana delle mani.

L'Ozioſità è nemica dell'anima, e però a certi tempi debbono le Sorelle occuparsi in qualche lavoro manuale, e similmente a certe ore nella Lezione Divina; e però questi due tempi crediamo doversi ordinare con questa disposizione, cioè che da Pasqua fino alle Calende di Ottobre, uscendo la mattina da Prima, lavorino quello sarà necessario fino quasi all'ora quarta; ma dall'ora quarta fino appresso Sesta attendano alla lezione. Dopo Sesta, levate che saranno da mensa, si riposino ne' loro letti con ogni silenzio, oppure chi per avventura volesse leggere da se, legga in modo tale che non inquieti le altre. Dicasi Nona più per tempo circa l'ora ottava; dappoi di nuovo operino quello che si avrà da fare insino a Vespro. Ma se la povertà del luogo richiederà, che le Monache da loro medesime si occupino a cogliere le biade, non si contristino, perchè allora sono veramente Monache, quando vivono delle fatiche delle proprie mani, come facevano i nostri Padri, e gli Apostoli. Tutte le cose però si facciano discretamente, e con misura, a cagione delle pusillanimi.

Dichiarazione.

DOve dice: *Questi due tempi crediamo ordinare*. Perocchè nelli giorni nostri molte occupazioni, ed assai più che nelli tempi antichi, sono cresciute alle Monache, tanto circa li Divini Officii, quanto circa gli offequi, ed esercizj del Convento: pare a noi cosa molto difficile poter servare la Regola circa questa materia secondo le divisioni sue, spezialmente nel tempo del verno, nel

quale

quale la brevità del tempo appena lascia alle Sorelle pagare il debito del Divino Uffizio. Attendendo dunque, che la Regola non così fermamente divide questi tempi, che ella voglia che si osservino al tutto, come suona la lettera, dichiariamo doversi fare tra le Ore Canoniche gli spazj infrascritti, continuandoli quanto sarà possibile: nei quali spazj ordiniamo, che l'Abbadessa eserciti le Sorelle in lezioni, ed esercizj, secondo che giudicherà esser meglio per la pace delle Sorelle, ed utilità del Monastero, talmente che niuna ozioſità si possa notare nelle Sorelle. Da Pasqua dunque sino alle Calende di Ottobre si suoni Prima nel levare del Sole, e dopo fatto il Capitolo un quarto d'ora si suoni Terza, dopo la quale ovvero avanti si dica la Messa, e poi Sesta. Le quali dette, se sarà detto l'Uffizio della Madonna, si fa intervallo d'una mezz'ora: e se non sarà detta la Messa, ovvero non si sarà detto l'Uffizio della Madonna, si fa intervallo di un'ora, ma se non sarà detta la Messa, nè l'Uffizio della Madonna, si fa intervallo di un'ora, e mezza. Poi la Sacristana fa segno con cinque botti di campana, che la Sorella suoni il primo della mensa, il qual sonare deve durare un Pater ed un' Ave; e s'apparecchj a tal tempo, che dopo il primo segno fatto picciolo intervallo si suoni il secondo, il quale deve durare per due Miserere: e così si faccia nel sonare della cena. Li predetti spazj si servino quando non si digiuna, perchè allora sia aggiunta ad essi spazj un'ora.

Dove dice: *Sino alle Calende d'Ottobre*. S' intende tutte le Calende, le quali sono diciotto, altrimenti si contraddirebbe la Regola in quello, che ha detto di sopra nel Capitolo. A che ora debbano mangiare le Sorelle, dove dice: *da' tredeci poi di Settembre sino al principio di Quaresima le Sorelle mangino sempre a Nona*; e così si comincia a digiunare, e lasciate la dormizione di mezzodì, in esso giorno, nella quale viene la Festa di S. Croce.

Dove dice: *Levate che saranno da mensa*. Dispensiamo, che le Sorelle, per un'ora dopo la refezione della prima mensa, abbiano licenza per loro ricreazione di andar per l'orto, o per il Monastero, purchè l'una non si con-

congiunga con l'altra ſenza licenza dell'Abbadeſſa, o delle Seniori. E l'Abbadeſſa, e Seniori ſiano benigne a dare licenza alle Sorelle di ſtare inſieme per loro ricreazione, e ſpezialmente nelle Solennità doppie, eccetto però quelle che occorrono nella Quareſima, e nell'Avvento. E paſſata un'ora dopo la prima menſa, ſi ſuoni la dormizione, incominciando dal giorno di Paſqua: eccetto ſe Paſqua veniſſe d'Aprile, nel qual caſo diſpenſiamo che eſſa dormizione cominci dalla Feſta del Padre San Benedetto, e dormano le Sorelle un'ora ſino a mezzo Aprile: Di poi dormano due ore ſino a mezzo Agoſto,, e poi un'ora ſino a Santa Croce di Settembre eſcluſive: Nel tempo della qual dormizione, chi non voleſſe dormire ſtia in ſilenzio, e non vada vagando per il Monaſtero; nè anche ſi eſerciti in altri eſercizj. Finita la dormizione ſi ſuoni, e ſi dica Nona, quando non è digiuno. Veſpro in queſto tempo ſi ſuoni a tal ora, che dopo che ſarà finito ſia ſpazio di un'ora ſino a cena: e l'ora della cena ſia la vigeſima prima. Compieta ſia ſonata in ogni tempo a ventitre ore, ed un quarto: eccetto nella Quareſima.

Prima diviſione.

MA dalle Calende di Ottobre ſino al principio della Quareſima ſtieno applicate alla lezione ſino a tutta l'ora ſecouda, nella quale ſi dica Terza; dappoi tutte inſino a Nona lavorino nell'opera ſua, ſecondo che loro è comandato; e dato il primo ſegno dell'ora Nona, partendoſi tutte dall'opera loro, ſtieno apparecchiate, finchè ſonerà il ſecondo. Ma dopo il mangiare attendano alle loro lezioni, o a' Salmi.

Dichiarazione.

DOve dice: *Dalle Calende di Ottobre.* Intendi incluſivamente, cioè dal principio di eſſe Calende.

Dove dice: *Sino al principio della Quareſima.* In queſto tempo ſi ſuoni Prima nell'Aurora, e detta Prima la Sacriſtana volti l'orologio della mezz'ora: in quel mezzo le Monache vanno in Capitolo; Poi paſſata la detta mezz'ora ſi ſuoni per Terza, e Seſta: in mezzo delle quali Ore ſi dica la Meſſa, ſalvo ſe foſſe di-

digiuno comandato dalla Chiesa: nel qual caso si dica la Messa dopo Nona; e dopo Sesta, non essendo tale digiuno, se sarà detta la Messa, e detto l'Uffizio della Madonna, sia fatto intervallo d'un'ora. Ma non essendo detta la Messa, ovvero non essendosi detto l'Uffizio della Madonna, sia fatto intervallo di un'ora, e mezza. Ma non essendo detta la Messa, nè l'Uffizio della Madonna, sia fatto intervallo di due ore: dopo i quali intervalli si dica Nona, e poi mangino; ma quando fosse digiuno comandato dalla Chiesa; così si temprino tali intervalli, che a ora di Nona, o circa vadano a mensa, secondo che vogliono i Dottori. Dopo la prima mensa abbiano le Sorelle un'ora per ricreazione, come si è detto di sopra del tempo della Estate. Dopo attendano alle lezioni, ed all'esercizio, come sarà ordinato. Vespro in questo tempo si suoni a tal ora, che dopo che sarà detto sia spazio di un'ora fino a Compieta, la quale si suoni come è detto di sopra.

Seconda divisione.

NE' giorni di Quaresima, dalla mattina fino a tutta l'ora di Terza, attendano alla lezione, e poi fino a tutta la decima facciano quello che verrà loro imposto. Ne' quali giorni della Quaresima prendano tutte un libro per una, e li leggano interamente per ordine; quali libri debbono darsi nel principio della Quaresima. Ma sopra tutto si ordini, che una, o due delle più vecchie vadano attorno pel Monistero, quando le Sorelle attendono alla lezione, ed osservino se per mala sorte si trovi alcuna Sorella accidiosa, che stia in ozio, o attenda a favole, e non sia intenta alla lezione, la quale non solamente non faccia bene per se, ma disturbi ancora, ed inquieti le altre: E ritrovandosi questa tale (che a Dio non piaccia) sia ripresa la prima, e la seconda volta, e non emendandosi soggiaccia alla correzione della Regola, di modo che le altre ne temano. Non si accompagni una Sorella coll'altra nelle ore incompetenti. Il giorno della Domenica tutte attendano alla lezione, eccetto quelle che sono deputate a varj uffizj. Ma se alcuna sarà sì negligente, e pi-

gra, che non voglia, o non posſa meditare, o leggere, ſiale impoſta qualche coſa da fare, acciocchè non iſtia ozioſa. Alle Sorelle inferme, o delicate ſia ingiunta tal opera, o arte, ſicchè nè ſtieno ozioſe, nè vengano oppreſſe dalla violenza della fatica, nè tampoco ſe ne abbiano a ritirare: La debolezza delle quali dee dall' Abbadeſſa eſſere molto bene conſiderata.

Dichiarazione.

DOve dice: *Ne' giorni poi di Quareſima.* In queſto tempo ſi ſuoni Prima circa il levar del Sole, e detta che ſarà immediatamente ſi dicano i Salmi penitenziali con le Litanie, quando ſi fa di feria. E gli ſpazi tra le altre Ore ſiano in tal modo temperati dall' Abbadeſſa, che in eſſo tempo di Quareſima a ora di Nona, che è nel mezzodì, ſiano ſpediti gli Uffizj, e poi mangino le Sorelle. Ed è dà notare, che quando nel tempo Quadrageſimale occorre Feſta di dodici Lezioni, ſi deve dire la Meſſa della Feſta dopo Terza, dopo Nona la Meſſa della feria: nondimeno l' Abbadeſſa accomodi tali ore, come meglio le parrà, ſonando il Veſpro a ora conveniente, ovvero atta al Convento, maſſime non venendo il popolo all' Uffizio. E detto Veſpro cenino le Sorelle: paſſata un' ora dopo la prima menſa attendano alle lezioni, o all' eſercizio, come loro ſarà ordinato, ſino a Compieta, la quale in queſto tempo ſi ſuoni un quarto d'ora innanzi alle ventitre. E quando le Sorelle devono andare all' eſercizio, ſi ſuoni la Campanella nel Capitolo a botti, per lo ſpazio di un Pater, e di un' Ave: allora le Sorelle ſi adunino nel luogo deputato ad udire dall' Abbadeſſa che eſercizio ſi ha da fare, ed innanzi l' eſercizio dica ciaſcuna un' Ave Maria in ginocchione, acciocchè più divotamente ſi faccia. Eſortiamo ancora, che quando l' eſercizio ſi fa con quiete, ſi legga alcuna coſa per edificazione; ma ſe ſi farà con movimento, ſi faccia con ſilenzio, ovvero ſe biſogna parlare, ſi parli baſſo. Ma quando le Sorelle devono andare all' orazione ovvero lezione, ſi ſuoni la predetta Campanella del Capitolo alla diſteſa per un Pater ed un' Ave.

Dove dice: *Non ſi accompagni una Sorella coll' altra*

nelle

nelle ore incompetenti. Dichiariamo le ore incompetenti eſſere tutto il tempo, che avanza oltre le Ore canoniche, la refezione, lo eſercizio, ovvero altro tempo, nel quale la qualità delle faccende occorrenti richiederà, che più Sorelle ſi congiungano inſieme.

CAP. XLVII.

Dell'oſſervanza della Quareſima.

ANcorchè in ogni tempo la vita della Monaca debba tenere oſſervanza Quareſimale, nondimeno perchè queſta virtù è di poche, eſortiamo ciaſcuna a cuſtodire in queſti giorni di Quareſima la ſua vita con ogni purità, e nettezza, purgando inſieme in queſti ſanti giorni tutte le negligenze degli altri tempi: Il che allora degnamente ſi fa, ſe aſtenendoci da tutt' i vizj attendiamo all'orazione con pianti, alla lezione, alla compunzione del cuore, ed all'aſtinenza. In queſti giorni dunque aggiungiamo alcuna coſa di più al ſolito debito della noſtra ſervitù, cioè orazioni particolari, ed aſtinenza di mangiare, e di bere. Ciaſcuna di propria volontà con giubbilo di Spirito ſanto offeriſca a Dio alcuna coſa ſopra quello, che le è ordinato, cioè ſottragga al proprio corpo del cibo, e del bere, del ſonno, del parlare, della ſcurrilità, e con allegrezza di deſiderio ſpirituale aſpetti la ſanta Paſqua. Quello ſteſſo però, che ciaſcuna offeriſce, manifeſti alla ſua Abbadeſſa, e ſi faccia colla ſua orazione, e volontà, perchè quello che ſi fa ſenza licenza del Padre ſpirituale, viene imputato a preſunzione, e vanagloria, e non a mercede. Dunque tutte le coſe debbono farſi colla volontà dell'Abbadeſſa.

Dichiarazione.

DOve dice: *In queſti giorni di Quareſima*. Queſta Quareſima quanto all'aſtinenza, dichiariamo incominciare la ſeconda feria dopo la Quinquageſima. E per aggiungere ſecondo la Regola alcuna coſa al ſolito obbligo della noſtra ſervitù, oltre i Salmi Penitenziali, e l'uffizio de' Morti, la diſciplina, la quale da ogni tempo ſi fa il Venerdì, per tutta la Quareſima ſi faccia il Mercordì, ed il Venerdì, e la Settimana ſanta s'aggiunga il

Gio-

Giovedì. Similmente nella prima Domenica dell'Avvento incominciamo l'astinenza de' latticinj, ed il Lunedì a digiunare, continuando fino a Natale.

CAP. XLVIII.

Dell' Oratorio del Monistero.

L'Oratorio sia tale, quale viene nominato, nè altra cosa in esso si faccia, o vi si riponga. Finita l'opera di Dio, tutte con sommo silenzio escano fuori, facendo riverenza a Dio, acciocchè la Sorella, che forse vuole privatamente orare, non sia impedita dall'altrui importunità. Ma se per sorte alcun'altra vuole più segretamente orare, entri dentro semplicemente, ed ori non già con voce alta, ma con lagrime, ed intenzione di cuore. A chi dunque non fa simile opera non sia permesso finito l'Uffizio Divino restare nell'Oratorio, acciocchè come si è detto altri non ne patisca impedimento.

Dichiarazione.

DOve dice: *Finita l'opera di Dio, con sommo silenzio escano.* Eccetto se alcuna vorrà restare per orare; però che se quella, che vuole orare, fosse costretta d'uscire, sarebbe forse distratta dalla divozione, ovvero occupata in altro non tornerebbe. Facciano nondimeno dopo l'Uffizio una picciola dimora insieme in Coro, acciocchè le Sorelle possano soddisfare a Dio, se avessero lasciato niente dell'Uffizio Divino. E facciano ogni giorno l'orazione mentale per lo spazio di una mezz'ora: e si fa dalla Pasqua fino a Santa Croce di Settembre dopo Nona, eccetto se fosse giorno di digiuno, nel qual tempo si fa dopo Vespro. Ma dalla detta Festa di Santa Croce fino a Pasqua si fa dopo Mattutino. Vogliamo ancora che, secondo la disposizione della lege comune, si tenga sempre silenzio in Coro, ed in Dormitorio, come è detto di sopra, ed in Refettorio, eziandio fuori dell'ora del mangiare: eccetto se in essi luoghi bisognasse alcuna cosa parlare brevemente, e con voce sommessa. Simile silenzio ancora sia servato al fuoco comune delle Sorelle. Proibiamo ancora strettamente, per qualunque occasione, menare, o introdurre donne religiose

nè

nè laiche di qualunque età, grado, ſtato, e condizione, dentro alla clauſura del Monaſtero; ſimilmente nè uomini, ſe non Medici, ed altri per neceſſità. E ſe ſarà da alcuna contraffatto ſcientemente, ipſo facto, ſecondo il privilegio di Papa Eugenio IV. tanto quelle perſone che entrano, quanto quelle che le avranno introdotte, o ricevute, ſe queſto avranno fatto volontariamente, non per neceſſità, incorrano in ſentenza di ſcomunicazione, dalla quale il Padre ſpirituale del Monaſtero non poſſa aſſolvere.

CAP. XLIX.

Se la Monaca dee ricevere lettere, ovvero ambaſciate.

NOn è lecito in modo alcuno alla Monaca dare, o ricevere lettere, o ambaſciate, o qualunque benchè picciolo donativo, nè da ſuo Padre, e da ſua Madre, nè da qualſivoglia altra perſona ſecolare, nè l'una dall'altra, ſenza comandamento dell'Abbadeſſa. Ma eſſendole mandata, eziandio dal Padre, e dalla Madre, alcuna coſa, non preſuma riceverla, ſe prima non ne avrà avviſato l'Abbadeſſa, la quale contentandoſi che ſia ricevuta, avrà ancora l'arbitrio, e la poſſanza di ordinare a chi debba darſi. Nè ſi contriſti la Sorella, a cui per ſorte era ſtata inviata, acciocchè non ſi dia occaſione al demonio. Chi preſumeſſe di fare altrimenti, ſoggiaccia alla Regolare diſciplina.

Dichiarazione:

DOve dice: *Qualunque benchè picciolo donativo:* Volendo noi al tutto proibire, e troncare, come un ſeminario del diavolo, e veleno mortifero, la temeraria preſunzione delle Monache, le quali non avendo, nè dovendo avere coſa alcuna di proprio, facendo contra la Regola, e la ſua profeſſione, non hanno riſpetto a dare, o ricevere preſenti: non vogliamo per conto alcuno, che le Sorelle l'una all'altra, nè a qualunque altra perſona mandino preſenti, eziandio piccioli, ſecondo la Regola: perchè nel dare, e ricevere queſti preſenti, ſpeſſo naſce affezione, e compiacenza diſordinata.

Dove dice: *Lettere.* Quando per qualche buona cauſa

le

le Sorelle vorranno ſcrivere lettere, avuta ptima licenza dall' Abbadeſſa di ſcrivere, le portino poi aperte ad eſſa Abbadeſſa, alla quale imponiamo che le legga, e ſigilli: e ſimilmente quelle che ricevono dette lettere, innanzi che le leggano, le preſentino ſerrate all' Abbadeſſa, la quale vogliamo, e comandiamo che al tutto le legga: ed in ſua aſſenza, cioè per infermità, la Priora: e ſe le pare, le dia a chi ſono mandate: e chi avrà contraffatto, li primi tre Mercordì ſeguenti digiuni in pane, ed acqua, e non poſſa eſſere diſpenſata dall' Abbadeſſa, ſe non per caſo d'infermità. Vogliamo ancora che alla medeſima pena ſiano ſottopoſte tutte quelle, che preſumeranno di aſcondere ovvero aprire le lettere ſigillate, che ſi mandano, o ricevono: e non poſſano eſſere aſſolute quelle che contraffaranno, ſe non fanno detta penitenza; E per evitare tal pericolo, comandiamo ſtrettamente alle Rotare, che portate dette lettere, o preſenti, prima le preſentino all' Abbadeſſa, ſenza dir niente a chi ſono mandate nè ad altre; e chi contraffarà, dica ſua colpa, in Capitolo, e mangi in terra in Refettorio.

CAP. L.

De' Veſtimenti, e Calzamenti delle Sorelle.

LI veſtimenti ſi dieno alle Sorelle ſecondo la qualità de' luoghi, dove abitano, ovvero ſecondo il temperamento dell'aria; perocchè ne' Paeſi freddi ſi ha biſogno di più, e ne' caldi di meno. Sia dunque queſta conſiderazione preſſo l' Abbadeſſa. Noi però crediamo, che ne' luoghi mediocri baſti a ciaſcuna Monaca la Cocolla, e la Tonica. La Cocolla pel verno ſia pannoſa, e groſſa, per la ſtate leggiera o vecchia, e lo Scapolare per gli eſercizj. Li veſtimenti de' piedi ſieno ſcarpe, e calze; del colore o groſſezza di tutte le quali coſe non facciano conto le Monache, ma ſieno di quella qualità, che può trovarſi nella Provincia, in cui abitano, ovvero delle più vili che poſſano comperarſi.

Dichiarazione.

DOve dice: *Del color di tutte le quali coſe.* Per queſta cauſa varj colori de' panni uſano nell' Ordine monaſtico, ma voi avete preſo colore nero ad imitazione

tazione del Padre S. Benedetto, il quale ſecondo che per iſcritture ſi trova uſava colore nero. Però ordiniamo, che tutte le Sorelle ſiano parimente veſtite di panno nero d' una medeſima qualità, quanto è poſſibile. E queſto intendiamo delle cocolle, ſcapolari, e tonache; ma le veſti interiori ſiano bianche, o nere, o berettine, ovvero ſimil colore mortificato: Le calze, e calzetti ſiano bianchi, e le Sorelle per niun conto uſino per l'avvenire raſcia, o ſaja Fiamminga, ma più groſſa, ovvero ſaja noſtrana, perchè è più durabile.

Dove dice: *Delle più vili che poſſano comperarſi*. Sia queſta particola della Regola diligentemente conſiderata, però che dicendo *delle più vili che poſſano comperarſi*, eſclude ogni mollezza, ogni preziosità, e delicatezza d' abito; il che ſenza dubbio ſi deve intender non ſolamente delle veſti, ma di tutte le coſe che ſi uſano alla neceſſità, e comodità del corpo; Però aderendoſi a sì ſalutifere ammonizioni della Regola, ordiniamo immobilmente, che ſia ſchivata la ſontuoſità, e ſenſualità in coltelli, Breviarj, libri, borſe, guanti, veli, ed in tutte le altre coſe che ſi uſano, conſiderato che la Monaca è avviſata dalla Regola d' eſſere contenta d'ogni viltà, ed eſtremità. Ma nel braccio di qualunque panno lungo tre palmi, e largo ovvero alto ſei, o circa, l' Abbadeſſa non ſpenda più di mezzo ducato in circa. Ma ſe tal panno non ſi comprerà alle ſpeſe del Monaſtero, ſtia in arbitrio del compratore; e non oſtante che nella Regola non ſi faccia menzione di pellicia, nondimeno concediamo che poſſano uſarla, ed ogni altra ſorte di veſte, che la prudenza dell' Abbadeſſa giudicherà eſſere conveniente, utile, ovvero neceſſaria alle Sorelle.

Prima diviſione.

CIrca poi la miſura proveda l' Abbadeſſa, che i veſtimenti non ſieno corti a chi ſe ne ha da ſervire, ma ſieno fatti in modo tale, che ſtieno bene. Quelle che prendono i nuovi, rendano ſubito i vecchj, i quali dovranno riporſi per li poveri nella camera, dove ſi conſervano i veſtimenti; imperocchè alla Monaca baſta avere due Tonache,

nache, e due Cocolle, per poterle lavare; e ciò che si avrà più di questo, è superfluo, e dee toglierſi via. Rendano similmente le calze, ed ogni altra cosa vecchia, ricevendo le nuove.

Dichiarazione.

DOve dice: *Circa la misura.* Nella misura delle vesti sia servata la consuetudine del Monastero, purchè li vestimenti non siano fatti al modo de' secolari, e lunghi che gli strascinino per terra. Le cocolle siano senza falde, lunghe un dito sopra terra, le maniche lunghe un mezzo braccio più che la mano distesa, larghe tre quarti, e mezzo. Le tonache delle Monache siano lunghe sopra il collo del piede, le quali secondo la Clementina devono essere chiuse intorno. Le maniche delle tonache siano larghe tanto, che possano ricevere l'altro pugno. Gli scapolari delle Professe siano lunghi un ottavo di braccio meno che la tonica, e larghi secondo la larghezza della rascia; ma quelli delle Novizie siano stretti, e corti fino alle ginocchia. Le gonelle, e le tonicelle siano lunghe un quarto di braccio sopra terra. Le maniche delle quali siano strette senza bottoni. Ordiniamo ancora, che per servare la disciplina, e gravità Monastica, le Sorelle da niun tempo vadano nè in Coro, nè in Capitolo, nè in Refettorio conventualmente in gonnella. De' veli, e pannicelli da testa, ordiniamo si servi quello parrà onesto all'Abbadessa, che siano uguali secondo la professione, e grado loro. Crediamo nondimeno in caso di grave infermità, non altrimenti però, la Monaca poter usare l'asta, ovvero pazienza, senza pericolo di scomunicazione. Le tonache delle Commesse siano lunghe un quarto di braccio sopra terra, però della lunghezza, e qualità sia in arbitrio dell'Abbadessa, similmente del numero delle tonache.

Seconda Divisione.

PEL fornimento de' letti basti il saccone, la bianchetta, la schiavina, ed il capezzale. I quali letti però debbono spesso visitarsi diligentemente dall' Abbadessa,

per

per riſpetto del vizio della proprietà, ſicchè nella Monaca in niun modo ſi trovi. Che ſe ad alcuna ſarà ritrovata qnalche coſa, che non abbia ricevuta dall' Abbadeſſa, ſia ſottopoſta a ſeveriſſimo gaſtigo. Ed acciocchè queſto vizio della proprietà ſia tolto via fino dalle radici, dia l'Abbadeſſa tutte le coſe neceſſarie, cioè la cocolla, la tonaca, le ſcarpe, le calze, la cintola, il coltello, lo ſtilo da ſcrivere, l'ago, il fazzoletto, e le tavolette, acciocchè ſia tolta ogni ſcuſa di avere neceſſità. Eſſa Abbadeſſa però conſideri ſempre quella ſentenza degli Atti Apoſtolici, *Che a ciaſcuno ſi dava, ſecondo che aveva biſogno*. Così dunque l'Abbadeſſa penſi all' infermità delle biſognoſe, e non alla mala volontà delle invidioſe. Nondimeno in tutti li ſuoi giudizj penſi alla retribuzione Divina.

Dichiarazione.

DOve dice: *I quali letti debbono ſpeſſo viſitarſi.* Per oſſervare queſta parte della Regola, l'Abbadeſſa, o altra, a cui ella commetterà, viſiti, ovvero faccia viſitare tutte le lettiere, e ſuoi banchetti, ovvero forzieri, diligentemente, e ſpeſſo, ſecondo le parrà ſpediente, e non permetta che alcuna vi tenga pomi, nè odori di qualunque ſorte, nè ſpecchj, o altre coſe, che non ſi convengano allo ſtato religioſo. Siano ancora tolte via tutte le ſuperfluità ſecondo la Regola, ed eſſendo proibito alle Monache uſare panni di lino, queſto ſpezialmente ſi deve uſare, ed oſſervare negli ſtramenti del letto, il che ancora s'intenda delle calze. Poſſano nondimeno tenere ſopra il ſaccone un panno di lana, ovvero lino groſſo, il quale ſi poſſa rimuovere, e levare.

CAP. LI.

Delle Artefici del Monaſtero.

SE nel Moniſtero vi ſono artefici, eſercitino con ogni umiltà, e riverenza le loro arti, ſe però l'Abbadeſſa lo comanderà. Ma ſe alcuno di loro s'inſuperbiſce per la ſcienza della ſua arte, parendole dare qualche utile al Moniſtero, queſta tale ſia dalla ſteſſa arte rimoſſa, ed in quella più non s'impacci, ſalvo però ſe eſſendoſi umilia-

ta

ta di nuovo l'Abbadeſſa glielo comandaſſe. Se poi doveſſe renderſi alcuna coſa delle opere di eſſe artefici, quelle per le mani delle quali avranno dette coſe a paſſare, ſi guardino al tutto di non uſare alcuna frode, ricordandoſi d'Anania, e Safira; acciocchè la morte, che quelli ſoſtennero nel corpo, eſſe, e tutte le altre, che nelle robe del Moniſtero faranno alcuna frode, non la patiſcano nel anima; Ma ne' medeſimi prezzi non ſi occulti il peccato dell'avarizia, onde ſi dieno ſempre alquanto più vile, e minore danaro di quello ſi fà da' ſecolari, acciocchè in tutte le coſe ſia glorificato Iddio.

Dichiarazione.

DOve dice: *Se nel Moniſtero vi ſono artefici*, Eſortiamo l'Abbadeſſa, che non faccia eſenti facilmente le Sorelle dal Divino Uffizio, e dalli comuni eſercizj, e dal modo di vivere dell'altre Sorelle, per le loro arti: ſalvo ſe ciò parrà a lei neceſſario per la ſalute dell'anima ovvero del corpo di alcuna Sorella, ovvero occorrerà altra cauſa, per la quale giudicherà eſſa Abbadeſſa che queſto biſogni.

CAP. LII.

Del modo di ricevere le Novizie.

AQuella, che viene nuovamente a convertirſi, non così facilmente ſia conceduta l'entrata; ma come dice l'Apoſtolo *Provate gli ſpiriti ſe ſono da Dio*. Dunque ſe quella che viene perſevererà nella prima dimanda, e ſi vedrà che pazientemente ſopporti le ingiurie, che le ſono fatte, e la difficoltà nell'entrare, e che ſtia forte nella ſua petizione, dopo quattro, o cinque giorni ſiale conceſſo l'ingreſſo; e per alquanti dì ſtia nella ſtanza de' foreſtieri. Dappoi ſia poſta nella camera delle Novizie, dove mediti, mangi, e dorma: E ſiale deputata una Vecchia tale, che ſia atta a guadagnare le anime, la quale al tutto curioſamente, e diligentemente conſideri gli andamenti di quella, e cerchi ſollecitamente di vedere ſe veramente cerca Dio, ſe è pronta all'Uffizio Divino, ed all'ubbidienza, e ſe ſopporta le ingiurie. Sienle predicate

te tutte le cose dure, ed aspre, per le quali si va a Dio. E promettendo ella la perseveranza della sua stabilità, dopo lo spazio di due mesi le sia letta per ordine questa Regola, e le sia detto: Ecco questa è la legge, sotto la quale vuoi militare; se tu la puoi osservare, entra. Ma se non puoi, libera parti. E se a questo ancora starà ferma, allora sia menata nella sopraddetta camera delle Novizie, e di nuovo sia provata in ogni pazienza, e dopo lo spazio di sei mesi le sia riletta la Regola, acciocchè sappia che cosa entra a fare, ed osservare. E se ancora stà perseverando, dopo quattro mesi se le rilegga di nuovo la stessa. E se deliberandosi prometterà adempiere il tutto, ed osservare ogni cosa che le verrà comandata, allora sia ricevuta nella Congregazione, sapendo per legge della Regola esser ordinato, che da quel giorno in poi non le sarà più lecito scuotere il collo di sotto il giogo della Regola, la quale con sì lunga deliberazione potè o rifiutare, o ricevere.

Dichiarazione.

DOve dice: *A quella, che viene nuovamente a convertirsi, non così facilmente sia conceduta l' entrata.* Però ordiniamo, che niuna sia ricevuta alla Religione senza consentimento dell' Abbadessa, e Capitolo, parlandone prima l' Abbadessa con le Seniori; acciocchè non si proponga al Capitolo, quando paresse loro non dover essere accettata.

Dove dice: *Dopo quattro, o cinque giorni.* In questo tempo la Novizia stia con le Converse, con le sue vesti secolari, dopo che sarà accettata in Capitolo, acciocchè da esse Converse sia provata, instrutta, e regolata: nel qual ordine, e modo l' Abbadessa faccia secondo il costume antico, e come laudabilmente le parrà spediente a onor di Dio, e della Religione: ed il Capitolo s' intende consentire al ricevimento, quando delle tre parti almeno le due consentono, secondo i privilegi monastici: e strettamente comandiamo, che niuna presuma rivelare le cose, che saranno dette di lei in Capitolo, dalle quali potesse verisimilmente nascere scandalo: e se alcuna contraffarà, di-

ca ſua colpa in Capitolo, e mangi in pane, ed acqua in Refettorio. Ancora acciocchè con più libertà, e conſervazione di pace le coſe ſi facciano, vogliamo che quando ſi parla di accettare alcuna, ſe ſarà in Convento alcuna ſua parente, non ſia preſente, acciocchè le Sorelle poſſano liberamente dire il parere ſuo; ma poi al ballottare vi ſiano tutte: Il ſimile ſi faccia, quando una vuole eſſer profeſſa.

Diviſione.

QUella adunque, che ha da eſſere ricevuta, prometta nell' Oratorio in preſenza di tutte la ſua ſtabilità, la mutazione de' ſuoi coſtumi, l'ubbidienza avanti a Dio, ed a tutti li ſuoi Santi: acciocchè ſe mai faceſſe altrimenti, ſappia dover eſſere dannata da Dio, di cui ella ſi fa beffe. Della quale ſua promeſſa faccia petizione di propria mano a nome de' Santi, le Reliquie de' quali ſono in quel luogo, e dell' Abbadeſſa preſente, o non ſapendo ella ſcrivere, un' altra a' ſuoi prieghi la ſcriva, ed eſſa Novizia vi faccia ſopra il ſegno, e colla mano ſua propria la ponga ſopra l'altare. Poſta ch'ella poi ve l'avrà, cominci ſubito queſto verſo *Suſcipe me Domine ſecundum eloquium tuum, & viuam, & non confundas me ab expectatione mea*: Il qual verſo replicato da tutto il Convento tre volte aggiugnendovi *Gloria Patri &c.* allora eſſa Novizia ſi getti in terra a' piedi di tutte le Sorelle, acciocchè preghino Dio per lei, e da quell' ora in poi ſia computata nella Congregazione. Se ha coſa alcuna, o prima la diſtribuiſca a' poveri, o facendone donazione ſolenne al Moniſtero non ſi riſervi al tutto coſa veruna, come quella che da quel giorno in poi ſa di non avere poſſanza nè anche del proprio corpo. Subito dunque nell' Oratorio ſia ſpogliata de' propri veſtimenti, de' quali era veſtita, e ſia veſtita di quelli del Moniſtero, ed i veſtimenti de' quali ſia ſpogliata ſi ripongano, e ſieno conſervati nel Veſtiario, acciocchè ſe mai per diabolica perſuaſione deliberaſſe partirſi dal Moniſtero (che a Dio non piaccia) allora ſia ſpogliata delle robe del Moniſtero, e mandata via. Non le ſia però reſa quella petizione, che l'Abbadeſſa preſe di ſopra l'altare, ma ſi ſerbi nel Moniſtero.

Dichia-

Dichiarazione.

DOve dice: *Faccia petizione*. La forma della petizione è queſta, cioè *In nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti, Amen. Anno a Nativitate ejuſdem N.N. die N. Menſi N. Ego Domina N. de tali loco promitto ſtabilitatem meam, & converſionem morum meorum, & obedientiam ſecundum Regulam S. Benedicti coram Deo, & omnibus Sanctis, quorum reliquiæ habentur in hoc Monaſterio, in præſentia Venerandæ Matris Dominæ N. ejuſdem Monaſterii Abbatiſſæ, & Monialium regularis obſervantiæ, ad cujus rei fidem hanc petitionem manu propria ſcripſi*. Se non ſa ſcrivere, dica *ſcribi feci die quo ſupra*, e con la ſua propria mano faccia in ſu la carta della petizione una Croce. E dopo le orazioni, e la benedizione, e 'l ricevimento delle veſti, e la invocazione dello Spirito-ſanto, e tutte le altre conſuete cerimonie del Convento, ſia ricevuta da tutte al bacio di pace. Dichiariamo ancora, le Converſe, e Commeſſe del Monaſtero eſſere, e doverſi chiamare Sorelle. Ancora acciocchè poſſano con l'animo quieto ſervire a Dio, e con più fervore attendere alla vita attiva, alla quale maſſime danno opera le Converſe, intendiamo che ſiano partecipi di tutti i beni ſpirituali, e temporali, che ſi fanno, e faranno nel Monaſtero, così come le altre Sorelle. Sia ancora proviſto ad ogni loro neceſſità ſpirituale, e corporale con ogni carità, e ſollecitudine, e fatte le Meſſe, ed orazioni per eſſe dopo la Morte, come propriamente per le Monache: le quali Sorelle Converſe, ovvero Commeſſe, compiti i due anni della loro probazione, e non innanzi, quando parrà all' Abbadeſſa, ed alle Seniori, le quali non ſiano meno di quattro ſenza l'Abbadeſſa, di conſentimento, e concordia di tutte loro, ovvero, ſe loro non ſi accordaſſero inſieme, di conſentimento delle due parti del Convento ſiano ricevute a ſtabilità, il qual ricevere ſi faccia in Capitolo, dando loro il velo, ed abito a loro conveniente. Siano da eſſa, e da tutte le Sorelle ricevute al bacio di pace in ſegno di ricevimento, e di ſtabilità; e perſeverando con le altre, ſiano obbligate ad

offervare caſtità, povertà, ed ubbidienza. Le quali Commeſſe devono ancor eſſe alcuna coſa offerire al Signore Iddio per devoto, e ſpirituale eſercizio; e così per Mattutino dicano trentatre Pater noſter, e trentatre Ave Maria: per Prima, Terza, Seſta, Nona, e Compieta, ſette Pater, e ſette Ave: ma per Veſpro dodici. Stiano ancora ſecondo il conſueto, e vivano con divozione ad una menſa, e dormano in un luogo una per letto: e ſi abbia cura di loro, che non ſi dia loro fatica le feſte, e non ſi diano però all' ozio. E ſe alcuna di eſſe Commeſſe, poichè ſarà ſtabilita, ſarà ſtata trovata vizioſa, o ſcandaloſa, ſia corretta di grado in grado ſecondo la Regola inſino alla eſpulſione: alla quale ſi proceda, ſervato quello che di ſopra abbiamo ordinato del riceverle, cioè di conſentimento di tutte le Senior, ovvero non ſi accordando, delle due parti del Convento. Oltre di quello ordiniamo, che a niuna delle Commeſſe per l'avvenire ſia permeſſo imparare a leggere, ma quelle che ſanno leggere, quando ſono ricevute con licenza dell' Abbadeſſa, leggano da per loro, ed in tal modo che le altre che non ſanno leggere non ſiano provocate, acciocchè non naſca ſcandalo. Poniamo ancora alle Commeſſe termine di confeſſarſi, e comunicarſi almeno una volta il meſe, e nelle ſpeziali Solennità, rimettendo queſto in arbitrio dell' Abbadeſſa, e ſecondo il conſueto; ed eſſe Oblate che ſanno leggere, dicano (avendo tempo) l' Uffizio della Madonna, e de' Morti, e qualche volta i Salmi Penitenziali con le Litanie, ſecondo la loro divozione: ma ſe non hanno tempo, dicano almeno l' Uffizio come quelle Commeſſe che non ſanno leggere, cioè il Pater, ed Ave, come è detto di ſopra, o almeno ogni giorno la corona maggiore della Madonna.

CAP. LIII.

Delle Figliuole de' Nobili, o de' Poveri, che ſono offerte.

SE alcuno de' Nobili per avventura offeriſce la ſua figliuola a Dio nel Moniſtero, eſſendo la fanciulla di minore età, i di lei Padre, e Madre, facciano la petizione, che abbiamo detto di ſopra, e coll' oblazione involgano la medeſima petizione, e la mano della fanciulla nella coperta

perta dell'altare, e così l'offeriſcano. E circa le coſe ſue promettano con giuramento nella petizione preſente, che mai nè per ſe, nè per ſoſpetta perſona, nè in alcun altro modo le daranno coſa veruna, ovvero occaſione di avere. Ma ricuſando eſſi di fare queſto, oppure volendo offerire alcuna coſa al Moniſtero in limoſina per di lui mercede, gli facciano donazione di quelle coſe che vogliono, riſerbandoſi (ſe così parrà loro) l'uſufrutto. Così reſtino chiuſe tutte le vie, ſicchè alla fanciulla non rimanga alcuna ſoſpenſione, dalla quale ingannata poſſa capitar male, il che non piaccia a Dio, ſiccome abbiamo imparato coll'eſperienza. Similmente ancora facciano li più poveri. Ma quelli, che al tutto non hanno alcuna coſa, facciano ſemplicemente la petizione, ed offeriſcano coll'obblazione la ſua figliuola in preſenza de' Teſtimonj.

Dichiarazione.

DOve dice: *Eſſendo la Fanciulla minore.* Di queſte fanciulle, che non ſi abbiano a ricevere, ne abbiamo detto di ſopra nel Capitolo 28. delle fanciulle di minore età.

CAP. LIV.

Come ſi debbono ricevere le Monache foreſtiere.

SE alcuna Monaca foreſtiera di lontane Provincie ſopravverrà, e come foreſtiera vorrà abitare nel Moniſtero, e ſe contentandoſi della conſuetudine del luogo, che ivi troverà, non perturberà il Moniſtero con veruna ſua ſuperfluità, ma ſemplicemente ſi appagherà di tutto quello che ritroverà; ſia ricevuta per quanto tempo le piace. E riprendendo, o moſtrando ella alcuna coſa ragionevolmente, e con umile carità, conſideri prudentemente l'Abbadeſſa, che forſe Dio non l'abbia mandata a tale effetto. Se poi vorrà fermare la ſua ſtabilità, non ſia ricuſata sì fatta volontà, maſſimamente perchè nel tempo della ſua oſpitalità ſi ſarà potuta conoſcere molto bene la di lei vita. Ma ſe nel detto tempo di ſua oſpitalità ſarà ſtata trovata ſuperflua, o vizioſa, non ſolamente non dee congiugnerſi al corpo del Moniſtero, ma eziandio

dio dee a lei dirsi onestamente, che se ne vada, acciocchè le altre per la di lei miseria non divengano viziose. Si guardi però l'Abbadessa di non ricevere mai ad abitare Monaca alcuna d' altro noto Monistero, senza consentimento, o lettere di raccomandazione della di lei Abbadessa; perciocchè è scritto: *Non fare ad altri quello, che non vuoi sia fatto a te stesso.*

Dichiarazione.

DOve dice: *Se alcuna Monaca foreſtiera*: Dichiariamo questo capitolo essere superfluo circa il ricevere nella Congregazione Monaca di altro Monastero. Perchè avendo provato, che rare volte lasciano i costumi del Monastero, dove si sono prima convertire tali Monache, o Suore; però in virtù di santa ubbidienza comandiamo, che non si accetti alcuna che già fosse vestita di abito religioso in altro Monastero, eziandio che non avesse fatto professione in quello. Quanto alle foreſtiere, che vengono ad alloggiare per qualche giorno, o notte, esortiamo sia usata loro l'opera di misericordia, e carità, dove stanno le Converse solamente, e che non siano introdotte nella clausura per alcun modo. Oltre di ciò proibiamo all'Abbadessa, che non dia licenza mai ad alcuna nè Monaca nè Conversa di dormire fuori del Monastero nella Città, nè per causa di visitare, o guardare infermi, sia di qual grado, o stato si voglia, o maschio, o femmina, per non dar causa di dissoluzione sotto ombra di pietà.

CAP. LV.

Dell' Ordine della Congregazione.

LE Monache nel Monisterio così conservino gli ordini loro, come discerne il tempo della Conversione, ed il merito della vita, o come l'Abbadessa ordinerà. La quale Abbadessa non conturbi la Greggia a se commessa, nè, quasi usando in questo d'una libera possanza, disponga ingiustamente alcuna cosa; ma sempre pensi, che di tutti li suoi giudizj, ed opere ha da render ragione a Dio. Dunque le Monache, secondo l'ordine loro, o secondo che ordinerà l'Abbadessa, vadano alla Pace, alla

Co-

Comunione, impongano i Salmi, e ſtiano in Coro. Ed al tutto l'età in tutt'i luoghi non ſi diſcerna, nè pregiudichi nell'ordine; imperocchè Samuele, e Daniele fanciulli giudicarono li vecchi. Eccetto dunque quelle, che [come abbiamo detto] l'Abbadeſſa per più alto conſiglio avrà eſaltate, ovvero per certi riſpetti depoſte; tutte le altre ſtiano ſecondo che ſi convertono: Come per eſempio quella, che venne in Monaſtero all' ora ſeconda del giorno ſappia d'eſſere inferiore a quella, che venne alla prima, di qualunque età, o dignità ſi ſia.

Dichiarazione.

DOve dice: *Secondo l' ordine loro, o ſecondo che ordinerà l' Abbadeſſa*: Dichiariamo ſecondo l' antico coſtume monaſtico, che dopo l'Abbadeſſa abbia luogo la Priora, poi le Decane, poi la Maeſtra delle Novizie, poi le Celleràrie, poi le altre ſecondo l'ordine loro: eccetto ſe per antica uſanza non ſi ſervaſſe l' ordine in altro modo, del che ci riportiamo alla prudenza dell' Abbadeſſa ſecondo la Regola. Ed acciocchè l' ordine ſia ſervato, ordiniamo che ſi abbia una matricola, ovvero tavola di tutte le Sorelle ogni anno, le quali avranno fatto Profeſſione, ponendovi il giorno, e l'anno.

Diviſione.

SOpra tutto però da ciaſcheduna ſia tenuta cura delle fanciulle. Le giovani adunque onorino le loro maggiori; e le maggiori amino le loro inferiori: e nel nominarſi l'una l'altra, a niuna ſia lecito chiamare l'altra pel ſuo puro nome, ma le maggiori chiamino le più giovani Sorelle; e le più giovani chiamino le loro maggiori Madri, pel qual nome s' intende riverenza materna. Ma l'Abbadeſſa, perchè ſi crede tenga il luogo di Criſto, ſia chiamata Donna, ed Abbadeſſa, non già per ſua uſurpazione, ma per riverenza, ed amore di Criſto, eſſa però penſi, ed in tal guiſa ſi porti, che ſia degna di sì fatto onore. Dovunque le Sorelle s' incontrano, la giovane dimandi la benedizione alla maggiore: e paſſando la maggiore, la inferiore ſi levi, e le dia luogo da ſedere: nè

presuma essa giovane di sedere insieme con la sua maggiore, se non glielo comanda, acciocchè facciasi quello che è scritto: *Prevenitevi l'un l'altro in farvi onore*. Le fanciullette, o giovanette nell'Oratorio, ed alla mensa seguitino con disciplina gli ordini loro. Fuori ancora dovunque si trovano sieno custodite, ed ammaestrate, sino che pervengano all'età della discrezione, e dell'intelletto.

Dichiarazione.

DOve dice: *Le maggiori chiamino le più giovani Sorelle*. Di antica consuetudine dell'Ordine monastico, a differenza de' mendicanti, è che le Monache si chiamino Donne, ma per affetto Sorelle, e le inferiori chiamino le loro superiori Madri, ma l'Abbadessa sia chiamata Donna, ed Abbadessa secondo la Regola, e non Madonna.

Dove dice: *Dimandi la benedizione*. Questo dimandare la benedizione intendiamo, doversi fare più tosto col segno, che colle parole, e però si faccia coll'inchinare il capo.

CAP. LVI.

Dell'Ordinazione dell'Abbadessa:

NEll'ordinare l'Abbadesse abbiasi sempre questa considerazione, che quella sia ordinata, la quale secondo il timore di Dio, da tutta la Congregazione, con uno stesso volere, ovvero da una parte di essa, ancorchè picciola, con più sano consiglio, sarà stata eletta. Quella adunque, che si dee ordinare, si elegga per merito di vita, e per dottrina di sapienza, eziandio se fosse l'ultima nell'ordine della Congregazione. Se poi tutta la Congregazione, ancorchè di consiglio comune, si eleggerà per Abbadessa persona consenziente a' suoi vizj [che Dio non voglia] ed essi vizj in qualche modo verrano a notizia del Vescovo, sotto la di cui Diocesi sarà detto luogo, ovvero in notizia d'Abbati, e Cristiani vicini, non comportino che il consiglio de' rei vada innanzi, ma costituiscano nella Casa di Dio una degna Dispensatrice, sapendo di dovere ricevere grande, e buona mercede da Dio, se ciò faranno sinceramente, e per zelo di Dio

me-

medeſimo; ſiccome per lo contrario incorreranno in peccato, ſe intorno a queſto uſeranno negligenza.

Dichiarazione.

DOve dice: *N. Il' ordinare l' Abbadeſſa*. L' Abbadeſſa ſia eletta per ſcrutinio ſecondo la forma per noi compoſta, e data, la quale ſervando ſi procederà con ordine. La quale Abbadeſſa ha tutti i privilegj, prominenze, giuriſdizioni, e dignità, che ſogliono avere le Abbadeſſe benedette, e perpetue, ſecondo che il SS. Papa ha conceſſo.

Diviſione.

QUella adunque, che ſarà ſtata ordinata Abbadeſſa, penſi ſempre qual carico ha ricevuto; ed a chi ha da rendere ragione della ſua amminiſtrazione; e ſappia, che le conviene più giovare che dominare. Biſogna, che ſia dotta nella Legge Divina, acciocchè ſappia onde proferiſca coſe nuove, e vecchie; che ſia caſta, ſobria, e miſericordioſa, e che nel giudicare preferiſca ſempre la miſericordia al giudizio, acciocchè conſegua ella pure la medeſima miſericordia. Abbia in odio li vizj; ami le Sorelle, e nella ſteſſa correzione ſi governi prudentemente, nè paſſi li termini in coſa veruna, affinchè volendo ella radere troppo la ruggine, il vaſo non ſi rompa. Tenga ſempre ſoſpetta la propria fragilità, e ſi ricordi, che *la canna crollata non dee ſpezzarſi*. Nelle quali coſe però noi non diciamo, ch'ella permetta che ſi nutriſcano i vizj, ma che con prudenza, e carità li tagli, ſecondo che vedrà eſſere di biſogno, ed utile a ciaſcuna, come appunto abbiamo detto di ſopra. Procuri d' eſſere più amata, che temuta; non ſia turbolenta ed anſioſa; non ſia ſuperflua ed oſtinata; non geloſia, e troppo facile a ſoſpettare, perchè mai non ripoſerebbe. Ne' ſuoi comandamenti, o ſieno ſecondo Dio, ovvero ſecondo il Mondo, ſia provida e conſiderata. Diſcerna, e tempri l'opere che comanda, penſando la diſcrezione del Santo Giacobbe

cobbe, che dice. *Se io andando darò troppa fatica alla mia greggia, morirà tutta in un giorno.* Pigliando adunque queſte, ed altre teſtimonianze di diſcrezione, che è la madre delle virtù, così temperi tutte le coſe, che a quelle che ſono forti non reſti alcuna coſa da deſiderare, e le inferme non ſi ritirino dal cammino intrapreſo; Sopra tutto in ogni coſa oſſervi la preſente Regola, acciocchè dopo una buona amminiſtrazione oda dal Signore lo ſteſſo, che udì quel ſervo di quale a ſuo tempo diſtribuì il frumento a' ſuoi conſervi: *In verità vi dico* (egli diſſe) *che lo coſtituirà ſopra tutt' i ſuoi beni.*

CAP. LVII.

Della Prepoſta del Monaſtero, ovvero della Priora.

SPeſſe volte avviene, che per l' ordinazione della Prepoſta naſcono gravi ſcandali nel Monaſtero, mentre talvolta ſi trovano alcune gonfiate dallo ſpirito maligno della ſuperbia, che ſtimandoſi ſeconde Abbadeſſe, ed uſurpandoſi la tirannide, nutriſcono gli ſcandali, e pongono nel Moniſtero le diſſenſioni, e maſſimamente in que' luoghi, dove la ſopraddetta Prepoſta è ordinata dallo ſteſſo Veſcovo, o dagli Abbati medeſimi, che ordinano ancora l' Abbadeſſa. Il che quanto ſia fuori d' ogni ragione, apertamente ſi vede: Imperocchè ſul principio della ſua ſteſſa ordinazione le è data materia d' inſuperbirſi, conciofiachè da' ſuoi penſieri medeſimi le viene poſto in capo, lei eſſere libera dalla poſſanza della ſua Abbadeſſa, per eſſere ſtata da quelli ſteſſi ordinata, che ordinarono l' Abbadeſſa. Quindi naſcono invidie, riſſe, detrazioni, emulazioni, diſſenſioni, e diſordini; e mentre l' Abbadeſſa, e la Prepoſta ſono inſieme di pareri contrarj, è forza ancora che ſotto il manto della diſcordia le anime loro non ſieno in pericolo, e che quelle, le quali ſono ſotto di eſſe, mentre compiacciono, e favoriſcono le parti, vadano in perdizione; la colpa del qual pericolo è principalmente imputata a coloro, che furono autori dell'ordinazione di così fatte perſone.

Per tanto providamente giudichiamo, eſſere utile per cuſtodia della pace, e della carità, che tutta l'ordinazione

ne del Moniſtero dipenda, e ſia nell' arbitrio dell'Abbadeſſa; e potendoſi avere ogni utilità del Monaſtero col ſolo mezzo delle Decane, ſecondo la diſtribuzione dell' Abbadeſſa (come già ſi diſpoſe di ſopra) reſti loro appoggiata; acciocchè eſſendo commeſſa a più perſone, una non ſi inſuperbiſca. Ma ſe, o il luogo lo richiede, o la Congregazione ragionevolmente, e con umiltà lo dimanderà, e l' Abbadeſſa ſteſſa giudicherà così eſſere il meglio, da ſe medeſima ordini ſua Prepoſta quella, ch' ella avrà eletto col conſiglio delle Sorelle, che temono Iddio. La qual Prepoſta faccia dappoi con riverenza le coſe, che le ſaranno impoſte dalla ſua Abbadeſſa, niente operando contro la di lei ordinazione, e volontà; perciocchè quanto eſſa è più preferita alle altre, tanto biſogna che più ſollecitamente oſſervi i precetti della Regola. Ma ſe detta Prepoſta ſarà trovata vizioſa, o ſarà ingannata dalla gonfiezza della ſuperbia, ovvero ſara convinta ſprezzatrice della ſanta Regola, ſia ammonita con parole ſino alla quarta volta, e non emendandoſi ſia corretta ſecondo la diſciplina regolare: e ſe nè anche per queſto ſi correggerà, allora ſia depoſta dalla Prepoſitura, ed un' altra che ne ſia degna ſi ponga in ſuo luogo. Che ſe poi nella Congregazione non ſarà quieta nè ubbidiente, ſia ſcacciata eziandio dal Monaſtero. Conſideri però l' Abbadeſſa, che ha da rendere ragione a Dio di tutti li ſuoi giudizj, acciocchè forſe fiamma d' invidia, o di zelo non le arda l' anima.

Dichiarazione.

DOve dice: *L' ordinazione del Monaſtero.* Così come abbiamo cura, che l' Abbadeſſa non ſia perpetua, ma ogni anno dalla ſua Prelazione ſia liberata, ſecondo l' Apoſtolica conceſſione; così intendiamo, che la Prepoſta, la quale ſecondo la noſtra uſanza ſi chiama Priora clauſtrale, e le Seniori, e le altre Uffiziali del Monaſtero ſiano ogni anno dai loro uffizj liberate. Laonde ordiniamo, che fatta che ſia l' Abbadeſſa ogni anno ſecondo la forma Apoſtolica, ella, quanto più preſto potrà convocare le Sorelle in Capitolo, liberi ed effettivamente depon-

ponga tutte le uffiziali del Moniſtero: ed elleno in ſegno di umile conſentimento riverentemente ſi levino ſu col capo inchinato, e poi inginocchiate dicano ſua colpa dei difetti commeſſi nei loro uffizj, e le hanno chiavi che ad eſſi uffizj s'appartengano, le conſegnino all'Abbadeſſa, e tutte le altre coſe, come ſi è detto di ſopra nel capitolo trigeſimo primo, ſe le Monache debbano avere di proprio: e non s'impaccino più in detti uffizj, ſalvo ſe l'Abbadeſſa ordinaſſe altrimenti, e commetteſſe di nuovo la cura di eſſi uffizj. E tutte quelle, che erano ſtate coſtituite in luogo ſuperiore per cauſa di qualche uffizio, vadano al luogo della loro Profeſſione, dove ſtiano, eccetto ſe non ſarà loro data di nuovo la cura di detti uffizj. Sicchè ſecondo la Regola la Priora, e le altre uffiziali ſiano coſtituite a beneplacito dell'Abbadeſſa, ed a ſuo beneplacito depoſte, con il conſiglio nondimeno delle ſue Seniori. L'Abbadeſſa ancora, quando nuovamente depone, ovvero quando pubblica le Uffiziali, legga in Convento le ordinazioni, che ſanno a tal propoſito, ammonendo ciaſcuna ſecondo che Dio le iſpirerà. Ancora ordiniamo, che in caſo che l'Abbadeſſa moriſſe, ogni ſua autorità rimanga alla Priora, fin a tanto che l'altra Abbadeſſa ſia creata. E fra queſto mezzo vogliamo, che s'oſſervi quello, che aveva ordinato l'Abbadeſſa innanzi che moriſſe. E creata la nuova Abbadeſſa, ſi rinnovino tutte le Uffiziali al modo ſopraddetto. Si guardi ancora diligentemente la Priora, che ſtimandoſi eſſere ſeconda Abbadeſſa, e volendo entrare in grazia delle Sorelle, non faccia in aſſenza dell'Abbadeſſa alcune novità: nè in modo alcuno preſuma fuori del tenore delle ordinazioni, ovvero fuori della ragionevole conſuetudine, diſpenſare, o dare altra ricreazione: e ſe farà altrimenti, oltre le altre pene, ſappia dover ancora correre pericolo della depoſizione.

CAP. LVIII.

Delle Portinare del Monaſtero.

ALla porta del Moniſtero ſia poſta una Vecchia ſavia, la quale ſappia ricevere, e rendere le ambaſciate; la maturità della quale non laſci andare vagabonda. La

quale

quale Portinara dee avere la cella appreſſo la porta, acciocchè quelli che vengono la trovino ſempre preſente, e da lei ricevano la riſpoſta. Subito che alcuno avrà picchiato, ovvero da' Poveri ſarà chiamata, riſponda *Deo gratias*, ovvero dica *Benedetto ſia il Signore*; e con ogni manſuetudine di timor di Dio, renda preſtamente riſpoſta con fervore di carità. E biſognando ajuto alla detta Portinara, ſiale data una Sorella più giovane. Il Moniſtero poi, ſe ſia poſſibile, dee edificarſi, ed ordinare in modo tale, che dentro di ſe abbia tutte le coſe neceſſarie, cioè acqua, mulino, orto, e forno, oppure che in eſſo ſi eſercitino diverſe arti, acciocchè le Monache non abbiano neceſſità di andare fuori vagando, perciocchè al tutto non è utile alle anime loro. E queſta Regola vogliamo che ſpeſſo ſi legga nella Congregazione, acciocchè niuna delle Sorelle poſſa ſcuſarſi d'ignoranza.

Dichiarazione.

DOve dice: *Portinara*. Perchè non ad ogni Moniſtero conviene queſto Capitolo della Regola, però intendiamo che la Porta, e Parlatorio ſian cuſtoditi ſecondo il coſtume ſolito, da Monache timorate, e pratiche di tale cuſtodia.

Dove dice: *Queſta Regola ſi legga*. Vogliamo che di eſſa Regola ſi legga ogni giorno una Lezione in Capitolo, ovvero in Chieſa dopo *Pretioſa*, eccetto le Domeniche, ed i giorni feſtivi, come ſi è detto di ſopra nel Capitolo decimoſeſto.

CAP. LIX.

Delle Sorelle, che ſi mandano in viaggio.

LE Sorelle, che debbono andare in viaggio, ſi raccomandino all' orazione di tutte le altre Sorelle, e del Abbadeſſa, e ſempre nell' ultima orazione dell' opera di Dio ſi faccia commemorazione di tutte le aſſenti. Tornate che ſaranno dette Sorelle di cammino, eſſo giorno che torneranno facciano relazione all' Abbadeſſa, non ad altri. Sia poi punita chi preſumerà uſcire dalla Clauſura del Moniſtero, o andare in luogo alcuno, o fare qualunque coſa

cosa benchè picciola, senza comandamento dell' Abbadessa.

Dichiarazione.

QUesto capitolo non si può accomodare se non alle Converse, perchè le Monache non possono uscire della clausura del Monistero, secondo le proibizioni Apostoliche, come di sopra abbiamo detto.

Dove dice: *Nell'ultima orazione.* Per questo rispetto si dovrebbe aggiungere in fine dell'orazione, che si dice in memoria della Madonna dopo l'Ussizio, la quale è l'ultima, *Et famulas tuas ab omni adversitate custodi*; ed intendiamo, quando vanno in lungo cammino, e stanno fuori per lungo tempo.

Dove dice: *Facciano relazione all' Abbadessa.* Siano sollecite l'Abbadessa, e le Seniori di fare osservare questa parte della Regola, e punire gravemente quelle, che contraffaranno, perchè è grandissima distruzione della quiete Monastica il voler sapere, ed intendere le cose del secolo, il quale già esse hanno in tutto abbandonato: e la relazione, che sarà fatta, sia in arbitrio dell' Abbadessa comunicarla a quelle Sorelle, che a lei parrà.

Dove dice; *Senza comandamento dell' Abbadessa.* Questo comandamento il più delle volte s' intende la licenza: però a niuna Conversa è lecito andare in alcun luogo fuori del Monastero senza licenza, ovvero comandamento dell'Abbadessa, ed avuta licenza, pigli la benedizione quando va, e ritorna: la qual cosa imponiamo che sia osservata strettamente, e le colpevoli siano punite, perchè tale è la Monaca fuori del Monastero, quale il pesce fuori dell'acqua.

CAP. LX.

Se alla Sorella fossero comandate cose impossibili.

SE ad alcuna Sorella fossero per aventura imposte cose gravi, ovvero impossibili, riceva il precetto di colei che comanda con ogni mansuetudine, ed ubbidienza. Dappoi vedendo che il peso di opere tali eccede al tutto la misura delle sue forze, pazientemente, e come convienti suggerisca alla sua Superiora le cagioni della sua impossibili-

bilità, senza insuperbirsi, senza fare resistenza, e senza dire veruna cosa in contrario. E se dopo detta notificazione persevererà la Superiora nella sentenza del suo comando, sappia allora la più giovane essere a lei così utile, e che così le bisogna fare; onde sul fondamento della carità, e confidandosi nell'ajuto di Dio, ubbidisca.

CAP. LXI.

Che nel Monistero l'una non presuma difendere l'altra.

E' sommamente da guardarsi, che nel Monistero per qualunque occasione una Monaca non presuma difendere, o quasi assicurare l'altra; eziandio se fossero congiunte in qualsivoglia grado di parentela. Nè ciò in modo alcuno si presuma dalle Monache, perchè di qui potrebbe nascere occasione gravissima di scandali. E se alcuna avrà trasgredito, sia più aspramente gastigata.

CAP. LXII.

Che niuna presuma battere alcuna, ovvero scomunicarla.

Acciocchè sia levata dal Monistero ogni occasione di presunzione, ordiniamo, e determiniamo, che a niuna sia lecito scomunicare, o battere alcuna delle sue Sorelle, eccetto quella, a cui l'Abbadessa avrà data tale possanza. Quelle poi, che commettono qualche errore, sieno riprese alla presenza di tutte, acciocchè le altre ne temano. E da ognuna si abbia cura, e si usi diligente disciplina alle fanciulle fino all'anno quintodecimo dell'età loro, però con ogni misura, e riguardo. Perciocchè chi presumerà in alcun modo impicciarsi con quelle di età maggiore senza comandamento dell'Abbadessa, ovvero chi circa dette fanciulle si porterà senza discrezione, sia punita secondo l'ordine della Regola, essendo scritto: *Non fare ad altri ciò, che non vorresti fosse fatto a te stesso.*

Dichiarazione.

Dove dice: *Scommunicare, o battere.* Nè eziandio sgridare, o riprendere, ovvero mortificare bruscamente, nè Professa, nè Novizia, nè Conversa: nè chia-

mare

mare alcuna per altro che per nome proprio, nè indecentemente, ovvero con derisione. Se alcuna in questo avrà mancato, sia tenuta dire sua colpa in Capitolo, e sia punita gravemente secondo la qualità dell' eccesso. Ma se alcuna conoscerà qualche cosa degna di correzione nell' altra, proccuri notificarla all' Abbadessa, o alle Seniori: alle quali vogliamo che appartengano queste tali correzioni, massime quando dette fanciulle, o giovani non sono più sotto la cura della Maestra delle Novizie, e considerata ancora la età di quella, che merita correzione. Possa nondimeno l' una Sorella caritativamente con parole umane, ed umiltà avvisare l' altra che errasse. Ed acciocchè la pace, e carità tra le Sorelle sempre si conservi inviolabilmente, ed a tutte sia tolta la via di trasgredire: ordiniamo, che se alcuna delle Sorelle per suggestione diabolica avrà avuto ardire di usare verso alcune parole di minaccie disoneste, o ingiuriose, dica sua colpa in Capitolo, e mangi pane, ed acqua in terra in Refettorio con la coreggia al collo. E se avrà commesso questo così fatto difetto nella persona delle Superiori, oltre la predetta penitenza, stia degradata otto giorni: e se nella persona dell' Abbadessa, quindici. Ma se alcuna Superiora sotto l' Abbadessa avrà usato dette parole verso qualche Sorella, digiuni, una volta in pane, ed acqua, mangiando in terra in Refettorio, con la coreggia al collo. Ma chi avrà percosso alcuna Sorella senza commissione della Superiora, per vendetta, o per ingiuria, con l' animo irato, oltre che ella è *ipso jure* scomunicata, sia subito posta in carcere, e non ne sia cavata se non ad arbitrio dell' Abbadessa: la quale la faccia ivi stare più, o meno, secondo l' eccesso, e la qualità del caso.

CAP. LXIII.

Che le Sorelle sieno ubbidienti l' una all' altra.

IL bene dell' ubbidienza dee usarsi da tutte, non solamente verso l' Abbadessa, ma eziandio una Sorella dee usarlo coll' altra, sapendo di dovere per questa strada dell' ubbidienza salire a Dio. Oltre adunque il comandamento dell' Abbadessa, e delle Superiori da lei ordinate, a

cui

cui non permettiamo, che ſieno prepoſti i comandamenti delle perſone private, tutte le inferiori con ogni carità, o ſollecitudine ubbidiſcano alle loro Maggiori, e trovandone alcuna contenzioſa, ſia corretta. E ſe qualche Sorella per qualſivoglia minima cagione ſarà ripreſa dall' Abbadeſſa, o da qualche altra ſua Maggiore in qualunque modo, ovvero ſi avvedrà, che l' animo di alcuna ſua Superiora ſia contro lei adirato, o eziandio leggermente commoſſo, ſubito, e ſenza dimora giaccia tanto proſtrata in terra a' piedi di quella, ſoddisfacendo, finchè colla benedizione ſia ſanato quel motivo di ſdegno. Il che ſe alcuna ſdegnerà di fare, o ſia punita di afflizione corporale; o ſe ſarà contumace, ſia carcerata.

Dichiarazione.

DOve dice; *Se ſi avvedrà, che l' animo di alcuna Superiora ſia adirato*. Si guardino le Superiori quanto poſſono da queſta ira, ovvero commozione d' animo, maſſime per ingiuſta cauſa: E ſe pure ſi commoveranno, e le loro inferiori (ſecondo che comanda la Regola) proſtrate ſoddisfaranno, perdonino loro benigniſſimamente, e diano loro la benedizione, ſecondo che dice la Regola. Ma ſe lo eccesſo loro meritaſſe alcuna penitenza, la imponga ſolamente l' Abbadeſſa, o alcuna delle Seniori, alle quali s' appartiene imporre le penitenze.

CAP. LXIV.

Del buon zelo, che debbano avere le Monache.

SIccome ritrovaſi un cattivo zelo d' amaritudine, che ſepara l' uomo da Dio, e lo conduce all' inferno, così ſi trova un altro zelo buono, che ſepera l' uomo da' vizj, e lo conduce a Dio, ed alla vita eterna. Le Monache adunque con ferventiſſimo amore in queſto zelo ſi eſercitino, cioè ſi prevengano con l' onore l' una l' altra, ſopportando pazientemente l' una le infermità dell' altra, così de' corpi, come de' coſtumi, ed ubbidendoſi inſieme gareggiando fra ſe medeſime. Niuna cerchi, o ſegua quello, che giudica le ſia utile; ma più toſto quello, che

ſtima utile ad altri. In carità fraterna, e caſto amore ſervano l'una all'altra. Temano Iddio, e con umile, e ſincera carità amino la loro Abbadeſſa. Niente al tutto prepongano a Criſto, il quale tutti inſieme ci conduca alla Vita eterna. E così ſia.

CAP. LXV.

Come in queſta Regola non ſi contiene ogni oſſervazione di giuſtizia.

NOi abbiamo deſcritta queſta regola, acciocchè oſſervandoſi ne' Monaſterj, moſtriſi in qualche modo d' avere oneſtà di coſtumi, ovvero alcun principio del vivere religioſo. Per quelle però, che s'affrettano di giungere alla perfezione della vita ſuddetta, ci ſono le dottrine de' Santi Padri, l'oſſervanza delle quali conduce l'uomo all'altezza della perfezione. Imperocchè quale Scrittura, o ſentimento dell'autorità Divina, tanto del Vecchio quanto del nuovo Teſtamento, non è rettiſſima Regola della vita umana? ovvero qual libro di ſanti, e cattolici Padri non riſuona queſto, che per corſo diritto cerchiamo di pervenire al noſtro Creatore? Similmente ancora le collazioni de' Santi Padri, e gl'inſtituti, e vite loro, e parimente la Regola del noſtro ſanto Padre Baſilio, che altro ſono, ſe non eſempj, ed iſtrumenti delle virtù delle Monache di buona vita, ed ubbidienti? Tutte le quali coſe a i pigri, che vivono male, e con negligenza, generano grande confuſione, e vergogna. Pertanto chiunque tu ſia, che t'affretti di andare alla Patria Celeſte, coll'ajuto di Criſto perfettamente oſſerva queſta minima Regola fatta per li principianti; ed allora finalmente giungerai a quelle altezze maggiori di dottrina, e di virtù, mediante la grazia Divina, delle quali abbiamo fatto menzione di ſopra.

Dichiarazione.

PErocchè San Benedetto ſcrivendo queſta Regola, ſiccome ancora noi dichiarandola ne i luoghi congrui, ed opportuni, non intendiamo altro perſuadere alle Monache, mentre che ſono in queſta pellegrinazione, ſe non

la

la emendazione de' costumi, la santità della vita religiosa, e quella purità, ed innocenza dell' anima, mediante la quale, poichè saranno sciolte dalle miserie di questo esiglio, quanto è possibile possano senza pene di Purgatorio tornare allegre al loro Creatore. Ma perchè, ostando l' umana fragilità, non sempre conseguiamo quello che abbiamo nella intenzione: e perchè tutti in molte cose pecchiamo, e sette volte al giorno cade il giusto, perciò è cosa giusta, e pia, che la cura, e diligenza, la quale avevamo per le Sorelle, quando vivevano, acciocchè le facessimo perfette, l' abbiamo per loro ancora essendo morte acciocchè siano prestissimamente purgate; E se deviando dalle paterne ammonizioni del nostro santissimo Padre San Benedetto, avranno contratto alcuna macchia di peccato, purgate per tali pii, e devoti suffragj presto siano trasferire all' eterno riposo, ed alla beatissima visione del loro Creatore. Per la qual cosa, quando alcuna delle Monache, Commesse, o Novizie, finito il corso di questa labile, e misera vita, avrà renduto lo spirito al suo Creatore, acciocchè la carità, che le fu fatta in vita, dopo morte ancora le sia conservata, vogliamo che nel luogo, dove la Sorella sarà morta ovvero sepolta, si dica nel giorno delle esequie tutto l' Offizio, secondo la Rubrica della Chiesa Romana, e si celebri ancora alla Messa solennemente, se si può, e se il tempo lo permette, altrimenti il giorno seguente. Si canti ancora solo una volta la Messa conventualmente nel giorno settimo, e trigesimo, e nell' anniversario della deposizione, insieme con il responsorio *Libera me Domine*, e con tutti li suoi Versi, e con l' Orazione; come è usanza di fare. E le Monache, Commesse facciano questo medesimo nelli loro uffizj de' Morti per trenta giorni: e si facciano dire trenta Messe in suffragio dell' anima della Sorella morta. E perche dopo l' orazione molto vale l' elemosina ad estinguere le pene del Purgatorio, però ordiniamo che in Refettorio si pongano ogni giorno, dove soleva stare a mensa la Sorella morta, tutti li cibi, ed il vino, come si dà alle altre Sorelle, come se quella Sorella fosse viva: i quali cibi, ovvero altrettanti fino a trenta giorni si diano in elemosina per

l'anima di detta Sorella morta a uno, o a più poveri, come ordinerà l'Abbadessa, e niuna in Refettorio sieda in quel luogo, ma rimanga vacuo, e si metta appresso questo luogo vacuo una croce picciola di legno in memoria della Sorella morta: acciocchè le Sorelle compunte per la memoria della morte facciano più fervente orazione per tale Sorella, e siano eccitate a vivere più perfettamente. Oltre di questo ordiniamo, che per le anime di quelli, che sono stati benefattori del Monastero, sia fatta speziale orazione. Volendo ancora noi esercitare l'affetto della carità verso i parenti delle nostre Sorelle del Monastero, ammettiamo tutti i Padri, Madri, Fratelli, e Sorelle, e tutti i parenti di dette Sorelle alla partecipazione di tutti i beni spirituali, che si fanno in detto Monastero, e si faranno per li tempi avvenire. Ancora perpetuamente ordiniamo, che qualunque Sorella, Monaca, Novizia, Conversa, ed Obblata saluterà devotamente il Santissimo Corpo del Signore nostro Gesù Cristo nella Chiesa di dentro ovvero di fuori, dicendo un Pater, ed un'Ave abbia per ogni volta quaranta giorni d'Indulgenza; la quale Indulgenza ancora vogliamo che abbiano tutte quelle, che osserveranno questa santa Regola con le sue dichiarazioni. Pregandovi tutte voi Madri, e Sorelle pregar ogni giorno per me. Deo gratias.

Costituzioni Pontificie, sopra tutte le Monache, che sono espresse nelle Decretali.

QUanto alle persone regolari il digiuno della Quaresima si cominci il Lunedì dopo la Domenica della Quinquagesima. *c. denique, dist. 3.*

Che la Monaca debba portar sempre l'Abito della sua Professione, così in letto, come nelle infermità. *c. Sanctimon. dist. 23. & c. Vidua, 20. qu. 1.*

Non possano le Monache toccare li Vasi Sacri, nè incensare l'Altare. *c. Sanctimon. cit. & seq.*

Che la Monaca Professa sia obbligata a dire l'Uffizio Divino. *dist. 92. c. Si quis Presbyter, & glos. ibid. &* Ferus de Palude *in 4. dist. 15. q. 1. art.*

Che l'Abbadessa abbia seco in compagnia una Monaca ve-

vechia, quando ha da parlare cogli uomini, di qualunque condizione ſi ſiano; e quando un Monaco, o altra perſona voleſſe vedere una Monaca ſua parente, in preſenza della ſua Superiora le parli con poche parole, e preſto ſi parta. *c. definimus*, 18. *q.* 2.

Non dorma Monaco nè altro uomo di qualunque condizione ſi ſia nelli Monaſterj delle Donne, nè mangi, o paſteggi colle Monache; E quando ſono portate le coſe neceſſarie alle Regolari, l'Abbadeſſa con una vecchia riceva quelle nel Monaſtero. *cap. eodem.*

Che le Monache uſino le camicie di lana, non di lino. Che niuna Monaca abbia alcuna coſa di proprio, talmente che l'Abbadeſſa non poſſa in ciò diſpenſare nemmeno coll'autorità del Pontefice. *c. eod.*

Le Monache, che ſono mandate fuori del Monaſtero, debbono portare il ſuo abito ſecondo il ſuo Ordine, benchè abbiano la licenza di ſtar fuori del Monaſtero. Archiepiſ. Florentinus. 4. *part. t.* 16. *c. ante primum* §.

Se le Monache, o le Novizie, o le Converſe, ovvero le Obblate, ſi batteſſero l'una l'altra, facendoſi violenza, ſono ſcomunicate, dalla quale ſcomunica il Veſcovo le può aſſolvere; eccetto ſe la Superiora, ovvero Maeſtra, le bateſſe per cauſa di diſciplina, e correzione. *cap. Monialibus, de ſent. excom. in* 6.

Ancora tutti i Religioſi, e tutte le Religioſe profeſſe che temerariamente depongono l'abito ſuo, per andar vagabondi, e commettere diſſolutezze inconvenienti al loro ſtato, ſono ſcomunicati. *c. Periculoſa, ne Cler. vel Monach. in* 6.

Se l'Abbadeſſa ovvero Superiora del Monaſtero faceſſe patto con quelle, le quali vogliono entrare nel Monaſtero per ſervire a Dio, e non voleſſe accettare quelle, ſe non le deſſero una certa quantità di denari per l'ingreſſo del Monaſtero, ſarebbe ſimoniaca, e ſcomunicata, inſieme con quelle perſone, le quali aveſsero fatto il patto, e dati denari, o altra coſa temporale. E vuole il Papa che ſiano cacciate fuori del Monaſtero, e meſſe in un altro, il quale ſia di più ſtretta vita, e quivi facciano perpetua penitenza, perchè è ſimonia dare per patto alcuna coſa

per esser accettata nella Religione, ma si deve dare puramente per divozione, non per patto. Abb. *in c. Non satis, de sim.*

Le Monache devono fuggire il vino come veleno. *cap. violentum, 35. distinct.*

La Monaca non può fare la sua volontà, perchè non ha la volontà in suo dominio, ma in Dominio della Superiora. *c. non dicatis, 2. q. 1.*

Non è lecito ad alcuno visitare spesso le Monache. *cap. Monasteria, de vit. & honest. cleric. glos. in c. definimus. 18. q. 2.*

Le Monache non devono mai stare oziose; ma sempre o in orazione, o in studiare, e leggere qualche devota lezione, o in qualche esercizio del Monastero esser occupate. *glos. in cap. ad reatum, 81. dist. c. nunquam de consecr. dist. 5.*

Il Vescovo è obbligato a provvedere alle Monache povere. *c. ad reatum, 81. dist.*

Le Monache sempre, ed in ogni luogo devono portare l'abito della professione loro. *c. sanctimon 23. dist.*

Non devono mai mangiar carne, se non per infermità, *c. carnem, de consecr. dist. 5.*

Devono ubbidire all'Abbadessa, e non devono ritenere cosa alcuna, che loro sia donata, o acquistata con sue fatiche; ma sono obbligate sotto pena di peccato mortale consegnare ogni cosa all'Abbadessa. *c. Abbates, 18. q. 2.*

Però non possono far testamento. *19. q. 2. c. quia, & seq.*

Non possono far voti senza licenza dell'Abbadessa. *c. Monacho, 20. q. 4.*

Tanto è dir Monaca, quanto dir sola, perchè deve stare ritirata dal Mondo, e dalla frequenza de' Mondani, *c. si cupis, 16. q. 1.*

Siccome il pesce non può vivere fuori dell'acqua, così la Monaca non può stare con salute dell'anima fuori del Monastero. *c. placuit communi, 16. q. 1.*

Le Monache non possono esser commadri, *c. pervenit ad nos; 17. q. 2. c. non licet Abbati, de consecr. dist. 4.*

Le Monache, e i Monasterj loro tutti sono soggetti la

Ves-

Veſcovo della Città, ſe per privilegio non ſono fatte eſenti dal Papa. *c. pervenit*, 16. *q* 1. *c Abbas*, *& c. ſeq.* 18. *q.* 2. *c. Monaſteria*, *de vita*, *& honeſt. cleric.*

Però devono eſſer viſitate; e corrette dal loro Veſcovo. *c. viſitandi*, *c*, *cognovimus*, 18. *q.* 2.

Senza licenza del Veſcovo non ſi debbono fare Monaſtarj. *c quidem*; *& c. ſeq.* 18. *q.* 2.

Monaca ſi dimanda quella, che vive ſotto la Regola di S. Benedetto, di S. Baſilio, e di S. Agoſtino. *c. perniciosam*, 18. *q.* 2.

Il Confeſſore, o Capellano delle Monache deve eſſere prima eſaminato dal Veſcovo, *c. qui religioſis*, 18. *q.* 2.

E più conveniente che le Monache ſieno governate da uomini eccleſiaſtici, che ſecolari. *c. in decima*, 18. *q.* 2.

I Monaſterj delle Donne non devono eſſer vicini a quelli degli uomini. *c. definimus*, *& c. ſeq.* 18. *q.* 2.

La Monaca non può parlare ſola con alcuno. *c. definimus*, 18. *q.* 2. *c. in omnibus*, 81. *q.* 2.

Le Monache non poſſono toccare le coſe ſacre, nè i corporali, *c. Sanctimonialis*, §. *vaſa*, *& v. ſacratas.* 23. *diſt.*

Le Monache non poſſono poſſeder alcuna coſa; perchè ogni coſa è del Monaſtero, anche le veſti che portano. Abb. *in c. cum dilecta*, *col.* 2. *de reſcr.*

Le Monache fra loro ſi chiamano Sorelle. Abb. *in d. c. dilecta*, *col.* 7.

Le Monache non devono portare i capelli. *gl. in Clem. attendentes*, *de ſtatu reg.* Abb. *in cap. quis*, *de vita & hon. cleric.*

Alcuna Donna, ancorchè foſſe Abbadeſſa, non può cantare l'Evangelio alla Meſſa. *Rational. divin. offic. lib.* 4. *in rubr. de Evangelio. in ult. verbis*

Per riſpoſta a quanto poteſſe opporſi alle coſe predette, notiſi che ciò che ſi diſpone intorno a' Monaci, ed agli Abbati, ſi ſtende ancora alle Abbadeſſe, ed alle Monache. Abb. *in c. ea quæ*, *de ſtatu monach.*

Quando le Sorelle peccano mortalmente facendo contra l' ubbidienza.

QUando una Sorella fa alcuna cosa, che sia contro la Regola, overo le Costituzioni, non fa sempre contra l' ubbidienza; ma quando fa contra i comandamenti, i quali si contengono in quella, e contra la Costituzione de' suoi Superiori, ovvero trasgredisce qualche cosa, per dispregio, benchè quella cosa sia minima. Quando la Superiora comanda in virtù di santa ubbidienza, ovvero dello Spirito-santo, ovvero sotto pena di scomunica, che taccia la tal cosa, questo si dice essere comandamento, la trasgressione del quale è peccato mortale. Similmente sarebbe, quando la Superiora comandasse alla suddita parlando in qualsivoglia modo, e dichiarando a quella, che intende di obbligarla a peccato mortale se non farà la tal cosa, purchè quella cosa che si comanda sia cosa lecita, e tale che la suddita sia obbligata ad ubbidire. Similmente pure, quando nella Regola; ovvero nelle Costituzioni vi fosse alcuna cosa di precetto sotto pena di scomunica, ovvero sotto pena della carcere, ovvero sotto pena di colpa grave, ovvero con parole comminatorie, sia giudicato esser peccato mortale la trasgressione di tali precetti. Il fare qualche volta contra le ceremonie, ovvero rompere il silenzio, venir tardi alla Chiesa, in Coro, e simili cose, è peccato veniale, salvo se alcuna lo facesse in dispregio, e per mala consuetudine; in tal caso è peccato mortale. Benchè tale consuetudine non sia il dispregio, nondimeno quella induce al dispregio. Adunque guardisi ogni persona di mettere in consuetudine alcuna trasgressione di alcuna cosa della Regola, perchè è pericolosa di peccato mortale, *hæc Archiepiscopus*.

Quattro cose bisogna che osservino quelle, che non vivono in comune nelli Monasterj.

SE alcuna Monaca ritroverassi in un Monastero, dove non si vive in comune, e perciò fa bisogno provedersi delle cose necessarie; se ha vesti, ovvero danari, o altre, simili

ſimili coſe, con buona licenza, e beneplacito della ſua Superiora, avvertiſca diligentemente che ancora ſà di biſogno oſſervare quattro coſe. Prima che ſia pronta a mettere ogni coſa in comune, ſe le altre il voleſſero; e circa queſto ſi adopri quanto può, acciocchè ſegua l'effetto. La ſeconda è, che ſe non ſi può fare queſto, ſempre ſia apparecchiata a mettere ogni coſa in comune, e a conſegnarla nelle mani della Superiora. La terza coſa è, che di queſte ſimili coſe conceſſe non dia via coſa alcuna ſenza licenza della ſua Superiora, nemmeno in fare limoſine, eccetto nell' eſtrema neceſſità. La quarta è, che non accumuli danari, nè tenga alcuna coſa ſuperflua, nè cerchi le coſe delicate, nè cerchi coſa alcuna con molta ſollecitudine, nè abbia circa ſimili coſe alcuna affezione diſordinata: così potrà ſalvare l'anima ſua, ſe in tutte le altre coſe ſi porterà bene; ma ſe non vivrà da buona religioſa, ma più preſto da mondana, dannerà quella. *Archiepiſcopus de voto obbedientiæ.*

Promeſſa di buona morte fatta dal S. P. Benedetto a S. Geltrude in queſto modo, lib. 4. cap. 11. Divin. Piet.

CHiunque ſarà ſollecito di ricordarmi quella dignità, di cui il mio Signore ſi è compiaciuto di onorarmi, e beatificarmi con un fine così glorioſo; ad eſſo nell'ora della ſua morte io voglio aſſiſtere con tal fedeltà, che certo io mi porrò dinanzi a lui da ogni parte, dove vedrò infuriare più gravemente contro di lui le inſidie de' nemici, affinchè avvalorato dalla mia preſenza sfugga i loro lacci, e conſeguiſca l'eterna beatitudine in Cielo.

Orazione al S. P. Benedetto per ottenere una buona morte.

O Beato Padre Benedetto, che corriſpondente al tuo nome hai ottenuto da Dio la grazia, e che ritto in piedi, con le mani alzate al Cielo, ed oran-

do,

do , hai felicemente reſo l' angelico tuo ſpirito nelle mani del tuo Creatore; ed hai promeſſo di validamente difendere nell' ultimo conflitto della morte contro tutte le inſidie de' nemici tutti quelli, che ogni giorno ti ricordaſſero la glorioſa tua morte , e quel gaudio ch' hai in Cielo : deh cuſtodiſcimi , o glorioſo Padre , oggi e ſempre con la tua ſanta benedizione , acciocchè per niuna avverſità io ſia mai ſeparata dal benedetto noſtro Gesù , e dalla compagnia tua , e di tutti i Beati : per li meriti dello ſteſſo Criſto Signor Noſtro. Così ſia.

TAVOLA
DE' CAPITOLI
Della Regola del Padre SAN BENEDETTO.

PRologo delea Regola. pag. 5
CAP. I *Quale debba essere l' Abbadessa.* 9
CAP. II. *Del chiamare le Monache a consiglio.* 12
CAP. III. *Quali siano gl' istromenti delle buone opere.* 14
CAP. IV. *Dell' Ubbidienza.* 16
CAP. V. *Della Taciturnità, ovvero Silenzio.* 17
CAP. VI. *Della Umiltà.* 18
CAP. VII. *Delli Divini Uffizj nel tempo di notte:* 23
CAP. VIII. *Quanti Salmi si devono dire nelle Ore della notte.* 25
CAP. IX. *Come si devono celebrare le vigilie della notte nel tempo dell' Estate.*
CAP. X. *Come si devono celebrare le vigilie nel dì della Domenica.* ivi
CAP. XI. *In che modo si deve celebrare l' Uffizio delle Laudi nel dì della Domenica.* 27
CAP. XII. *In che modo si devono celebrare le Laudi nelli dì privati.* 28
CAP. XIII. *In che modo si celebrino le vigilie nelle Feste de' Santi.* 29
CAP. XIV. *In quali tempi si deve dire* Alleluja. ivi
CAP. XV. *Come per tutto il giorno si celebrino i Divini Uffizj.* 30
CAP. XVI. *Quanti Salmi si devono dire nelle Ore predette.* ivi
CAP. XVII. *Con che ordine si devono dire i Salmi.* 32
CAP. XVIII. *Della dottrina del Salmeggiare.* 34
CAP. XIX. *Della riverenza dell' Orazione.* 35
CAP. XX. *Delle Decane del Monasterio.* 37
CAP. XXI. *Come debbano dormire le Monache.* 38
CAP. XXII, *Della scomunica delle colpe.* 40

CAP.

CAP. XXIII. *Quale deve essere il modo della scomunica.* ivi
CAP. XXIV. *Delle colpe più gravi.* ivi
CAP. XXV. *Di quelle che si congiungono alle scomunicate.* 42
CAP. XXVI. *Come deve esser sollecita l' Abbadessa circa le scomunicate.* ivi
CAP. XXVII. *Di quelle, che essendo spesso corrette non si emendano.* 43
CAP. XXVIII. *Delle fanciulle di minor età, come si abbiano da correggere.* 44
CAP. XXIX. *Della Celleraria del Monastero.* 45
CAP. XXX. *De' ferramenti ed altre cose del Monastero.* 47
CAP. XXXI. *Se le Monache devon aver di proprio.* 48
CAP. XXXII. *Se tutte ugualmente devono ricevere le cose necessarie.* 49
CAP. XXXIII. *Delle Settimanarie alla Cucina.* 50
CAP. XXXIV. *Delle Sorelle inferme.* 51
CAP. XXXV. *Delle vecchie, e fanciulle.* 53
CAP. XXXVI. *Della Ebdomadaria Lettora.* 54
CAP. XXXVII. *Della misura de' cibi.* 56
DAP. XXXVIII. *Della misura del bevere.* 57
CAP. XXXIX. *A che ora sia conveniente che le Sorelle mangino.* 58
CAP. XL. *Che niuna parli dopo Compieta.* 60
CAP. XLI. *Di quelle, che vengono tardi all' Uffizio Divino, ovvero alla mensa.* 61
CAP. XLII. *Come abbiano a soddisfare tutte le scomunicate.* 64
CAP. XLIII. *Di quelle, che salmeggiano nell' Oratorio.* 65
CAP. XLIV. *Di quelle, che fallano in qualunque altra cosa.* ivi
CAP. XLV. *Del significare l' ora del Divino Uffizio.* 67
CAP. XLVI. *Della quotidiana opera delle mani.* 68
CAP. XLVII. *Dell' osservanza della Quaresima.* 73
CAP. XLVIII. *Dell' Oratorio del Monastero.* 74
CAP. XLIX. *Se la Monaca deve ricevere lettere, o ambasciate.* 75

CAP. L. *De' veſtimenti, e calzamenti delle Sorelle.* 76
CAP. LI. *Delle Artefici del Monaſtero.* 79
CAP. LII. *Del modo di ricevere le Novizie.* 80
CAP. LIII. *Delle figliuole de' nobili, ovvero povere, che ſono offerte.* 84
CAP. LIV. *Come ſi devono ricevere le Monache foreſtiere.* 85
CAP. LV. *Dell' Ordine della Congregazione.* 86
CAP. LVI. *Dell' Ordinazione dell' Abbadeſſa.* 88
CAP. LVII. *Della Prepoſta del Monaſtero, ovvero della Priora.* 90
CAP. LVIII. *Delle Portinare del Monaſtero.* 92
CAP. LIX. *Delle Sorelle, che ſi mandano in cammino.* 93
CAP. LX. *Se alla Sorella fuſſero commeſſe coſe impoſſibili.* 94
CAP. LXI. *Che nel Monaſtero niuna preſuma difendere l' altra.* 95
CAP. LXII. *Che niuna preſuma battere, o ſcomunicare le altre.* ivi
CAP. LXIII. *Che le Sorelle ſiano ubbidienti l' una all' altra.* 96
CAP. LXIV. *Del zelo buono, che devono avere le Monache.* 97
CAP. LXV. *Come in queſta Regola non ſi contiene ogni oſſervanza di giuſtizia.* 98
Coſtituzioni Pontificie ſopra le Monache. 100
Quando le Sorelle peccano mortalmente facendo contra l' ubbidienza. 104
Quattro coſe hanno da oſſervare quelle, che non vivono in comune ne' Monaſterj. ivi
Promeſſa di buona morte, fatta dal S. P. Benedetto a S. Geltrude in queſto modo. lib. 4. cap. 11. Divin. Piet. 105
Orazione al S. P. Benedetto per ottenere una buona morte. ivi

DECRETI
DEL SACRO
CONCILIO DI TRENTO.

Della Sessione vigesimaquinta.

CAP. I.

Di quelli, che sottoposti ad alcuna Regola vivono in comune; e dell'osservanza di essa Regola, e de' Voti.

PErchè il Sagro Concilio sa troppo bene quanto splendore, ed utilità nasca nella Chiesa di Dio da' Monisterj piamente istituiti, e rettamente governati; per questo ha stimato, che sia necessario comandare, quanto più facilmente, e maturamente si può, che si ristauri l'antica Regolare disciplina, dove sia andata in ruina, e che duri più ferma ne' luoghi, dove si è conservata: Sicchè con questo Decreto comanda, che tutti i Regolari, cioè tutti quelli, che vivendo in comune sono sottoposti ad alcuna Regola, tanto Uomini, quanto Donne, ordinino, e compongano la vita secondo la Regola, nella quale hanno fatto Professione. Ma sopra tutto osservino fedelmente quelle cose, che appartengono alla perfezione della loro professione, cioè i voti dell' Ubbidienza, Povertà, e Castità, ed altri ancora particolari se ve ne sono, siccome i precetti di alcuna Regola, ovve-

ovvero Ordine, che appartengono alla conservazione della loro assenza, secondo un certo rispetto, ed eziandio alla vita comune del vivere, e del vestire. Sia parimente usata ogni cura, e diligenza da' Superiori, tanto ne' Capitoli generali, e provinciali, quanto nelle visite loro, non omettendo di farle a' suoi tempi, sicchè non si partano da quelli; essendo manifesto, che quelle cose non possono essere da essi allargate, che appartengono alla sostanza della vita Regolare. Imperocchè se quelle cose, che sono la base, ed i fondamenti di tutta la disciplina Regolare, con ogni diligenza non saranno conservate, è forza che tutto l'edifizio ruini.

CAP. II.

Contra la proprietà.

NOn sia dunque lecito a veruno de' Regolari, così Uomini come Donne, possedere, o ritenere come propri beni immobili, ovvero mobili di qualsivoglia qualità si sieno, sebbene fossero stati da essi acquistati sotto qualunque titolo, o eziandio a nome del Convento: Ma sieno subito dati al Superiore, ed incorporati al Convento. Nè per l'avvenire sia lecito a' Superiori concedere beni stabili ad alcuno Regolare, eziandio ad usufrutto, uso, amministrazione, ovvero commenda: ma l'amministrazione de' beni de' Monisterj, e de' Conventi appartenga a' soli loro Uffiziali, che a beneplacito de' Superiori possano essere rimossi da' loro Uffizj. I Superiori poi permettano l'uso de' beni mobili in guisa tale, che le cose, che si usano per comodo della vita, convengano allo stato della Povertà, di cui si è fatto professione, nè si trovi in essa punto di superfluo, ed ancora non se le neghi veruna cosa che sia necessaria. Ma se alcuno sarà ritrovato ovvero convinto di avere, o ritenere alcuna cosa in altro modo, questo tale per due anni sia privo delle voci attiva, e passiva, ed anche sia punito secondo le Costituzioni della sua Regola, e del suo Ordine.

CAP.

CAP. III.

Che li Monisterj, anche Mendicanti possano possedere beni immobili; e si costituisca certo numero di persone ne' Monisteri; nè si possano fabbricare Monisterj senza licenza del Vescovo.

IL Santo Concilio permette a tutti li Monisterj, e Case, così d'Uomini come di Donne, e Mendicanti (eccetto le Case, e luoghi de' Frati di S. Francesco Cappuccini, e di quelli che si chiamano Minori Osservanti) eziandio a quelli, a cui era vietato, e dalle loro Costituzioni, o non era conceduto da alcun Privilegio Apostolico, che in avvenire sia lecito loro possedere beni immobili. E se alcuni de' sopraddetti luoghi, a' quali per autorità Apostolica era conceduto possedere somiglianti beni, fossero stati spogliati de' medesimi, determina il Concilio che tutti gli sieno restituiti. Ma ne' predetti Monisterj, o Case, tanto d'Uomini quanto di Donne, che possedono, o non possedono beni immobili, sia costituito, ed in avvenire si conservi solo quel numero di persone, che dall'entrate, o rendite proprie del Monistero, ovvero dalle consuete limosine può comodamente sostentarsi. Ne' tempi poi avvenire simili luoghi non sieno fabbricati, se prima non si è ottenuta la licenza del Vescovo, nella cui Diocesi dovranno fabbricarsi.

CAP. IV.

Della Clausura; e che li Monisterj, che sono fuori della Città, sieno ridotti nella Città.

RInnovando la Santa Sinodo quella Costituzione di Bonifacio VIII. che comincia *Periculoso*, sotto pena del Giudizio Divino, e dell'eterna maledizione, comanda a tutti li Vescovi, che in tutti li Monisterj loro suggetti d'autorità ordinaria, e negli altri della Sede Apostolica, procurino fare, che con ogni diligenza sia restituita la Clausura delle Monache, dove fosse stata violata, e con tutte le forze sia conservata, dove sarà ritrovata

vata intatta, costrignendo i disubbidienti, e contrarj alla medesima, colle censure, ed altre pene Ecclesiastiche, posto da canto qualsivoglia rimedio d'Appellazione, e pigliando ancora se abbisognasse l'ajuto del braccio secolare. Il quale ajuto, acciocchè occorrendo il bisogno, sia dato, il Santo Concilio esorta tutti li Principi Cristiani, ed impone la pena della Scomunica a tutti li Magistrati Secolari, che dovranno subito incorrerla, quando lo negassero.

Non sia poi lecito a Monaca veruna uscire fuori del Monistero, dopo che avrà fatta la Professione, eziandio per breve tempo, e sotto qualsivoglia pretesto, eccetto che per alcuna legittima cagione, che dovrà approvarsi dal Vescovo: Non ostante qualunque concessione, e Privilegio.

Similmente non sia lecito ad alcuno, sia di qualsivoglia genere, condizione, sesso, ovvero età, entrare ne' Monisterj senza licenza del Vescovo, ovvero del Superiore, ottenuta in iscritto, sotto pena della Scomunica da incorrersi subito. Ed il Vescovo, o Superiore dee dare la sopraddetta licenza solamente ne' casi di necessità; nè altri, eziandio in vigore di qualsivoglia facoltà, o indulto conceduto finora, o da concedersi per l'avvenire, possa darla in modo veruno.

E perchè i Monisterj delle Monache posti fuori delle mura delle Città, o Castella, essendo bene spesso senza custodia, sono esposti alla preda, ed alle scelleratezze degli Uomini cattivi: perciò li Vescovi, ed altri Superiori pongano ogni loro cura, se così loro parrà spediente; che le Monache, le quali saranno in essi, sieno ridotte in Monisterj nuovi, o vecchj posti nelle Città, o Castella, che sono frequentati da molte persone, chiamando eziandio in ajuto secondo il bisogno le forze del braccio secolare; ed astrignendo ad ubbidire quelli, che impediscono, e li disubbidienti, colle censure Ecclesiastiche.

CAP. V.

Dell' elezione dei Superiori.

NEll' elezione di tutti li Superiori, o ſieno Abati temporali, ed altri Uffiziali, ovvero Generali, oppure Abbadeſſe, ed ancora altre Prepoſite, acciocchè tutto ſi faccia ſenza froda veruna, il Santo Concilio primieramente comanda ſtrettamente, che tutti li ſopraddetti debbano eleggerſi a voti ſegreti, di modo che non ſieno mai pubblicati i nomi di coloro che eleggono. Nè per l'avvenire ſia lecito coſtituire Provinciali, ovvero Abati, Priori, ovvero qualunque altro Titolare, per dar effetto all' elezione che dovrà farſi, oppure ſupplire alle voci, o voti di quelli, che ſono aſſenti: E ſe alcuno ſarà eletto contro la Coſtituzione di queſto Decreto, l'elezione ſia nulla; e colui, che a tale effetto avrà permeſſo d'eſſere eletto, o creato Provinciale, Abate, o Priore, ſia per l'avvenire inabile ad ottenere nella Religione qualſivoglia Uffizio, e le facoltà circa queſto concedute ſieno ſubito riputate nulle, anzi ſe in avvenire ne foſſero date delle altre, ſieno giudicate falſamente ottenute.

CAP. VI.

Della qualità di quella, che dovrà eſſer eletta Badeſſa, ovvero Priora; e che niuna ſia propoſta a due Moniſterj.

L'Abbadeſſa, e Priora, o con altro nome chiamata Prefetta, o Prepoſita, non ſi elegga minore di quaranta anni d'età, e che abbia viſſuto lodevolmente nel Moniſtero otto anni dopo fatta la profeſſione. E non ritrovandoſi alcuna nel medeſimo Moniſtero, che abbia ſimili qualità, poſſa eleggerſi d'altro Moniſtero, purchè ſia di quell' Ordine ſteſſo. Ma ſe al Superiore, che ſopraſta all'elezione, parrà che ciò non poſſa farſi comodamente, ſia eletta di conſentimento del Veſcovo, o d'altro Superiore una di quelle, che ſono nel medeſimo Moniſtero, e che paſſano gli anni trenta, ed hanno viſſuto bene cinque anni almeno nella Religione dopo fatta la Profeſſione.

Niuna

Niuna poi ſia prepoſta a due Moniſterj; e ſe alcuna ne aveſſe due ovvero più; ſia coſtretta tenendone uno a rinunziare gli altri entro il termine di ſei meſi. Paſſato poi queſto tempo, ſe non gli avrà rinunziati, s' intenda che ſieno di fatto vacanti. Ma quel Veſcovo, o altro Superiore, che ſopraſtà all' elezione, non entri ne' Chioſtri del Moniſtero, ma ſenta ſtando innanzi le fineſtre ferrate il voto di ciaſcheduna, oppure lo riceva. Nel reſto ſieno oſſervate nel Moniſtero le Coſtituzioni di ciaſchedun Ordine.

CAP. VII.

Quali Moniſteri di Monache ſieno ſotto li Veſcovi.

I Moniſteri di Monache, che immediatamente ſono ſottopoſti alla S. Sede Appoſtolica, eziandio ſotto nome di Capitoli di San Pietro, o di San Giovanni, o con qualunque altro titolo nominati, ſieno governati dalli Veſcovi, come Delegati della detta Sede Appoſtolica, non oſtante qualſivoglia altra coſa. Ma quelli, che ſi trovano ſotto il governo de' Deputati ne' Capitoli Generali, ovvero ſono retti da altre perſone Regolari, ſieno laſciati ſotto la loro cura, e governo.

CAP. VIII.

Del frequentare la Confeſſione, e Comunione una volta il meſe; e che il SS. Sagramento ſia conſervato in Chieſa, e non ne' Moniſterj.

ATtendano diligentemente i Veſcovi, e gli altri Superiori de' Moniſterj di Monache, che nelle loro Coſtituzioni ſieno ammonite, doverſi almeno una volta al meſe confeſſare i loro peccati, e comunicarſi; acciocchè mediante quel ſalutevole preſidio, ſi fortifichino a ſuperare gagliardamente tutte le oppugnazioni del Demonio: Oltre poi al Confeſſore ordinario, offeriſcano loro, due, o tre volte all' anno, tanto eſſo Veſcovo, quanto gli altri ſopraddetti un Confeſſore ſtraordinario, il quale poſſa udire le confeſſioni di tutte. Il Santo Concilio però vieta loro il conſervare dentro al Coro, o dentro al

Monistero, e non nella pubblica Chiesa, il Santissimo Corpo di Cristo, non ostante qualsivoglia concessione o privilegio.

CAP. IX.

Che li Regolari ubbidiscano a' Vescovi nel pubblicare le Scomuniche, e le Feste, che si hanno da osservare.

Sieno pubblicati da' Regolari nelle Chiese loro, ed ancora osservati gl' Interdetti, o Censure, non solamente che vengono dalla Sede Apostolica, ma eziandio che sono dati in pubblico dagli Ordinarj, e per comandamento del Vescovo. Similmente li giorni delle Feste, che il detto Vescovo comanderà da osservarsi nella sua Diocesi, sieno osservati da tutti gli Esenti, ed ancora da' Regolari.

CAP. X.

Che non si faccia la Professione avanti l'anno decimo sesto, ed un anno dopo la prova.

IN ciascheduna Religione tanto di Uomini quanto di Donne non si faccia Professione innanzi l'anno decimosesto finito; nè si ammetta veruno alla professione, se dopo ricevuto l'abito non sarà stato in prova un anno. Anzi la Professione fatta innanzi non sia d'alcun valore, nè obblighi alcuno all'osservanza di Religione, Ordine, e Regola veruna, nè ad altro qualsivoglia effetto.

CAP. XI.

Le Rinunzie come, e quando vagliano: chi si debba ammettere alla Professione, e quando: e quando si debbano dare le Doti alle Monache.

NIuna rinunzia, ovvero obbligazione, ancorchè fatta con giuramento, o in favore di qualunque causa pia, sia valida, quando non sia fatta colla licenza del Vescovo, o del suo Vicario, e tra li due proffimi mesi innanzi la Professione; nè altrimenti si intenda avere avuto il suo effetto, se non seguita la Professione medesima.

Fatta

Fatta poi in altro modo, eziandio se fosse seguita colla rinunzia espressa di questo giuridico favore, oppure col giuramento, sia inutile, e di niun valore.

Finito il tempo del Noviziato i Superiori ammettano alla Professione quelli, che ritroveranno esser abili, ovvero li mandino dal Monistero Con questo però il Santo Concilio non intende innovare alcuna cosa; nè tampoco proibire, che la Religione de' Chierici della Compagnia di Gesù, secondo il pio loro proposito approvato dalla Santa Sede Apposto lica, non possa servire al Signore, ed alla sua Chiesa.

I parenti, poi, o congiunti, ovvero governatori del Novizio, o della Novizia, in quel tempo che starà in prova, non dieno sotto qualsivoglia pretesto alcuna cosa de' suoi Beni al Monistero, acciocchè con questa occasione non sia loro impedito il partire, a titolo che il Monistero possiede la maggior parte, ovvero tutte le sue facoltà e partendosi non possano così facilmente ricuperarle. Anzi più tosto comanda il Santo Concilio, sotto pena di maledizione a coloro, che volessero dare, o ricevere, che per niun modo somigliante cosa si faccia: e che a quelli, che innanzi la Professione si partono, sieno restituite tutte quelle cose, che appartenevano a loro. Il che acciocchè rettamente si faccia, sarà obbligazione del Vescovo astringere qualunque persona, occorrendo il bisogno, eziandio colle Censure Ecclesiastiche.

CAP. XII.

Dell' età nel pigliar l' Abito, e come si debba procedere al tempo della Professione.

LA Santa Sinodo avendo riguardo alla libertà della Professione delle Vergini, che sono per dedicarsi a Dio, ordina, e determina che la giovinetta, la quale vorrà pigliare l'Abito Regolare, sia maggiore di dodici anni, nè lo prenda innanzi. Essa poi ovvero altra non faccia Professione, prima che il Vescovo, o essendo lui assente ovvero impedito, il suo Vicario, oppure altro di essi loro a sue spese deputato, non abbia benissimo intesa la volontà della Vergine, se per forza, o per inganno sia

entrata nel Moniſtero, e ſe conoſca quello che fa. E ſe la di lei volontà ſarà conoſciuta libera, e pia, ed eſſa avrà quelle condizioni, che ſi ricercano ſecondo la Regola del ſuo Moniſtero, e del ſuo Ordine, ſimilmente ſe il Moniſtero ſarà atto per lei, allora le ſia lecito fare liberamente la ſua Profeſſione. Ed acciocchè il Veſcovo ſia conſapevole della medeſima Profeſſione, ſia tenuta la Superiora del Moniſtero a farglielo ſapere un meſe innanzi; anzi non glielo facendo ſapere, ſia ſoſpeſa del ſuo Uffizio tanto tempo, quanto parrà al Veſcovo ſteſſo.

CAP. XIII.

Delle pene contra quelli, che sforzano le Verginelle ad entrar nella Religione, ovvero loro impediſcano l' entrarvi.

IL Santo Concilio maledice tutte, e ciaſcheduna di quelle perſone, ſieno di qualſivoglia condizione, o qualità, tanto Chierici quanto Laici, così Secolari come Regolari, o eziandio coſtituiti in qualunque Dignità, che per alcun modo sforzeranno alcuna Vergine, o Vedova, ovvero qualſivoglia altra Donna, ad entrare nel Moniſtero, oppure a ricevere l'abito d'alcuna Religione, ovvero a far Profeſſione, eccetto ne' caſi eſpreſſi dalle leggi: Parimente quelli, che avranno dato conſiglio, ajutato, o favorito, e che ſapendo ch'eſſa non va volontariamente nel Moniſtero, ovvero riceve l'Abito, o fa Profeſſione, in qualunque modo avranno in quell' atto interpoſta la loro preſenza, o conſentimento, ovvero autorità. Sottopone ancora a ſimile maledizione coloro, i quali ſenza giuſta cagione avranno in qualſivoglia guiſa impedito la Santa volontà delle Vergini, o d'altre Donne di prendere il Velo, e di fare li voti. E tutte quelle coſe cotanto in generale, quanto in particolare, che ſa biſogno ſieno fatte innanzi, e nello ſteſſo atto della Profeſſione, ſieno oſſervate non ſolo ne' Moniſterj ſottopoſti al Veſcovo, ma eziandio in tutti gli altri. Da queſte coſe però ſi eccettuano quelle Donne, che ſi chiamano Penitenti, o Convertite, nelle quali ſi debbono oſſervare le loro Coſtituzioni.

CAP.

CAP. XIV.

Di chi pretendesse d' uscire dalla Religione, quando, e come si debba udire.

Ciaschedun Regolare, che pretenda d'essere entrato nella Religione per forza, e per timore, ed ancora di aver fatto Professione innanzi la debita età, ovvero altro simile caso, e voglia per qualche cagione deporre l' Abito, ovvero eziandio partirsi con l' Abito senza licenza de' Superiori, non sia udito se non tra il termine di soli cinque anni dopo il giorno della sua Professione; ed allora non altrimenti, che se prima avrà assegnate le cagioni che lo muovono innanzi al suo Superiore, ed Ordinario. Ma se innanzi spontaneamente avrà lasciato l' Abito, in modo alcuno non sia ammesso ad allegare veruna sorta di causa; ma sia costretto ritornare al suo Monistero, e sia punito come Apostata; e fra questo mentre non possa essere ajutato da verun privilegio della sua Religione. Oltre a questo niun Regolare in vigore di qualsivoglia facoltà si trasferisca ad altra Religione più larga; nè si dia licenza ad alcuno de' Regolari di portare occultamente l' abito della sua Religione.

CAP. XV.

Dell' osservanza delle predette cose.

Tutte, e ciascheduna di queste cose, contenute ne' sopraddetti Decreti, comanda il Santo Concilio, che sieno osservate in tutti li Conventi, e Monisterj, Collegj, e Case di tutti li Monaci, e Regolari, e di qualsivoglia Monache, Vergini, o Vedove, eziandio che vivano sotto il governo de' Cavalieri Gerosolimitani, e si chiamino con qualsivoglia nome, e sieno sotto qualunque Regola, o Costituzione, e sotto custodia, o governo, ovvero sotto qualsivoglia soggezione, e legame, o dipendenza di qualunque Ordine di Mendicanti, o non Mendicanti, o d' altri Monaci Regolari, o di qualsivoglia Capitolo di Canonici, non ostante i loro Privilegj tanto universali quanto particolari, fatti sotto qualsivoglia forma di parole, eziandio nominati *Mare magnum*; ottenuti ancora nelle loro fon-

dazioni, Costituzioni, e Regole eziandio giurate, e tutte l'altre consuetudini, e prescrizioni benchè superiori ad ogni memoria. Ma se vi sono alcuni Regolari, così Uomini come Donne, che vivono sotto Regola, o Statuti più stretti, eccetto la facoltà di avere beni stabili in comune, il Santo Concilio non intende rimoversi dal loro Istituto e Osservanza.

E perchè il Santo Concilio desidera, che tutte, e ciascheduna delle cose sopraddette, quanto più presto sia possibile, sieno poste in esecuzione, per questo comanda a tutti li Vescovi, che tutto sia subito eseguito ne' Monisterì a loro sottoposti, ed in tutti gli altri spezialmente commessi alla loro vigilanza, in vigore delli Decreti già detti. E lo stesso comanda che facciano tutti gli Abati, Generali, ed altri Superiori degli Ordini sopraddetti.

E se alcuna cosa non sarà stata mandata in esecuzione, i Concilj Provinciali suppliscano, e correggano la negligenza de' Vescovi. Ma li Capitoli Generali, e Provinciali correggano la negligenza de' Regolari, ed in difetto de' medesimi Capitoli Generali provvedano i Concilj Provinciali colla deputazione di alcuni dello stesso Ordine.

Parimente il Santo Concilio esorta tutti li Re, Principi, Repubbliche, e Magistrati, e comanda in virtù di Santa Ubbidienza, che vogliano interporre la loro autorità, e dare il loro ajuto a' soppraddetti Vescovi, Abati, Generali, ed altri Superiori nell'eseguire la Riformazione contenuta di sopra, e similmente ancora che si contentino interporre la loro sopraddetta autorità, tutte le volte che ne saranno richiesti, acciocchè senza impedimento alcuno si dia esecuzione alle cose già dette a lode di Dio Onnipotente. E così sia.

BOLLE
PONTIFICIE
Spettanti alli Moniſterj di Monache.

BOLLA OTTAVA
DI PIO PAPA V.

Dove ſ imente ſi diſpone circa le Terziarie, Converſ , Cercanti; e del numero di Monache, che ſi e e preſiggere a ciaſcun Moniſtero.

PIO VESCOVO,

Servo de' ſervi di Dio a perpetua memoria.

INvigilando noi (quanto da Dio ci è permeſſo) circa la cura del Paſtoſtorale Uffizio da ſua Divina Maeſtà, benchè indegnamente, commeſſoci, aſſiduamente, e volentieri ſiamo intenti a quelle coſe, per le quali a tutti gli errori, ed eccеſſi ſi viene ad ovviare, ed opportanamente ſi ſoccorre a tutte le perſone, ſpezialmente del ſeſſo femminile, le quali ſebbene hanno votato la virginità ſua a Dio, e ſotto il giogo della Religione cercano di ſervire a Criſto Salvator noſtro nel ſacrifizio della Caſtità, declinano nondimeno dalla via della giuſtizia, ed oneſtà; acciocchè niuno inconveniente in quelle ſi ritrovi che macchj la gloria dell'oneſtà regolare, e meritamente poſſa offendere la Maeſtà Divina, in queſte coſe più prontamente ſiamo vigilanti, ſecondo che conoſciamo ciò eſſere ſalutare ed iſpediente nel Signore.

Con queſta Coſtituzione adunque, ohe debba durare perpetuamente, inerendo ancora alla Coſtitu- Annullazione per la licenza.

ſtituzione della ſel. mem. di Papa Bonifacio VIII. noſtro Predeceſſore, la quale comincia *Periculoſo*, ed alli Decreti del Concilio di Trento pubblicati ſopra la clauſura delle Monache, coll' autorità Apoſtolica per tenore delle preſenti determiniamo, e perpetuamente ordiniamo, che tutte e ciaſcheduna delle Monache preſenti, e future di qualſivoglia Religione, Ordine, Milizie, anche Geroſolimitane, le quali, o già ſieno ſtate accettate, ovvero ſi accetteranno per l' avvenire in qualſivoglia Moniſtero, o Caſa, e tacitamente, ovvero eſpreſſamente avranno fatta la Profeſſione, ancorchè ſi chiamino Converſe, o con qualſivoglia altro nome, ancorchè ſecondo gl' iſtituti, e fondazioni della loro Regola non ſieno tenute alla clauſura, ſebben quella non ſia mai ſtata oſſervata ne' Moniſteri, e caſe loro ancora da tanto tempo in quà, che non ci ſia memoria in contrario; debbano per l' avvenire ſotto perpetua clauſura ſtare ne' Moniſteri, e Caſe loro, ſecondo la forma della predetta Coſtituzione dela la ſel. mem. di Bonifacio Papa VIII. noſtro Predeceſſore, la quale comincia *Periculoſo*, approvata, ed innovata nel Sagro Concilio Tridentino, la quale noi colla ſuddetta autorità ancora approviamo, ed innoviamo in tutto, e per tutto, e comandiamo che ſtrettamente ſia oſſervata.

Le Monache profeſſe oſſervino la clauſura.

E ſe alcune Monache per avventura ſi troveranno, le quali confidateſi nella conſuetudine anche immemorabile, o nell' iſtituto ovvero nella fondazione della loro Regola, oſtinatamente reſiſtano a queſta clauſura, o in qualunque modo repugnino; gli Ordinarj inſieme con li loro Superiori, con ogni rimedio di ragione, e di fatto, come ribelli, e incorrigibili le coſtringano a ſtare preciſamente ſotto detta clauſura, e perpetuamente oſſervarla.

Le Donne ancora dette Terziarie ovvero di penitenza, di qualſivoglia Ordine, che vivono in

Con-

Congregazione, se queste tali saranno talmente Professe, che abbiano fatto solenne voto, esse ancora sieno precisamente tenute alla clausura, come si è detto.

Ma se non avranno fatto solenne voto, gli Ordinarj insieme con li loro Superiori le esortino, e persuadano a farlo, e parimente alla Professione; e dopo fatto il voto, e la Professione si sottomettano anch' esse alla medesima clausura, il che se ricuseranno, ed alcune di esse si troveranno scandalosamente vivere, sieno con ogni severità punite.

A tutte le altre poi, che in ogni modo vogliono vivere così senza fare Professione, e senza stare in clausura, vietiamo ed in perpetuo proibiamo, che per l'avvenire in alcun modo accettino alcun'altra nell'Ordine, Religione, o Congregazione loro: E seppure contra questa nostra proibizione, e Decreto accetteranno alcune, quelle vogliamo che sieno totalmente inabili a poter così vivere: e dichiariamo esser irrita, e nulla ogni loro Professione ed accettazione, siccome con il presente Decreto la irritiamo, ed annulliamo.

Condizioni delle Converse, che hanno a cercare le limosine.

In oltre acciocchè le Monache, o Terziarie suddette non patiscano per questa clausura alcun danno ovvero incomodo nelle necessità loro, specialmente pertinenti al loro vitto, ma sieno provvedute opportunamente; colla medesima autorità Apostolica determiniamo, dichiariamo, ordiniamo, e comandiamo agli Ordinarj, e Superiori loro, che proccurino che le limosine de' Fedeli sieno raccolte dalle Converse, che non sono Professe; ovvero seppur saranno Professe, sieno nondimeno di età di quaranta anni, ed abitino nelle Case contigue, fuori però del Monistero, e non entrino nella clausura dell'altre Monache, eccetto ne' casi permessi dalle loro Costituzioni, e non possano uscire dalle loro Case per raccogliere

gliere dette limosine, se non con licenza dell' Ordinario, o delli loro Superiori.

E per l'avvenire niune altre Converse Professe possano esser più ricevute, ancorchè vi fosse il consenso de' loro Superiori ovvero Prelati. E seppur contra questa nostra proibizione saranno ricevute, tale accettazione sia nulla, irrita, e vana, siccome ora la irritiamo, ed annulliamo.

E se per questa via non si potrà abbastanza soccorrere alle necessità delle Monache, e Donne Terziarie suddette, ordiniamo ad essi Ordinarj, e Superiori loro, che provvedano di altre persone pie, e divote a Dio, le quali raccolgano le limosine de' Fedeli; o altramente si provveda, e soccorra in quel miglior modo, e più comodo, che sarà possibile, anche coll'opera manuale di esse Monache, e Donne predette, ad arbitrio degli Ordinarj, e Superiori di esse, e secondo che ad essi parrà più espediente.

Numero delle Monache si regoli conforme l'entrate del Monistero.

Ed acciocchè non si venga a violare l'osservanza della clausura per l'eccessivo numero delle Monache; seguendo similmente la disposizione di detta Costituzione di Bonifacio, ed il Decreto del Concilio di Trento, strettamente vietando alle predette Monache, ed a' loro Superiori, ed Ordinarj, ordiniamo, e comandiamo, che non debbano ricevere, nè ammettere in detti Monisteri, ovvero permettere che sieno ricevute, ed ammesse più di quelle, che colle proprie rendite di essi Monisteri, o colle limosine consuete si possano comodamente sostentare.

Comandando però in virtù di santa Ubbidienza, sotto intimazione del Divino Giudizio, e comminazione della maledizione eterna a tutti li Venerabili nostri fratelli Patriarchi, Primati, Arcivescovi, e Vescovi che nelle Città, e loro proprie Diocesi, e ne' Monisterj di Monache a se soggetti di ragione ordinaria, facciano pubblicare le presenti nostre lettere, ed in quelli, che

mediatamente, ovvero immediatamente ſpettano alla Chieſa Romana, proccurino con autorità della Sede Apoſtolica inſieme con li Superiori di eſſi Moniſterj, che la ſuddetta clauſura ſi oſſervi.

Aſtrignendo li contradditori, e ribelli colla cenſura Eccleſiaſtica, poſpoſta l' appellazione, chiamato in ciò ſe ſarà biſogno l'ajuto del braccio ſecolare.

Ed affinchè queſto così ſalutare Decreto più facilmente ſi oſſervi, ricerchiamo, ed inſtantemente preghiamo per le viſcere della miſericordia di Gesù Criſto Noſtro Signore tutti i Principi ſecolari, ed altri Signori, e Magiſtrati temporali, imponendo loro queſto per remiſſione de' ſuoi peccati, che nelle ſuddette coſe aſſiſtano, e preſtino il loro favore, ed ajuto a' predetti Patriarchi, Primati, Arciveſcovi, e Veſcovi, ed altri Superiori di Monache, gaſtigando ancora colle pene temporali quelli, che in ciò daſſero impedimento.

Non oſtanti alle ſuddette coſe le Coſtituzioni, ed Ordinazioni Apoſtoliche, ſtatuti, e conſuetudini anche immemorabili, ed approvate, e confermate dalla Sede Apoſtolica, Privilegj anche, Indulti, e lettere Apoſtoliche conceſſe, confermate, e molte volte approvate, ed innovate, anche nella fondazione, ed iſtituzione de' detti Moniſterj, o Caſe, e Monache, ſotto qualſivoglia forma di parole, e clauſule irritanti, ed altri qualſiſia Decreti: alle quali coſe tutte, quanto all' effetto ſolamente della validità di queſta noſtra Coſtituzione, noi deroghiamo, ancorchè per la loro ſufficiente derogazione di eſſe, e dei loro tutti tenori biſognaſſe fare ſpeziale, ſpecifica, eſpreſſa, ed individua menzione, e non per clauſule generali importanti il medeſimo, oppur qualſivoglia altra eſpreſſione, o anche foſſe biſogno perciò oſſervare qualche particolar

colar forma; avendo noi sufficientemente espressi simili tenori, come se quì fossero parola per parola inseriti: Non ostante qualsivoglia cosa in contrario, ovvero se ad alcuno fosse stato dalla medesima Sede, o in comune, o in particolare concesso di non poter essere interdetti, o sospesi per lettere Apostoliche, le quali non facciano piena, ed espressa menzione, e di parola in parola di tale Indulto.

Autorità degli Ordinarj nelli Monasterj esenti.

Ma per questo non credano gli Ordinarj de' Luoghi, che ne' Monisterj esenti, quanto alle altre cose, sia loro attribuita giurisdizione, o podestà in parte alcuna.

Vogliamo anche, che le presenti lettere sieno pubblicate alle Porte della Chiesa di S. Pietro Principe degli Apostoli, in Cancelleria nostra, ed in Campo di Fiore, e sieno scritte tra le Costituzioni estravaganti da durare perpetuamente. E perchè sarebbe difficile, che le presenti si portassero in ciascun luogo, vogliamo, ed anche dichiariamo, che a' trasunti di esse, ancorchè impressi, sottoscritti per mano di alcun Notajo, e sigillati col sigillo d'alcun Prelato, la medesima fede per tutto totalmente si presti, che si presterebbe alle presenti, quando si producessero, o mostrassero. Pertanto a niuna persona sia lecito di rompere questa nostra carta di approvazione, innovazione, statuto, decreto, comandamento, interdetto, proibizione, requisizione, preghiera, imposizione, derogazione, dichiarazione, e volontà, ovvero temerariamente contravvenirle. Se alcuno presumerà di tentar questo, sappia d'incorrere nell' indignazione dell' Onnipotente Dio, e delli Beati suoi Apostoli, Pietro, e Paolo.

Data in Roma appresso S. Pietro l'anno dell' Incarnazione del Signore 1566. alli 29. Maggio, l'anno primo del nostro Pontificato.

BOLLA
CENTESIMA
DI PIO PAPA V.

Contro le Monache, che escono dalla clausura senza licenza, la quale si dee concedere solamente per cagione di grande incendio, ovvero infermità di lepra, o peste: e contro quelli, che le accompagnano, ovvero ricevono; e contra i Superiori, che ad esse concedono licenza di uscir altrimenti.

VOlendo noi provvedere al decoro, e all' onestà di tutte le Monache, delle quali Gesù Cristo Signor nostro è Sposo, affinchè sopraedificando nella purità, e castità possano felicemente abitare in esso; è cosa conveniente, che con debita considerazione rimoviamo quelle cose, che possono denigrare la fama loro.

Certamente è cosa di molto pericolo, e scandalo, e grandemente contraria all'osservanza Regolare, che le Monache alle volte per visitare, o per cagione d'infermità, o con altro pretesto, Padri, Madri, Fratelli, Sorelle, ovvero altri Parenti, e similmente Monisterj, ed altri Luoghi detti filiazioni, anche a loro soggetti, escano dalli Monisterj, e discorrano, e vadano vagando per le Case de' Secolari; col quale quasi colore il segnalato dono dell'onestà, e della pudicizia mettono in pericolo.

Onde volendo noi per debito del nostro Pastorale Uffizio, a salute loro, provvedere a questo male, seguitando anche il Decreto del Sacro Concilio di Trento sopra la clausura delle Monache, ed altre nostre lettere sopra la medesima clausura pubblicate, aggiugnendo di più, vogliamo, determinia-

miniamo, ed ordiniamo, che non ſia lecito a niuna Badeſſa, Priora, o altre Monache, anche Certoſine, Ciſtercienſi, di S. Benedetto, e Mendicanti, e di qualſivoglia altri Ordini, anche di Milizie, e ſtati, gradi, condizioni, dignità, e preminenza ſieno, anche di Regia, ed illuſtre ſtirpe nate, di uſcire per l'avvenire dalli predetti Moniſterj, anche per occaſione d' infermità, o di viſitare altri Moniſterj, ſebbene a loro ſoggetti, ovvero Caſe di Padri, Madri, o altri Parenti, nè meno con altro pretesto; ſalvo che per cagione di grande incendio, o d' infermità di lepra, o di peſte, la qual infermità però, oltre gli altri Superiori degli Ordini, a' quali ſpettaſſe la cura de' Moniſterj, vogliamo ancora che ſia conoſciuta, ed eſpreſſamente approvata in iſcritto dal Veſcovo, o altro Ordinario del luogo, posto che detti Moniſterj foſſero eſenti dalla giuriſdizione de' Veſcovi, ed Ordinarj; ma nè anche ne' predetti caſi ſia loro lecito di ſtar fuori delli Moniſterj ſe non per quel tempo, che ſarà neceſſario.

Caſi nei quali è lecito alle Monache uſcire di clauſura.

Quelle, che uſciranno in altro modo di quello, che ſi è detto, chi in qualunque modo concederà licenza di uſcire, e chi le accompagnerà, e ſimilmente quelle perſone, che le riceveranno, o laiche, o ſecolari, ovvero eccleſiaſtiche parenti, o no, incorrano allora ſubito nella Scomunica maggiore di *lata ſentenza*, ſenz' altra dichiarazione, dalla quale non poſſano eſſer aſſolute ſe non dal Pontefice Romano, eccetto nel punto della morte; e di più priviamo tanto quelle che ſaranno eſcite, quanto li Preſidenti loro, ed altri Superiori ſuddetti, che ſimili licenze concedono, delle dignità, uffizj, ed amminiſtrazioni, che eſſi, o eſſe aveſſero allora; e quelle, e quelli dichiariamo inabili alli già ottenuti, e agli altri che per l'avvenire foſſero per ottenere.

Pene di quelle, che eſcono di clauſura.

Pena a quelli, che concedono le licenze di uſcire.

E ſimilmente annulliamo, e rendiamo invalide e di niun valore, e momento, le licenze, e facoltà,

coltà, avvero indulti, e privilegj di uſcire de' Moniſterj, e fuori di quelli ſtare, conceduti da noi, o da altro Pontefice Romano noſtro Predeceſſore, e dalli Nunzj della Sede Apoſtolica, e Legati anche *a latere*, e dal Penitenziere maggiore, o dalli Superiori de' ſuddetti Ordini, o altre perſone, ſotto qualſivoglia tenori, e forme; e con qualſivoglia clauſule reſtitutive, preſervative, atteſtative di mente, anche concedenti nuova grazia, e data, ed altre più efficaci, ed efficaciſſime, ed inſolite, ed irritanti, ed altri Decreti in genere, ovvero in iſpezie, anche di moto proprio, e di piena podeſtà Apoſtolica conceduti, ad iſtanza, riſpetto, e contemplazione, o come altramente, ſia d' Imperadori, di Re, di Duchi, e di altri Principi, ed ancora de' Cardinali della Santa Romana Chieſa; le quali coſe totalmente togliamo via, e ſimilmente le lettere ſopra ciò fatte, o da concederſi per l' avvenire, delle quali vogliamo, che non poſſano valerſi quelle perſone, che le hanno, o avranno, e che così ſia giudicato, e diffinito da tutti li Giudici, e Commiſſarj di qualſivoglia autorità: levando loro, ed a ciaſcheduno di eſſi la facoltà, ed autorità di giudicare, ed interpetrare altrimenti; dichiarando ancora eſſere irrito, e vano tutto quello, che diverſamente ſopra le ſuddette coſe ſarà da alcuno con qualſivoglia autorità ſcientemente, o ignorantemente attentato.

Obbligo degli Ordinarj di pubblicare ogni anno la preſente Bolla.

Comandando a tutti, e ciaſcheduno de' Venerabili noſtri fratelli Patriarchi, Primati, Arciveſcovi, Veſcovi, ed altri Ordinarj de' Luoghi, in virtù di ſanta Ubbidienza, e ſotto l' intimazione del Divino Giudizio, e comminazione della maledizione eterna, che ogn' anno per ſe, o per altri pubblichino le preſenti lettere nella Città, e proprie loro Dioceſi, e con ogni diligenza inviolabilmente oſſervino, e facciano oſſervare, e procurino tutto quello che in eſſe ſi contiene; ed an-

cora il predetto Decreto di detto Concilio, che comincia *Bonifaci VIII.* ſotto le cenſure Eccleſiaſtiche, ed altre pene contenute in eſſo Decreto, coſtrignendo ancora con altre pene, ed autorità noſtra tutti li contraddittori ribelli, ed inubbidienti alle ſuddette coſe, poſpoſta ogni appellazione, anche aggravando le ſuddette pene una, e più volte, ed apponendo l' Eccleſiaſtico Interdetto, oſſervati li termini, e proceſſo ſopra di ciò, come ſi dee, e chiamato ancora a tal effetto, ſe farà biſogno, l' ajuto del braccio ſecolare.

Non oſtanti alle predette coſe le Coſtituzioni, ed ordinazioni Apoſtoliche, nè altre in contrario, ovvero ſe ad alcuni comunemente, o in particolare dalla medeſima Sede ſarà ſtato conceſſo, che non poſſano eſſer interdetti, ſoſpeſi, o ſcomunicati per lettere Apoſtoliche, le quali non facciano piena, ed eſpreſſa menzione di parola in parola del ſuddetto Indulto, reſtando però nel ſuo vigore l'altre Apoſtoliche Coſtituzioni, ed ordinazioni fatte ſopra la medeſima clauſura.

Inoltre vogliamo, che alli tranſunti delle preſenti eziandio impreſſi, e ſoſcritti per mano di alcun pubblico Notajo, e ſigillati col ſigillo di alcun Prelato, ſi preſti la medeſima fede in ogni luogo del Mondo, tanto in giudizio quanto fuori di giudizio, che ſi farebbe alle preſenti ſteſſe, ogni volta che ſi produceſſero, o moſtraſſero.

Non ſia dunque lecito ad alcuno di rompere queſta carta della noſtra Legge, ordinazione, privazione, annullazione, decreto, comandamento, e volontà, ovvero temerariamente ardire di contravvenirle. E ſe alcuno preſumerà di tentar queſto, incorrerà nella diſgrazia di Dio Onnipotente, e delli Beati Apoſtoli Pietro, e Paolo.

Data in Roma appreſſo S. Pietro l'anno dell' Incarnazione del Signore 1569. *il primo di Febbrajo l'anno quinto del noſtro Pontificato.*

BOL-

BOLLA
DECIMATERZA
DI GREGORIO XIII.

Sopra la clauſura delle Monache, e le limoſine; delle quali debbono eſſer provvedute; dove anche ſi parla delle Converſe, e del ſerrar le porte de' Moniſterj, che riſpondono in Chieſa;

GREGORIO VESCOVO,

Servo de' ſervi di Dio à perpetua memoria.

È Coſa giuſtiſſima, che ſia da noi con una ſpeziale, e ſingolar ſollecitudine provveduto alle Vergini conſecrate a Dio, le quali, ſprezzate le luſinghe del Secolo, ſi dedicarono alli Divini ſervigj; sì perchè ſieno rimoſſe da eſſe tutte quelle coſe, le quali potrebbono impedire il loro ſanto propoſito; sì ancora perchè ſtando eſſe caſtamente, e religioſamente nel culto di Dio, loro ſieno ſomminiſtrate le coſe neceſſarie al vitto.

E certo dopo il Decreto del ſacro Concilio di Trento, nel quale ſi rinnova la Coſtituzione della ſel. mem. di Bonifacio VIII. noſtro Predeceſſore, la quale comincia *Periculoſo*, proibendo che non ſia lecito ad eſſe Monache uſcire da' loro Moniſterj, ovvero ad alcuna perſona di qualſivoglia ſeſſo o ordine ad eſſe entrare, ed inoltre ſi comanda a tutti li Veſcovi, che ſpezialmente procurino, che in tutti li Moniſterj a loro ſoggetti, e negli altri coll'autorità della Sede Apoſtolica

ſtolica ſia diligentemente reintegrata la clauſura delle Monache dove foſſe violata, ed ivi ſia conſervata dove ſi mantiene interamente; Pio Papa V. di pia memoria anche noſtro Predeceſſore deſideroſo di provvedere al vitto, ed alle loro neceſſità, avendo approvate, e rinnovate le coſe dette di ſopra, ed avendo ordinato che tutte le medeſime coſe aveſſero luogo ancora nelle Monache ſotto qualſivoglia Milizie, anche Geroſolimitane, ed altre, che hanno fatta profeſſione di Religione tacitamente, ovvero eſpreſſamente, di qualſivoglia nome foſſero giudicate; acciocchè eſſe per queſta occaſione niun danno patiſſero ne' loro biſogni, ancora comandò agli Ordinarj de' Luoghi, ed alli Superiori di quelle, che procuraſſero, che le limoſine de' Fedeli foſſero raccolte dalle Converſe non profeſſe, ovvero profeſſe, ma almeno di età d' anni 40. e già da molto tempo convertite, le quali abitaſſero in caſe contigue, ma fuori del Moniſtero; in tal modo però che le predette Converſe non entraſſero nella clauſura dell' altre Monache, ſe non nelli caſi permeſſi, nè poteſſero uſcire da quelle loro ſteſſe abitazioni a raccogliere tali limoſine ſenza permiſſione degli Ordinarj, ovvero loro Superiori; che ſe nè anche queſto poteſſe baſtare, lo ſteſſo Pio Predeceſſore comandò agli ſteſſi Ordinarj, e Superiori, che deſſero carico ad alcune perſone pie di raccogliere tali limoſine, e provvedeſſero ſecondo il loro giudizio di altre coſe, le quali giudicaſſero eſſere utili a ſollevare la povertà delle Monache.

Ma ſiccome abbiamo inteſo, eſſendochè molte Monache, ancora quelle che ſi chiamano Terziarie, vivendo ſotto ſolenne voto di Religione, e perpetua clauſura, ed altre compreſe in tali lettere, ſtando nella ſteſſa clauſura, hanno oltre di ciò biſogno di molte coſe neceſſarie per loro ſoſtentazione; nè inſino a queſto tempo è ſtato

ſov-

ſovvenuto alli loro biſogni di alcun ſufficiente rimedio, anzi alcune Terziarie vivono fin quì fuori di alcun voto ſolenne, le quali non ritornerebbono alle loro Caſe, ovvero de' parenti, ma ſe ne ſtarebbono ſotto il ſolenne voto della Religione, e clauſura predetta, ſe foſſe provveduto convenientemente alla loro ſoſtentazione; Noi, li quali non vogliamo ch' eſſe ſieno deſtitute delle coſe neceſſarie, ed abbiamo inteſo che in molte Città, Caſtelli, Ville, ovvero altri Luoghi, tanto nelle Chieſe, e Moniſterj, quanto negli Spedali, Collegj, Confraternità, ed altri Luoghi pii, molte, e diverſe limoſine ſono date alli poveri di Criſto, ancora quelle che ſi danno da Uomini privati sì Eccleſiaſtici, come Laici, conſiderando che la carità dee eſſer principalmente eſercitata verſo tali perſone, le quali ricevuta la povertà volontaria ſervono a Dio, lontane da ogni commercio di uomini, e con preghiere continue rimovono dal Popolo Criſtiano l' ira ſua concetta per li peccati; penſando ancora, ſe foſſe loro lecito andare a' predetti luoghi a dimandare tali limoſine, appena poter eſſere che li predetti Moniſterj, Chieſe, Luoghi, e Perſone almeno non daſſero tanto a ciaſcheduna d' eſſe, quanto ſogliono dare a ciaſcheduno degli altri poveri, che vanno a que' luoghi; deſiderando, di provvedere d'ajuto opportuno, e ſufficiente ſovvenimento a tutta quella ſorta di Donne dedicate a Dio, colla pienezza della podeſtà dataci determiniamo, ed ordiniamo, che tutti, e ciaſcheduno Patriarchi, Primati, Arciveſcovi, Veſcovi, ed altri, Prelati delle Chieſe, Abati, Priori, Prevoſti, ed altri che ottengono in qualſivoglia modo Chieſe Patriarcali, Primaziali, Metropolitane, Cattedrali, ed altre Chieſe, e Moniſterj, Priorati, Prepoſiture, Canonicati, Prebende, Dignità di Perſonaggi, Amminiſtrazioni, Uffizj, ed altri Benefizj Eccleſiaſtici, con cura, e ſenza cu-

ra, ſecolari, e di San Benedetto, e di Sant' Agoſtino, e dell' Ordine Ciſtercienſe, Cluniacenſe, Premoſtratenſe, Cartuſiano, Camaldoleſe, di San Baſilio Caſineſe, altre volte di Santa Giuſtina, del Monte Olivetto, di San Salvatore, e Lateranenſe, e de' Crociferi, ovvero Frati di San Girolamo, e de' Predicatori, Minori, Minimi, Carmelitani, Eremiti dello ſteſſo Sant' Agoſtino, de' Servi della Beata Vergine Maria, di Santa Chiara, e di qualſivoglia altri Ordini, tanto d' Uomini quanto di Donne, anche Mendicanti, e di Congregazioni, e Milizie Regolari, ancora di Giuſpatronato de' Laici, anche de' Nobili, Duchi, Re, ed altri Principi, che ſono in titolo, commenda, ammiſtrazione, ed altri; e li Rettori, Governatori, Confrati, Amminiſtratori, e tutti gli altri, i quali per riſpetto di quelli, e de' Capitoli, Conventi, Menſe, Spedali ancora de' Laici, e ſoliti ad eſſer amminiſtrati da' Laici, di Confraternità de' Fedeli di Criſto, di Scuole, di Collegi, e d' altri pii Luoghi con qualſivoglia nome chiamati, e che ſi ritrovano in qualunque parte del Mondo, ſogliono ogni anno, meſe, ſettimana, o giorno, de' frutti, rendite, ed entrate delle Chieſe, Moniſterj, Priorati, Uffizj, Dignità, Congregazioni, Spedali, Confraternità, Scuole, Collegi, e d' altri Luoghi pii predetti, diſtribuire, e donare a' poveri di Criſto alcune limoſine, in pane, formento, farina, vino, vivande, danari, ovvero in altre coſe pertinenti al vitto, e al veſtito, anche per ſupplica, e preghiere, e per cedole, e per bollettini, ovvero in altro modo, da tanto tempo in quà, che ſia immemorabile, ovvero ſono obbligati per qualſivoglia altra ragione di detti frutti, rendite, ed entrate; ed in quanto agli Spedali predetti di quelle coſe, che gli avanzano, ovvero gli avanzeranno, riſerbandoſi l' attual biſogno per lo Spedale; e qualunque altre perſone particolari,

anco-

ancora Laici, ovvero anche Università de' Laici, li quali sono obbligati per Testamento, per ultima volontà, ovvero per altra disposizione ancora tra' vivi, farvi tali limosine; sieno tenuti oninamente a dare, e distribuire veramente, realmente, e con effetto, e senz'alcuna dimanda, esazione, e ricercamento di tali limosine, e doni, ovvero senza aspettare alcun altro comandamento da noi sopra ciò, ovvero dichiarazione della nostra mente, e cessando, e scacciando ogni dimora, sutterfugio, ed eccezione, mezza parte di tutte, e qualsivoglia limosine, e doni simili con qualsivoglia nome chiamate, in qualunque tempo, e modo solite ad esser distribuite, ancorchè sieno degne di spezial nota, e sieno da esser distribuite da loro, secondo i pii voleri de' defunti, e d'altri, sotto certa forma nel Testamento, ovvero altra qualsisia disposizione (mentre però non sieno distribuite in certe persone, nè in certi usi pii, altri che in vitto, e nutrimento de' poveri) a qualsivoglia delle predette Monache, anche Terziarie, che vivono sotto solenne voto di Religione, e di perpetua clausura, e che stanno nelle Terre, e Luoghi, a' poveri de' quali si distribuiscono tali limosine, e la qual mezza parte noi loro applichiamo.

La metà di tutte le limosine vadano a' Monasterj di Monache.

Ma acciocchè le cose premesse procedano con carità, e pietà, e sortiscano efficacemente l' effetto loro, comandiamo con lettere Apostoliche a tutti, e ciascheduno Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ordinarj de' Luoghi, che ciascheduno per se, ovvero per un altro, ovvero per altri, procedendo all'esecuzione delle presenti nelle sue Città, e Diocesi, riscuotano dalle Chiese, Monisterj, Spedali, Confraternità, Scuole, Collegj, Luoghi, e dalle persone Ecclesiastiche, e Laiche ptedette, ancora in qualsivoglia modo esenti la metà di tali limosine; e con effetto distribuiscano per porzione, come parrà

Gli Ordinarj hanno obbligo di far riscuotere le limosine

eſſer giuſto ad eſſi Ordinarj de' Luoghi, a ciaſchedun Moniſtero delle povere Monache, anche Terziarie delle Città, e Diocesi, ancorchè ſieno ſottopoſte ad altri Superiori; perciocchè noi diamo, e concediamo piena, e libera facoltà, ed autorità agli ſteſſi Ordinarj de' Luoghi, come Delegati ancora della Sede Apoſtolica, ed a ciaſcheduno di quelli tanto per ſe quanto per altro o altri, di far le coſe premeſſe, e di raffrenare tutt'i contradditori, e ribelli, con imporre ad eſſi pene pecuniarie da eſſer applicate ad arbitrio degli ſteſſi Ordinarj, e qualſivoglia di loro, ed in ſuſſidio con ſentenza, cenſure, e pene Eccleſiaſtiche, ed altri opportuni rimedj di ragione, e di fatto, poſpoſta qualſivoglia appellazione riſpettivamente, ed invocare l'ajuto del braccio ſecolare, e di far operare, comandare, ed eſeguire altre coſe nelle predette, e le neceſſarie, ed opportune intorno ad eſſe.

Parenti ajutino le Monache.

Di più perchè è molto ragionevole, che ancora quelli, li quali ſono congiunti di alcuna conſanguinità con eſſe Monache, ancore Terziarie prefate biſognoſe, dieno alcun ajuto nelle coſe premeſſe, richiedendo ciò la ragione del ſangue, ed il debito di carità, ed oneſtà, commettiamo a ciaſcheduni Ordinarj de' Luoghi, che proccurino con ogni uffizio, e diligenza di avviſarli, e perſuaderli, ed inducano per qualſivoglia vie, che loro parranno buone, li Padri, e Madri, e li Fratelli, ed altri, alli quali apparteneva dotarle, ſe foſſero reſtate nel Secolo; ovvero quelli, a cui ſono venuti li beni, e ſucceſſioni, e quelli, i quali ſe le aveſſero maritate, molto più ad eſſe avrebbono dato, che entrando in Moniſtero, ovvero quelli, i quali ſarebbono obbligati a nodrirle, ſe ora le teneſſero in caſa, ovvero ſe ritornaſſero alle caſe loro; a ſovvenire caritativamente alle Monache, anche alle Terziarie predette, ſecondo le loro facoltà; dovendo

ſape-

ſapere, che queſto ancora ſarà di grandiſſimo giovamento alla ſalute dell' Anime.

Converſe, e lor uffizio.

Ma quanto alle Converſe profeſſe, le quali il predetto Pio Predeceſſore, per le predette lettere ſotto determinate condizioni ivi contenuto, permiſe che ſteſſero fuori de' Moniſterj per raccogliere le limoſine; imponghiamo agli ſteſſi Ordinarj de' Luoghi, che in que' Moniſterj, ne' quali conoſceranno, che computate le fatiche cotidiane ſia ſtato provveduto di ſufficiente ſovvenimento, e ſoſtentazione, col ſopraddetto modo, ovvero in qualunque altro riducano le ſteſſe Converſe ſotto la medeſima clauſura colle altre Monache, nè permettano più che eſcano da' loro Moniſterj, e rimandino a caſa depoſto l'abito le Converſe non profeſſe, e che non vogliono far profeſſione; nè ſi permetta, che per l'avvenire ſieno ricevute in tali Moniſterj, ſe non ſono per far la profeſſione al ſuo tempo, e per iſtare ſotto perpetua clauſura. Ma quelle, che ſtabilì lo ſteſſo Pio Predeceſſore, che per l' avvenire non poteſſero eſſer più ricevute ancora di conſentimento de' loro Superiori altre Converſe profeſſe; Noi dichiariamo così doverſi intendere, fuorchè di quelle Converſe, le quali abitaſſero fuori del Moniſtero nelle Caſe contigue.

Durazione delle limoſine.

Determiniamo, che la contribuzione, ed applicazione delle predette limoſine debba durare, valere, e pienamente conſeguire li ſuoi effetti, finattantochè il numero delle Monache, ancora di tali Terziarie (il quale vogliamo, e comandiamo, che ſia ſtabilito, ed ordinato da eſſi Ordinarj de' Luoghi, ancora ne' Moniſterj in qualſivoglia modo eſenti dalla ſua cura, e governo, intervenendo li loro Superiori, nè poſſano eſſere ricevute altre ſopra quel numero anche di conſentimento de' loro Superiori) ſarà talmente ſminuito, che l'altre Monache, e Terziarie poſſano ſoſtentarſi comodamente delle proprie en-

trate di essi Monisterj, ovvero delle solite limosine: sopra la qual cosa incarichiamo la coscienza de' medesimi Ordinarj, talmente però che mancando ciascheduna delle tre parti delle Monache la distribuzione ancora della terza parte delle stesse limosine, e così successivamente, sia del tutto estinta, e ritornino, e restino nel primiero stato sotto li debiti, o soliti pesi.

Porte, che vanno dalli Monisterj nelle Chiese, siano serrate. La prima porta del Monistero, che serve per andar alle ruote, e parlatorj, s'intende fuori di clausura.

Oltre di ciò dichiariamo non esser lecito ad alcuna Monaca, anche Terziaria, aver porta, per la quale si possa dal Monistero entrare nella Chiesa esteriore di esse Monache, nella quale suol essere aperto l'ingresso alli Secolari ad udire le Messe, e Divini Uffizj; ma totalmente si chiuda col muro. Nè parimente esser lecito alle Monache, anche Terziarie, uscire dalla porta del Monistero, la quale è per la clausura d' esso Monistero, anche per serrare l' altra porta davanti, per la quale sogliono venire li Secolari, ovvero alla ruota, ovvero alle grade, ovvero alli luoghi deputati a' ragionamenti volgarmente chiamati Parlatorj, ovvero a batter ad essa porta della clausura, li quali luoghi essendo almeno soliti esser aperti a' secolari per le dette cagioni debbono esser giudicati fuori della clausura ancora quando sono serrati.

Oltre di questo esortiamo nel Signore, avvisiamo, e ricerchiamo tutt'i Signori, e Magistrati temporali; che dieno, e porgano ogni opportuno favore, ed ajuto ad ogni dimanda, e requisizione di essi Ordinarj, ovvero d'alcuno d'essi, assistendoli nelle cose predette.

Finalmente comandiamo, ed ordiniamo ad essi Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ordinarj de' Luoghi, che ciascheduno nelle loro Città, e Diocesi pubblichino queste nostre presenti lettere (alli transunti delle quali, anche stampati, sottoscritti di mano d'alcun pubblico Notajo, e sigillati da persona posta in dignità Ecclesiastica,

ca,

70

ta, vogliamo che ſi debba avere la medeſima fede in ogni luogo, sì in giudizio come fuori, la quale ſi avrebbe alle ſteſſe noſtre originali (ſe foſſero date, e moſtrate) e le facciano pubblicare, ed inviolabilmente le oſſervino, e facciano oſservare, ſecondo quelle coſe che contengono, e ſecondo il loro tenore, inſieme con le predette, ed altre, lettere, coſtituzioni, e comandamenti pubblicati dal predetto Pio. V. e da altri noſtri Predeceſſori, per l' intera riſtaurazione, cuſtodia, e fermezza della clauſura.

Non oſtanti le volontà de' Teſtatori, ed' altri, e le fondazioni, e di Bonifacio predetto di una, e del Concilio generale di due, non però di trè Diete, e qualſivoglia altre Coſtituzioni, ed ordinazioni Apoſtoliche ſpeziali, o generali, pubblicate ancora nelli Provinciali, e Sinodali Concilj, e qualſivoglia ſtatuti, anche con giuramento, confermazione Apoſtolica, ovvero qualunque altra fermezza corroborati, di Chieſe, Moniſterj, Ordini, Spedali, Milizie, Confraternità, Collegj, ed altri Luoghi pii predetti, conſuetudini anche di tempo immemorabile, privilegj, indulti, eſenzioni, libertà, grazie, e lettere Apoſtoliche alle Chieſe, Moniſterj, Ordini, Spedali, Confraternità, Collegj, e Luoghi pii, ed a' Superiori, e perſone di quelli, ſotto qualunque tenori, e forme; con qualſivoglia clauſole, derogatorie anche delle derogatorie, ed altre più efficaci, ed inſolite, ed annullanti, e gli altri Decreti in genere ovvero in iſpezie, ed altre volte in qualunque modo conceſſi, confermati, approvati, e più volte innovati, ancorchè in eſſi ſi avvertiſca eſpreſſamente, che non poſſano eſſer derogate, ſe non ſotto certa forma ivi eſpreſsa, alle quali tutte, e ciaſcuna, ancorchè biſognaſse di quelle ovvero di tutti li ſuoi tenori far menzione, o qualſivoglia altra eſpreſſione ſpeziale, ſpecifica, eſpreſsa, ed individua, e di parola in

parola, per queſta volta ſolamente deroghiamo ſpezialmente, ed eſpreſsamente a quelli, i quali ſieno contrarj, ſtando però nel reſto nel ſuo vigore; ovvero ſe alli ſopraddetti, o a qualſivoglia altri ſia conceſso dalla Sede Apoſtolica, che non poſsano eſser interdetti, ſoſpeſi, ovvero ſcomunicati per lettere Apoſtoliche, le quali non facciano piena, eſpreſsa, e di parola in parola menzione di ſimile Indulto.

Non ſia dunque lecito ad alcun uomo rompere queſta carta della noſtra ordinazione, ſtatuto, applicazione, conceſſione, dono, commeſſione, comandamento, dichiarazione, decreto, volontà, carico, eſortazione, avviſo, requiſizione, precetto, mandati, derogazione, ovvero a quella con ardimento temerario contravvenire; ma ſe alcuno preſumerà di tentar queſto, ſappia ch' egli incorrerà nello ſdegno dell'Onnipotente Dio, e de' Beati Pietro, e Paolo Apoſtoli ſuoi.

Data in Roma l'anno dell' Incarnazione del Signore 1572. *alli* 30. *Dicembre, l' anno primo del noſtro Pontificato.*

BOLLA

TRIGESIMASESTA

DI GREGORIO XIII.

Che contiene la rivocazione di tutte le licenze di entrare ne' Monisterj, e Luoghi di Monache, e Religiosi di qualsivoglia Ordine; E proibizione di usar le licenze concedute per casi necessarj, solamente nelle necessità urgenti.

GREGORIO VESCOVO,

Servo de' servi di Dio a futura memoria.

DOve si conoscono le Grazie, ed Indulti concessi da questa Sede in successo di tempo apportare incomodo, è spediente rimoverle con salutifero consiglio di chi presiede. Il perchè desiderando Noi provvedere alla quiete, e tranquillità delle Monache, e levare tutti quegli impedimenti, che le rivocano dalla contemplazione, e dall' esercizio delle cose spirituali, e rimovere da esse li pericoli, e gli scandali; coll' autorità delle presenti rivochiamo, ed annulliamo tutte, e qualsivoglia licenze, e facoltà di entrare nelli Monisterj, Case, e Luoghi di Monache, ed anche d' Uomini di quali Ordini si vogliano, Contesse, Marchese, Duchesse, ed altre Donne di qualunque stato, e condizione; e similmente rivochiamo, ed annulliamo a tutti gli Uomini, anche di quello stesso stato, e dignità, qualsivoglia licenza di entrare nelli Monisterj, Case, e Luoghi di esse Monache, tanto dalli nostri Predecessori, quanto anche da Noi, dalli Legati della Sede Apposolica, ovvero da altri quali si vogliano, per qualunque cause urgenti, sotto qual si voglia-

gliano tenori, ed ancora derogatorj delle derogatorie, e reſtitutori delle revocatorie, ed altre più efficaci clauſule, ed irritanti, ed altri Decreti eziandio di moto proprio, di certa ſcienza, e della pienezza dell'Appoſtolica podeſtà, ancora conceſse, confermate, e per molte volte rinovate a contemplazione, e ſupplicazione d' Imperadore, Re, Reina, ovvero altri Principi. E caſſiamo, ed annuliamo le lettere ſopra ciò fatte, ed i proceſſi formati per quelle medeſime; proibendo a quegli ſteſſi, che le hanno ottenute, ſotto pena di Scomunica, nella quale iſso fatto incorrano, ſopra della quale da niuno, ſe non dal Pontefice Romano (eccetto in articolo di morte) ſi poſsa dare il benefizio dell' aſsoluzione, che ſotto il preteſto di quelle licenze per qualſivoglia modo non ardiſcano entrare in detti Moniſterj.

Ma alle Abbadeſse, ed anche agli Abati, alli Conventi, e ad altri Superiori de' Moniſterj dell' uno, e l' altro ſeſso, e ad altre perſone di qualſivoglia nome, comandiamo ſtrettamente ſotto quella pena ſteſsa di Scomunica, ed anche privazione delle loro Dignità, Benefizj, Uffizj, ed anche d' inabilità a quelli, e di ottener altri per l' avvenire, che nelli Moniſterj, Caſe, o loro Luoghi preteſto di tali licenze, e facoltà non facciano entrare, nè permettano che ſi entri.

Oltre a ciò proibiamo ed interdiciamo ſotto le ſteſse pene, nelle quali iſso fatto debbano incorrere, a tutte e ciaſcheduna perſona Eccleſiaſtica, e ſecolare, anche Regolari di qualſivoglia Ordine, anche di Mendicanti, che ſotto preteſto di licenze conceſse dalli Veſcovi, ovvero Superiori (a' quali per Decreto del Concilio di Trento è conceſso di poterle dare ne' caſi neceſſarj ſolamente) non preſumano entrare in Moniſterj di Monache a ſuo piacere, ma ſolamente per le urgenti neceſſità; E che le Monache ſotto le ſteſse pene non preſumano laſciar entrare tali perſone in eſſi ſuoi Moniſterj.

Non oſtanti le coſe premeſse, e le Coſtituzioni, ed Ordinazioni Appoſtoliche, ed il giuramento de' Moniſterj,

ſteri, ed Ordini predetti, per confermazione Appoſtolica, ovvero per qualſivoglia altra fermezza corroborati: ſimilmente non oſtanti gli ſtatuti, conſuetudini, privilegi, eſenzioni, ed Indulti Appoſtolici, ad eſſi, ed a' loro Superiori predetti, e ad altri qualſivoglia, per qualſivoglia delli Romani Pontefici noſtri Predeceſſori, e noi, e detta Santa Sede Apoſtolica, ſotto qualſivoglia tenori, e forme, e con qualſivoglia clauſule, e decreti, conceduti, e confermati, ed anche più volte rinovati, alli quali tutti, avendo i tenori loro, come ſe di parola in parola foſſero poſti nelle preſenti, come a ſufficienza eſpreſſi, nel reſto dovendo rimanere nel loro vigore, queſta volta ſolamente, ſpezialmente, ed eſpreſſamente deroghiamo, ed a tutte le altre coſe contrarie.

Ma perchè ſarebbe difficile, che le preſenti s' aveſſero a portare in tutt' i luoghi; però vogliamo, che alle copie delle medeſime anche ſtampate, ſoſcritte di mano di Notajo pubblico, e ſigillate col ſigillo di perſona nella Dignità Eccleſiaſtica coſtituita, ſia data la ſteſſa fede in giudizio, e fuori di eſſo per tutti li luoghi, che ſi darebbe alle preſenti, ſe foſſero date, o moſtrate.

A niuno dunque in conto alcuno ſia lecito ſtracciare, o con audacia temeraria contraddire a queſta noſtra carta di rivocazione, cancellazione, caſſazione, annullazione, inibizione, comandamento, proibizione, interdetto, derogazione, e volontà: ma ſe pure alcuno preſumerà di tentar queſto, ſappia d' incorrere nell' indignazione dell' Onnipotente Iddio, e delli Beati Appoſtoli Pietro, e Paolo,

Data in Roma appreſſo S. Pietro l' anno dell' Incarnazione del Signore 1575. *a' tredici di Giugno, del noſtro Pontificato l' anno quarto.*

BOLLA

SETTUAGESIMAQUINTA

DI GREGORIO XIII.

Dove ſi dice, che li Prelati, ed altri che hanno cura de' Moniſterj delle Monache in caſi ſolamente neceſſarj poſſano entrare in quelli.

GREGORIO VESCOVO.

Servo de' ſervi di Dio a futura memoria.

Conveniente apportar rimedio di dichiarazioni alli dubbj, che naſcono. Dunque oltre di ciò, che prima determinò ragionevoliſſimamente il Concilio di Trento, dopo fu proveduto nella Coſtituzione pubblicata dalla felice memoria di Pio Papa Quinto noſtro Predeceſſore alli quindici di Luglio l'anno terzo del ſuo Pontificato, e parimente nella noſtra alli tredici Giugno l'anno quarto del noſtro Pontificato, che ad alcuno per l'avvenire non foſſe conceduta licenza di entrare nella clauſura delli Moniſterj delle Monache, ſe non nelli caſi neceſſarj; ſapendo noi, che da alcuni ſi è dubitato intorno alle perſone, le quali non hanno biſogno d'altrui licenza per queſto, ma s'appoggiano all'autorità del loro uffizio, ſe ſia lecito a quelli a loro piacimento entrare in ſimili clauſure, ovvero più toſto debbano ancora eſſi oſſervar la Regola data dal Concilio: Noi volendo levar via ogni materia di dubbio, e tagliar la ſtrada agli ſcandali, e provvedere alla quiete delle Monache, col tenore di queſte con autorità Appoſtolica dichia-

chiariamo: che tutti li Prelati tanto Secolari quanto Regolari, a' quali appartiene in qualsivoglia modo la cura, e il reggimento de' Monisterj di Monache, in tal modo si possano servire della predetta facoltà datagli dall' uffizio loro di entrare nelli predetti Monisterj, mentre ciò facciano ne' casi necessarj, ed accompagnati da pochi, li quali sieno persone vecchie e Religiose.

Per lo che daddovero avvisiamo tutti, e ciascheduno ornato di Dignità Vescovile, ovvero maggiore, ed ancora di Cardinalato; ed anche gli Abati di qualunque Ordine Priori, Ministri, ed altri qualsivoglia Superiori Regolari; che al tutto non usino questa facoltà che hanno, fuorchè ne' casi necessarj, come si è detto.

Che se contraffaranno, colla stessa autorità Apostolica ordiniamo, e determiniamo, che quelli, i quali saranno in Dignità Pontificale, per la prima volta che contraffaranno, sieno interdetti dall'ingresso della Chiesa; per la seconda sieno sospesi dall' Uffizio Pontificale e *a Divinis*, e dopo isso fatto senz' altra dichiarazione sieno scomunicati, e che li Regolari privati d'ogni uffizio, e ministero soggiaciano similmente alla Scomunica.

Non ostanti le Apostoliche, e ne' Concilj Generali, a Provinciali mandate fuori, generali, o speziali Costituzioni, ed Ordini, Privilegj ancora, Indulti, e lettere Apostoliche a qualsivoglia Chiese, ovvero a' Prelati di quelle, ovvero Ordini in genere, ovvero in ispezie, sotto qualsivoglia tenori, e forme, e con qualsivoglia ancora clausule derogatorie, ovvero altri più forti, più efficaci, ed insoliti Decreti irritanti, in qualunque modo concessi, approvati, e rinovati, ancorchè in quelli espressamente si avverta, che niuno possa esser interdetto, sospeso, o scomunicato per lettere Apostoliche, non facendo piena, ed espressa menzione di simile Indulto; alli quali, ed a tutti li tenori di essi, come se fossero inseriti nelle presenti di parola in parola, e spezialmente, ed espressamente deroghiamo, ed a qualunque altri contrarj. Ma perchè sarebbe difficile, che le presenti fossero portate

tate a qualſivoglia luogo, vogliamo che agli eſempj di eſſe ancora ſtampati, e ſigillati di mano d'un pubblico Notajo, e di perſona coſtituita in dignità Eccleſiaſtica, ſi dia la fede medeſima, che ſi darebbe alle preſenti, ſe foſſero moſtrate ovvero date.

Data in Roma appreſſo San Pietro ſotto l' Anello del Peſcatore il dì 23. Dicembre 1581. l'anno decimo del noſtro Pontificato.

BOLLA

OTTUAGESIMAQUARTA

DI GREGORIO XIII.

Ove diceſi, che le Badeſſe, ed altre Prefette de' Moniſterj di Monache, che ſono in Italia, ſi eleggano ſolamente per tre anni.

GREGORIO VESCOVO.

Servo de' ſervi di Dio, a perpetua memoria.

IL debito dell'Uffizio Paſtorale, il quale per diſpoſizione del Signore amminiſtriamo, richiede che dirizziamo il penſiere ſollecitamente a quelle coſe, per le quali ſecondo la norma della regolar diſciplina ſieno retti, e governati li Moniſterj, ed altri Luoghi Religioſi, ſpezialmente delle Monache conſecrate a Dio.

Noi dunque conſiderando li varj danni, e di molte ſorti, che patiſcono ſovente li Moniſterj delle Monache, le quali ſono rette dalle Badeſſe, ovvero altre Prefette perpetue; e pel contrario che le Badeſſe, ed altre Prefette di tre anni, ſapendo che paſſato lo ſpazio di tre anni ſono per render conto della loro amminiſtrazione, e ſperando di meritar lode per le coſe ben operate, e temendo la pena ſe ſi portano male, amminiſtrano con maegiore ſtudio, e diligenza il reggimento, e governo delli Moniſterj ad eſſe commeſſi; moſſi da queſte, ed altre ragionevoli cauſe determiniamo, ed ordiniamo con queſta noſtra Coſtituzione di perpetuo valore, che per l'avvenire perpetuamente per li tempi futuri in tutti, e ciaſcuno de' Moniſterj di Monache di S. Benedetto, dell'Ordine Ciſtercienſe, Cartuſienſe, e di

qua-

qualunque altro, che ſono in tutta l'Italia, e ſpezialmente ne' Regni dell' una, e l'altra Sicilia, li quali Moniſterj ora ſono retti, e governati da Badeſſe, ovvero altre ſimili Prefette perpetue, ſubito che le Badeſſe, ovvero altre ſimili Prefette perpetue avranno ceduto al reggimento, ed all' amminiſtrazione di eſſi Moniſterj anche appreſſo la Sede Apoſtolica, ovvero occorrerà vacare per morte di eſse i loro Badeſſati, ovvero Prefetture, le Badeſse ovvero altre Prefette non perpetue, ovvero in vita (il nome, e titolo delle quali ora come allora, coll' autorità Apoſtolica per certa noſtra ſcienza, e colla pienezza della poteſtà Apoſtolica, per tenor delle preſenti perpetuamente eſtinguiamo, e cancelliamo) ma ſieno elette, e prepoſte di tre anni ſolamente dal Convento di qualſivoglia Moniſtero, e nel reſto ſecondo li Decreti del Sacro Concilio di Trento, e gl' Iſtituti regolari de' ſuoi Ordini: le quali poi finito il tempo di tre anni, avendo compiuti gli uffizj, loro, ceſſino d' eſser Superiore, e finiſca in eſse totalmente ogni autorità, e ſi aſtengano dal reggimento, ed amminiſtrazione del Moniſtero per lo ſpazio di tre anni, il quale comincierà dal giorno dell' amminiſtrazione finita, e paſsato quello ſpazio, oſservata la medeſima forma del Concilio di Trento, poſsano di nuovo, e più volte eſsere elette. Proibendo diſtrettamente a tutti, e ciaſcuni Conventi, ſuperiori, e perſone di detti Moniſterj, che per niun modo abbiano ardire, e preſumano eleggere, e far Superiora alcuna Badeſsa, ovvero altra Prefetta perpetua, ovvero in vita, ma ſolamente di tre anni.

Che ſe da alcuno con qualche autorità ſarà tentato fare altramenti, determiniamo eſsere l'elezione, e tal Prefettura, e tutte le coſe, e ciaſcune, che di là ſeguiranno, irrite, nulle, e vane, e di niuna fermezza, e momento: e così determiniamo, che ſi debba giudicare, e diffinire in qualſivoglia cauſa, ed iſtanza di qualunque Giudice Ordinario delle Cauſe del Palazzo Apoſtolico, e de' Cardinali della Santa Romana Chieſa, levata a ciaſcuno di eſſi qualunque facoltà, ed autorità di giudicare, ed interpretare altrimenti.

Non

Non oſtanti le Coſtituzioni, ed Ordinazioni Apoſtoliche, gli ſtatuti, c conſuetudini, Privilegj, ed Indulti di eſſi Moniſterj, ed Ordini, confermati con giuramento, e confermazioni Apoſtoliche, ovvero con qualunque altra fermezza, e lettere Apoſtoliche conceſſe in alcun modo in contrario, confermate, ed innovate agli ſteſſi Moniſterj, ed alli ſuoi Superiori, e perſone di eſſi, ſotto qualſivoglia tenori, e forme, e con qualunque clauſule, e Decreti in generale, ovvero in ſpeziale; alli quali tutti, e ciaſcheduno di eſſi, avendo li loro tenori per eſpreſſi ſufficientemente, come ſe foſsero inſeriti nelle preſenti di parola in parola, per queſta volta ſolamente ſpezialmente, ed eſpreſsamente, deroghiamo (dovendo però nel reſto ſtare nel loro vigore) e qualſivoglia altri contrarj. Ma perchè ſarebbe difficile, che le preſenti noſtre foſsero portate in tutti que' luoghi, dove ſarebbe neceſsario; vogliamo che s'abbia del tutto la ſteſsa fede in giudizio, e fuori alli tranſunti di quelle ſoſcritti di mano d' alcun pubblico Notajo, e ſigillati col ſigillo d'alcuna perſona poſta in dignità Eccleſiaſtica, la quale s'avrebbe alle preſenti, ſe foſsero preſentate, ovvero moſtrate.

Data in Roma appreſſo San Pietro ſotto l'Anello del Peſcatore il 1. *Gennajo* 1583. *l'anno undecimo del noſtro Pontificato.*

TAVOLA

Delli Decreti del S. Concilio di Trento ſpettanti alle Monache.

CAP. I. *DI quelli, che ſottopoſti ad alcuna Regola vivono in comune, e dell' oſſervanza di eſſa Regola, e de' Voti.* pag. 110
CAP. II. *Contra la proprietà.* 111
CAP. III. *Che li Moniſterj, anche Mendicanti poſſano poſſedere beni immobili; e ſi coſtituiſca certo numero di perſone ne' Moniſterj; nè ſi poſſano fabbricare Moniſterj ſenza licenza del Veſcovo.* 112
CAP. IV. *Della Cuſtodia della Clauſura; e che li Moniſterj, che ſono fuori della Città, ſieno ridotti nella Città.* ivi
CAP. V. *Dell' Elezione de' Superiori.* 114
CAP. VI. *Della qualità di quella, che dovrà eſſer eletta Badeſſa, ovvero Priora.* ivi
CAP. VII. *Della Superiorità de' Moniſterj.* 115
CAP. VIII. *Del frequentare la Confeſſione, e Comunione; e che il SS. Sagramento ſia conſervato in Chieſa.* ivi
CAP. IX. *Che li Regolari ubbidiſcano a' Veſcovi nel pubblicare le Scomuniche, e le Feſte.* 116
CAP. X. *Che non ſi faccia la Profeſſione avanti l' anno decimoſeſto, ed un anno dopo la prova.* ivi
CAP. XI. *Delle rinuncie di quelle, che entrano nella Religione; e chi ſi debba ammettere alla Profeſſione; e delle Doti delle Monache.* ivi
CAP. XII. *Dell' età del pigliar l' Abito, e della Profeſſione:* 117
CAP. XIII. *Delle pene contra quelli, che sforzano le Vergini ad entrar nella Religione, ovvero loro impediſcono l' entrarvi.*
CAP. XIV. *Di chi pretendeſſe d' uſcire dalla Religione.* 119
CAP. XV. *Dell' oſſervanza delle predette coſe,* ivi

TA-

TAVOLA

DELLE BOLLE PONTIFICIE

Spettanti alle Monache.

Bolla 8. *di Pio V.* Sopra la Clauſura delle Monache; e circa le Terziarie, Converſe, Cercanti, e circa il numero di Monache, che ſi dee prefiggere a ciaſcun Moniſtero. *pag.* 121

Bolla 100. *di Pio V.* Contra le Monache, che eſcono dalla clauſura, e contra quelli, che le accompagnano, ovvero ricevono; e contra i Superiori, che concedono ad eſſe licenza di uſcire. 127

Bolla 13. *di Gregorio XIII.* Sopra la Clauſura delle Monache, e le limoſine, delle quali debbono eſſer provvedute; e delle Converſe, e del ſerrar le Porte de Moniſterj. 131

Bolla 36. *di Gregorio XIII.* Che rivoca le licenze di entrare nelli Moniſterj di Monache, e Religioſi; e proibizione di uſar le licenze ſolamente nelle neceſſità urgenti. 141

Bolla 75. *di Gregorio XIII.* Che li Prelati, ed altri che hanno cura de' Moniſterj di Monache, ne' caſi ſolamente neceſſarj poſſano entrare ne' medeſimi. 144

Bolla 84. *di Gregorio XIII.* Le Badeſſe, ed altre Preſette de' Moniſterj di Monache, che ſono in Italia, ſi eleggano ſolamente per tre anni. 147

IL FINE.

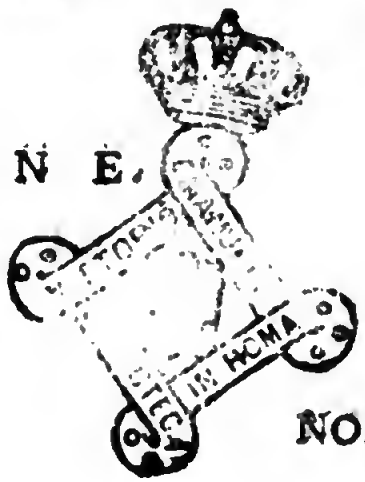

NOI

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

CONcediamo licenza a *Lorenzo Baſeggio* Stampator di *Venezia* di poter riſtampare il Libro intitolato: *Regola del Padre S. Benedetto tradotta in liugua Italiana per quella parte ſolamente, che ſpetta alle Monache* oſſervando gl' ordini ſoliti in materia di Stampe, e preſentando le ſolite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. 31. Decembre 1755.

(Zuanne Querini Proc. Rif.
(Barbon Moroſini Kav. Proc. Rif.

Regiſtrato in Libro a Carte 26. al Num. 207.

Giacomo Zuccato Seg.

Regiſtrato nel Magiſtrato Eccellentiſſimo contro la Beſtemmia.

Franceſco Bianchi Seg.

VAG 864